



SIGAS

SPORTELLINO INFORMATIVO GIUSTIZIA AMBIENTALE E SOCIALE

REPORT SIGAS SU CINQUE CASI STUDIO DI CONFLITTO AMBIENTALE IN ITALIA

- CENTRALE ENERCONUT (MOLISE)
- CEMENTERIA COLACEM (MOLISE)
- LA GESTIONE DELLE CAVE NEL VITERBESEN (LAZIO)
- LA MAPPATURA PARTECIPATA DEI SITI CONTAMINATI DA AMIANTI NEL COMUNE DI ATELLA (BASILICATA)
- LA LOTTIZZAZIONE NATHAN NEI PRESSI DI VILLA ADRIANA (LAZIO)

Progetto SIGAS 2015

I report che compongono questa pubblicazione sono stati realizzati da:

Francesco Lozzi
Vittoria Gnetti
Federica Giunta
Lorenzo Bianchi
Maura Peca
Silvia Schiavi
Erika Zannino
Giuseppe Magnicari
Riccardo Giupese

Coordinamento a cura di Lucie Greyl e Salvatore Altiero

*La presente pubblicazione è stata realizzata all'interno del **progetto SIGAS -Sportello Informativo per la Giustizia Ambientale e Sociale**, finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex l. 266/1991)*

Il progetto Sigas è stato realizzato in collaborazione tra le seguenti organizzazioni: *A Sud, CDCA - Centro Documentazione Conflitti Ambientali, Zolle Urbane, Rete della Conoscenza, UGI Unione Giovani Indipendenti,, Un Ponte per, Melting Pro.*

Il progetto ha formato nell'arco di un anno 10 volontari tra i 18 e 28 anni sulle tematiche relative alla tutela ambientale, ai conflitti legati alla contaminazione dei territori, agli strumenti scientifici, legali ed epidemiologici a servizio della cittadinanza vittima di criticità ambientale. Il progetto contribuisce alla gestione dello **Sportello Informativo sulla Giustizia Ambientale e Sociale**, aperto a Roma dall'ottobre 2014, che fornisce ai cittadini e ai comitati locali un servizio di orientamento e informazione riguardo alle criticità ambientali presenti sul territorio.

I contenuti dei report sono stati sviluppati interamente dai volontari con il tutoraggio dell'equipe di ricerca del Centro. Sono dunque il risultato del percorso formativo realizzato dai ragazzi sul campo, utilizzando metodologie di ricerca-azione fornite dai coordinatori di progetto.

I report rappresentano focus di approfondimento di casi di conflitto analizzati e documentati dai volontari, entrati a far parte dell'archivio dei casi raccolti nell'**Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali**, piattaforma web di mappatura partecipata e di consultazione gratuita, consultabile visitando la pagina del CDCA www.cdca.it.

Lo sportello informativo è aperto al pubblico presso il:

CDCA –Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali
Largo Gassman n° 2, Roma.

Orari di apertura al pubblico:

Martedì e giovedì
h. 10.00 –17.00

Lo sportello è consultabile anche scrivendo alla mail sportello.sigas@gmail.com

Indice

DUE CASI DI CONFLITTO AMBIENTALE NELLA PIANA DI VENAFRO (MOLISE): LA CENTRALE ENERGNUT E LA CEMENTERIA COLACEM

I.	Il Molise e la “Terra di Lavoro”	5
II.	La Piana di Venafro e il Nucleo industriale di Pozzilli	9
III.	La Centrale elettrica cogenerativa Wet Energonut	13
IV.	L’acquisto della centrale da parte di Herambiente S.p.a.	22
V.	La cementeria Colacem	28
VI.	I rischi per la salute	33
VII.	Conclusioni	41

LE CAVE DEL VITERBESE TRA RECUPERO AMBIENTALE E SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI

I.	La regolamentazione dell’attività estrattiva a livello nazionale	46
II.	La regolamentazione dell’attività estrattiva nella Regione Lazio	49
III.	Recupero e ripristino ambientale	55
IV.	L’incentivazione ad utilizzare rifiuti per operazioni di recupero ambientale	56
V.	I materiali destinati ad operazioni di recupero ambientale in procedura semplificata	57
VI.	I cambiamenti della normativa italiana sui recuperi ambientali	64
VII.	La situazione legislativa nella Regione Lazio	67
VIII.	Rifiuti e sottoprodotti	70
IX.	Un caso studio: le cave del viterbese	71
X.	Le inchieste sullo smaltimento di rifiuti nelle cave del viterbese	74
XI.	Ecologia Viterbo S.p.A.	76
XII.	Il territorio della Provincia di Viterbo minacciato dallo smaltimento di rifiuti	78
	Bibliografia	83

MAPPATURA PARTECIPATA DEI SITI CONTAMINATI DA AMIANTO NEL COMUNE DI ATELLA

Introduzione	86
I. Cos'è l'amianto	87
II. Gli impatti sulla salute umana	90
III. L'amianto in Italia	92
IV. Il ReNaM	92
V. Alcuni dati	93
VI. La normativa italiana	94
VII. La normativa regionale in Basilicata	98
VIII. Gli edifici privati censiti secondo il d.m. 6 settembre 1994	100
IX. Bonifica dei materiali in amianto friabile	103
X. Bonifica delle coperture in cemento-amianto (compatto)	106
XI. Procedure semplificate per la rimozione di piccolo quantitativi	107
XII. L'OMS sull'amianto	109
XIII. Conclusioni	110
Bibliografia	112

LOTTIZZAZIONE NATHAN PRESSO VILLA ADRIANA

I. L'inserimento di Villa Adriana nel patrimonio dell'UNESCO	114
II. La concessione edilizia e i piani di lottizzazione	116
III. Il conflitto di interessi sull'approvazione della lottizzazione	119
IV. La proposta di delocalizzazione	123
Bibliografia	125

DUE CASI DI CONFLITTO AMBIENTALE NELLA PIANA DI VENAFRO (MOLISE): LA CENTRALE ENERCONUT E LA CEMENTERIA COLACEM

di Erica Zannino

I. IL MOLISE E LA “TERRA DI LAVORO”

La Piana di Venafro si trova nell'estremo Molise occidentale, ai confini con il Lazio e la Campania, ad un'altezza di 222 metri sul livello del mare. La piana è attraversata dai fiumi Volturno e San Bartolomeo, anticamente collocata nella “Terra di Lavoro”. Territorio inserito nei racconti dei viaggiatori del Settecento e poi nelle pagine del Touring Club Italia per la sua fertilità e per le ricchezze naturali¹. Questa antica regione storico-geografica fu unità amministrativa del Regno di Sicilia e del Regno di Napoli, rimase provincia del Regno d'Italia fino al 1927. Quella che un tempo era l'area indicata come “Terra di lavoro” e totalmente compresa nel territorio campano, è oggi suddivisa tra Campania, Lazio e Molise. In Campania, è compresa quella parte del territorio di Terra di Lavoro meglio noto come *Campania felix* attraversato dal fiume Volturno e comprendente l'agro aversano, l'agro casertano, il litorale domitio (zone inserite nell'area che comprende la pianura del Volturno e il piano campano della provincia di Terra di Lavoro) e alcuni comuni della periferia nord di Napoli². Si tratta dell'attuale territorio della provincia di Caserta come configuratosi dopo la seconda guerra mondiale.

Nella parte campana della Terra di Lavoro, è iniziata dal secondo dopoguerra una profonda trasformazione indirizzata ad uno sviluppo industriale che ha prodotto una crescita economica limitata nel tempo ma con stravolgimenti irreversibili del paesaggio e dell'ambiente. Secondo i dati dell'Annuario statistico di agraria e quelli del Censimento Generale dell'Agricoltura, nel 1953, la superficie agraria e forestale costituiva il 50% dell'intera superficie territoriale. Saranno le politiche della Cassa del mezzogiorno a mutare profondamente il territorio di Terra di Lavoro, soprattutto a partire dall'approvazione della legge n. 634 del 1957 che istituisce le “Aree di sviluppo industriale” e i “Nuclei d'industrializzazione”³. Il criterio ispiratore di questa normativa è la teoria dei poli di sviluppo: la trasposizione forzata nelle regioni ritenute sottosviluppate della dinamica produttiva degli agglomerati che tra fine dell'Ottocento e inizio Novecento aveva dato origine alle regioni industrializzate.

¹ A. di Gennaro, *Crisi dei rifiuti e governo del territorio in Campania*, infra.

² M. Andretta, *Da Campania felix a discarica. Le trasformazioni in Terra di Lavoro dal dopoguerra ad oggi*, p. 1.

³ Le «aree» possono operare su di un comprensorio costituito da più comuni della provincia, mentre i «nuclei» sono disegnati sul territorio della circoscrizione comunale.

L'Area di sviluppo industriale della Provincia di Caserta gravita intorno a 33 comuni, si estende su 48.718 ettari pari al 20% della superficie provinciale e insiste proprio sulla porzione di territorio campano corrispondente alla piana del Volturno e al confine settentrionale della provincia di Napoli, quindi alla Campania Felix. Favorite dalle agevolazioni previste dalla legge, si insediano in quest'area imprese del Nord ed estere appartenenti a settori diversi da quelli tradizionali dell'economia locale. Si tratta di fabbriche del settore "chimico (Saint Gobain), delle vernici, lamiere e plastiche, delle ceramiche (Ceramica Pozzi), del settore chimico-farmaceutico (Spa Pierrel), nel settore telefonico (Spa Face-Standard, Spa Automatic Electric, Soc. Siemens), del settore delle valvole elettriche (Spa Fivre), nel settore del cemento (Spa Moccia Giuseppe) e del materiale da costruzione (Cave Meridionale)"⁴. Lo scollegamento dal tessuto economico tradizionale rende però difficile lo sviluppo della base produttiva locale, per questo motivo a proposito di questi grandi insediamenti industriali si parla spesso di "cattedrali nel deserto", nonostante essi siano inseriti in zone altamente popolate generando rischi ambientali e sanitarie. In questa parte della Campania si realizza in questi anni il passaggio da un'economia agricola ad agricolo-industriale, accompagnato da un radicale mutamento del territorio. I vantaggi economici ed in termini di occupazione e reddito pro-capite sono però limitati nel tempo.

Il picco degli occupati del settore manifatturiero viene raggiunto nel 1981 con 41.888 addetti; nel 1961 erano 16.895. Il reddito prodotto equivale a 4.299 miliardi con una quota del settore agricolo che passa dal 42,3% del 1951 al 15% del 1981, mentre l'industria passa dal 16 al 28%. Il reddito procapite della provincia di Caserta supera nello stesso anno quello di tutte le altre province campane. L'industria porta con sé anche un fenomeno di forte urbanizzazione, nell'Area di sviluppo industriale le abitazioni passano dal 40 al 52% del totale dell'intero territorio provinciale. Tutto ciò ha come effetto una drastica riduzione della Superficie agricola utilizzata che passa da 234.167 ettari nel 1961 a 126.967 nel 1991 (-46%). "Dei 92.559 ettari di terreno che comprendono la vasta area della piana del Volturno e del piano campano settentrionale, pari al 35% dell'intero territorio provinciale, 48.718 ettari sono stati destinati all'Area di sviluppo industriale, una trasformazione irreversibile"⁵. Dal 1957 in poi, la *Campania felix* passa da zona agricola a sede dei grandi insediamenti industriali. L'effimera solidità di questo modello di sviluppo viene allo scoperto nel giro di soli dieci anni. Abbiamo visto i dati del 1981, ebbene, nel 1991 i dati parlano di una perdita del 30% degli addetti nell'industria. "La Saint Gobain a Caserta e l'Enichem di Cannello Scalo hanno cessato le attività. Uno dei tre stabilimenti del gruppo Olivetti l'Opi (macchine utensili e a controllo numerico) ha visto diminuire il fatturato da 95 a 75 miliardi. E la produzione di macchine

⁴ M. Andreatta, op. cit., pag. 13.

⁵ M. Andreatta, op. cit., pag. 16.

utensili a controllo numerico è stata trasferita al Nord. La crisi internazionale dell'informatica del 1991 colpirà l'intero gruppo dell'Olivetti. Nel settore dell'informatica la Siemens nel 1992 entra in cassa integrazione ordinaria. Alla Mareco costruzione aeronautiche e all'Alenia la crisi è abbastanza grave⁶. In sostanza il boom industriale aveva avuto un effetto propulsivo limitato ad un arco temporale non superiore al ventennio, lasciando, ritirata l'industria, un territorio senza sbocchi economici alternativi, depresso nei suoi settori economici tradizionali e degradato dal punto di vista ambientale.

C'è un settore però che continua a registrare un trend positivo ed è quello delle costruzioni. L'impulso è dato dal terremoto che nel 1980 aveva colpito vaste aree della Campania portando al trasferimento di popolazione verso Aversa e Caserta. Nell'area della Campania Felix si concentra così il 72,3% delle stanze dell'intera provincia di Caserta. Nel settore delle costruzioni, proprio negli anni '80, il decennio delle grandi opere pubbliche, si consolida il potere delle organizzazioni criminali e del clan dei Casalesi, sotto il dominio della famiglia Bardellino prima e di Francesco Schiavone, detto Sandokan, Vincenzo De Falco e Francesco Bidognetti (detto Cicciotto e' mezzanotte) poi. La camorra casertana, nata come mafia agricola nei settori del caporalato e del mercato ortofrutticolo, diventa camorra imprenditrice nel settore dei grandi appalti pubblici e delle costruzioni. Alla famiglia Bardellino apparteneva la General Beton per la produzione di calcestruzzo e implicata negli appalti della costruzione post terremoto. Questa azienda entra nel Consorzio Cedec costituito nel 1984 per riunire tutti i produttori di calcestruzzo e materiali inerti della provincia di Caserta. Secondo le dichiarazioni di Carmine Schiavone, il consorzio si occupava di suddividere le quote da versare al clan dei Casalesi che, in cambio, si occupava di assicurare che nessuna impresa esterna potesse accedere agli appalti, ai quali poi venivano ammesse imprese legate direttamente al clan e interne al consorzio, tra queste la Icm e la società Annunziata calcestruzzi.

Queste due società vennero coinvolte, alla fine degli anni Ottanta, nei lavori di sistemazione dei Regi Lagni, nella costruzione del carcere di Santa Maria Capua Vetere e nel tratto Tav compreso tra Napoli e Roma.

Al settore delle costruzioni si affiancava quello dello smaltimento dei rifiuti in cui imprenditoria, camorra e politica locale riproducevano i meccanismi appena visti. Edilizia e gestione dei rifiuti erano settori legati anche da questioni logistiche: da un lato si scavava per estrarre i materiali edili, dall'altro si riempivano le cave di immondizia e rifiuti industriali. Anche qui l'accordo tra i clan e i

⁶ M. Pignataro, *Una provincia che vuole risorgere. L'economia casertana dal 1986 al 1992 vista da vicino*, Collegio Tipografia Grafica Stile, Casoria 1993, come citato in M. Andreatta, op. cit., pag. 16.

Comuni della Campania Felix garantiva un meccanismo di gestione degli appalti funzionale agli interessi delle imprese criminali.

“È quanto emerge nelle relazioni dei decreti presidenziali di scioglimento dei tredici consigli comunali della provincia, commissariati tra il 1991 e il 1993 in seguito all’approvazione della normativa sul commissariamento delle amministrazioni infiltrate (legge 221 del 1991). Attraverso la lettura dei decreti di scioglimento è possibile altresì conoscere i rapporti e vincoli di parentela tra esponenti del clan locale e alcuni uomini politici dei comuni sciolti. I comuni situati tra l’agro aversano, il litorale domitio e l’area nord del Volturno tolleravano quindi ogni abuso edilizio, lo scempio del territorio e il suo ulteriore degrado. L’intreccio tra politica e affari ha determinato la sospensione dell’esercizio delle libertà democratiche in quelle zone. Con la legge regionale n.10 del 10 febbraio 1993 la gestione quotidiana dei rifiuti urbani è stata tolta ai Comuni e demandata ai Consorzi di bacino. Tali consorzi sono società miste multimunicipali che utilizzano i siti di smaltimento individuati dal commissario straordinario (il commissariamento per l’emergenza rifiuti in Campania è stato istituito nel febbraio del 1994). Complessivamente i consorzi che operano nella regione Campania sono 14. Essi avrebbero dovuto garantire una razionale gestione dello smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata. Nella provincia di Caserta sono stati attivati quattro consorzi (Ce1, Ce2, Ce3, Ce4). L’inchiesta giudiziaria della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Napoli nell’aprile 2007 tenta di dimostrare come il clan sia riuscito a mantenere il controllo dello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso il consorzio intercomunale Ce4. Il consorzio si costituisce nell’aprile del 1994 e comprende 18 comuni della provincia di Caserta nelle zone del litorale domitio e dell’agro aversano e dell’alto Volturno. Esso per diventare operativo deve dotarsi attraverso una gara d’appalto di un partner privato che abbia le competenze tecniche e i mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività in questione. La gara, bandita nel maggio del 2000, viene vinta dall’Ati Flora Ambiente Srl. La scelta del partner privato porta poi alla costituzione di una società mista pubblico/privato. Viene così costituita la società mista Eco4 Spa con capitale sociale di 500 milioni di lire sottoscritto al 51% dal consorzio pubblico e al 49% dalla Flora Ambiente. Il presidente del consorzio è Giuseppe Valente, amministratori della società mista sono i fratelli Sergio e Michele Orsi mentre Claudio De Biasio – che era stato presidente della commissione aggiudicataria dell’appalto per la costituzione della società

– è direttore generale di Eco4. Tutti questi personaggi secondo l'inchiesta sono direttamente collegabili al clan di Bidognetti”⁷.

La criminalità puntava quindi alla realizzazione di un vero e proprio monopolio del traffico illecito dei rifiuti tossici e della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. A testimoniarlo è il pentito Nunzio Perrella, le cui dichiarazioni diedero avvio all'indagine *Avolio più 19*. Tra le imprese direttamente legate ai clan basti citare la Ecologia 89 (società di trasporto e smaltimento), l'Alma di Villaricca, società di trasporto e di stoccaggio di rifiuti nel giuglianese, la Novambiente Srl, società di smaltimento di proprietà di Gaetano Vassallo, la Setri di Cipriano Chianese, l'avvocato imprenditore proprietario di discariche in cui sono state sversate tonnellate di rifiuti tossici. L'appoggio della politica locale veniva finanziato destinando una parte degli introiti del traffico dei rifiuti ai politici conniventi.

In sostanza, per ciò che qui interessa, le inchieste hanno portato alla luce come la porzione di territorio campano comprendente il litorale domitio, l'agro aversano e casertano, e il c.d. “Triangolo della morte” tra i comuni di Nola, Marigliano e Acerra sia stata il teatro di una devastazione ambientale senza precedenti con lo sversamento nell'arco di quindi anni di circa un milione di tonnellate di rifiuti tossici (cadmio, zinco, scarto di vernici, fanghi di depuratori, plastiche varie, arsenico, prodotti delle acciaierie, piombo). La Campania Felix, la porzione campana di Terra di Lavoro, è stata quindi oggetto di un processo che ha portato dapprima lo stravolgimento del tessuto economico e sociale dovuto all'industrializzazione forzata, poi, negli anni Ottanta, all'accelerazione del processo di urbanizzazione con l'edilizia che diventa nuovo volano economico e al contempo principale settore di interesse dei clan insieme al traffico dei rifiuti. Questi processi condannano il territorio ad un degrado ambientale irreversibile. Con il d.lgs. n. 22 del 1997 e il successivo d.m. Ambiente n. 471 del 1999 l'area un tempo conosciuta come Campania Felix è stata riconosciuta Sito contaminato d'interesse nazionale.

II. LA PIANA DI VENAFRO E IL NUCLEO INDUSTRIALE DI POZZILLI

La porzione di territorio molisano rientrante nella Terra di Lavoro, coincide invece con l'area circostante il fiume Volturno. Il Volturno nasce nei pressi di Rocchetta al Volturno dal monte Rocchetta ed attraversa la Provincia di Isernia, dove si arricchisce di numerosi affluenti. Dopo

⁷ M. Andreatta, op. cit., pag. 23. 51 Ivi, p. 114. Sul punto, si vedano anche, come citato dallo stesso autore, *Interrogatorio di Schiavone del 13-10-1993*, pp. 35 ss., in F. Barbagallo, *Il potere della camorra (1973-1998)*, Einaudi, Torino, 1999, pag. 93; M. Anselmo, *L'impero del calcestruzzo in Terra di Lavoro*, in G. Gribaudi, *Traffici criminali e reti internazionali dell'illegalità*, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 506; Corte di Cassazione, Sez. II 15 giugno 2006, pag. 507; Rapporto sulla camorra 1991, a cura di I. Sales, Comitato regionale Pds Campania, Gruppo Pds, Regione Campania.

essersi arricchito delle acque del San Bartolomeo, continua il suo percorso in Campania, sfociando nel mar Tirreno. Come la Campania Felix, si tratta di un'area ancora caratterizzata da una forte vocazione agricola. Tra Molise e Abruzzo, la conformazione geofisica del territorio, ha fatto sì che le possibilità di implementazione del modello di sviluppo attuato in Campania con le politiche della Cassa del Mezzogiorno si concentrassero soprattutto sulla fascia costiera tra le foci dei fiumi Fortore e Pescara⁸. L'agricoltura è rimasta un'attività largamente praticata secondo tecniche tradizionali e dimensione familiare. Le coltivazioni intensive e l'utilizzo di concimi chimici si registrano più che altro in pianura. Le attività prevalenti dell'industria sono legate al settore delle conserve vegetali, caseifici e oli d'oliva, mentre abbastanza sviluppato è il settore tessile, in particolar modo in provincia di Isernia dove è presente l'ITTIERRE che produce per il Gruppo IT Holding (Extè, Versace, Cavalli, CNC Costume National e Galliano).

Secondo i dati del V Censimento dell'agricoltura (2000), la Superficie agricola totale rappresenta il 66,7% della superficie totale⁹. La vocazione agricola dell'area della Piana di Venafro è testimoniata dal Parco Regionale dell'Olivo di Venafro, la prima area protetta dedicata all'olivo, unica nel suo genere nel Mediterraneo, volta alla conservazione dell'olivicoltura tradizionale che a Venafro vanta radici antichissime, tanto che i romani ritenevano l'olio prodotto in loco il più pregiato del mondo antico. Su questa porzione di territorio insistono i Comuni di Sesto Campano, Venafro, Pozzilli, Montaquila e Monteroduni. Se da un lato nella Terra di Lavoro molisana i processi di sviluppo industriale forzato non hanno assunto le dimensioni viste in Campania, dall'altro, al di là della continuità territoriale, il motivo per cui abbiamo descritto la situazione della Campania Felix è il fatto che i due casi di conflitto ambientale di cui parleremo, riguardano proprio i due settori che abbiamo visto essere stati protagonisti dell'ultima fase di "sviluppo" della Terra di Lavoro campana: edilizia e gestione dei rifiuti, con i fenomeni criminali ad essi connessi. I due impianti al centro di tali conflitti sono inseriti nel Nucleo Industriale di Pozzilli (IS). Si tratta della Centrale cogenerativa WET Herambiente (ex Energonut S.p.a), e della Cementeria Colacem S.p.A. situata in località "Carrera del Conte", Sesto Campano (IS).

⁸ V. C. Muscarà, G. Scaramellini e I. Talia, *Tante Italie Una Italia. Dinamiche territoriali e identitarie*, Vol. II: *Mezzogiorno. La modernizzazione smarrita*, Franco Angeli Editore, pag. 15.

⁹ ARPA Molise, Tavolo tecnico interagenziale. *Gestione sostenibile delle risorse idriche*, <http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/fanghi/relazione-arpa-molise.pdf>.




Figura n.1 Piana di Venafro vista satellitare impianti (Fonte: www.google.maps.it)

L'ormai decaduto Nucleo industriale di Pozzilli-Venafro, costituisce riproduzione in scala delle problematiche viste nella Terra di Lavoro campana, a cominciare dall'infiltrazione degli interessi criminali nel territorio.

In generale, il territorio molisano non è immune dai traffici illeciti di rifiuti. Nel 2004, nel comune di Campomarino, duemila tonnellate di rifiuti tossici smaltiti illegalmente vennero rinvenuti dai Ros e dal Noe nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Larino denominata "Mosca". La zona interessata dallo smaltimento illegale era il litorale molisano nel tratto compreso tra Termoli a Campomarino. Centoventi tonnellate di rifiuti speciali e trecentoventi di manto stradale rimosso con presenza di arsenico, piombo, rame e cromo esavalente. Il manto stradale dismesso veniva tritato e poi miscelato con terreno in un sito di compostaggio per essere poi cosparso sui terreni agricoli. Anche i rifiuti delle concerie venivano trasformati in concime. Vennero rinvenute nove tonnellate di grano contaminate da un'elevatissima concentrazione di cromo.

Per quanto riguarda invece la Piana di Venafro, il dato è che la continuità territoriale con il casertano all'interno della Terra di Lavoro si è mutata in continuità di affari criminali legati allo smaltimento di rifiuti. Ciò vale ad esempio per la Rer e la Foderghisa. Quest'ultima è stata una delle prime fabbriche del polo industriale di Pozzilli-Venafro. Costruita negli anni Settanta, viene acquisita dalla Gepi (Società per le Gestioni e Partecipazioni Industriali) nel 1992 e diviene un polo europeo della produzione di Ghisa. La crisi inizia nel 1998, quando la fabbrica viene acquisita dal Gruppo Poletto a cui fanno capo una serie di aziende indebitate. La fabbrica accumula un buco di

50 miliardi di vecchie lire e viene ceduta per l'ennesima volta, nel 2002, ai fratelli Ragosta. Nel 2005 la Fonderghisa dichiara fallimento e altrettanto accade, nel 2011, alla Rer sempre controllata dai Ragosta che, l'anno successivo vengono arrestati dalla Guardia di finanza di Napoli per bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'operazione "Bad Iron". Il Gruppo Ragosta è attivo nel settore siderurgico, immobiliare, alberghiero ed alimentare, sui fratelli Ragosta gravano le accuse di riciclaggio di denaro per conto del clan camorristico dei Fabbroncino attraverso la creazione di diverse società tra gli anni Ottanta e Novanta: la Sidertrans nata nell'89 cui si aggiungono la Sidersud ('93), la Transidersud ('94), la Metal Fond, la Regmetal ('98), la Ptfmr Immobiliare ('99), la Imi Sud, la Far Sud, la Dagar, la Ecometalli, la Ecofran (2000), la Immobilfin e la Immobilgem (2001). Il capitale facente capo a queste aziende rimase nascosto all'estero fino all'acquisto nel 2001 delle fallite Acciaierie del Sud di Casoria, operazione che ha svelato la reale capacità economica del gruppo¹⁰.

Sulla Fonderghisa e sulla Rer e la zona della Piana di Venafro si sono concentrate negli anni Novanta le inchieste della giornalista del Mattino, Rosaria Capacchione, oggi senatrice PD.

Secondo le testimonianze di alcuni operai, nella Fonderghisa sarebbero stati fusi i carri armati provenienti dalla ex Jugoslavia contaminati da uranio impoverito. I materiali di scarto dell'altoforno della Fonderghisa sarebbero stati illegalmente interrati. I Rifiuti radioattivi, secondo i racconti degli ex operai, venivano seppelliti nei terreni della Piana di Venafro a poca distanza dal polo industriale, smaltiti dalla Rasmiper di Antonio Moscardino.

L'area industriale di Venafro sarebbe l'appendice sud-ovest di una vasta zona adibita allo smaltimento illegale di rifiuti al centro di indagini della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e compresa tra la statale Bifernina e la Trignina e le province di Isernia e Campobasso. Qui sarebbe avvenuto lo smaltimento di rifiuti provenienti dalla Lombardia e dall'area industriale di Napoli-Caserta.

L'attenzione mediatica su queste vicende è salita quanto è stato tolto dalla Camera dei Deputati il segreto di Stato sulle testimonianze di Carmine Schiavone nell'ambito della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Il rischio per la salute e per l'ambiente conseguente alle vicende appena esposte è stato motivo di attivazione territoriale. Le Mamme per la Salute e per l'Ambiente hanno denunciato e continuano a denunciare l'assenza di controlli adeguati e sono al centro anche

¹⁰ *Dalla ditta di rottami all'impero miliardario: il sistema Ragosta tra hotel, clan e giudici*, Il Fatto Quotidiano, 21 marzo 2012.

delle vertenze legate alla Centrale Cogenerativa WET Herambiente S.p.a. e alla Cementeria Colacem, su cui hanno raccolto buona parte del materiale utilizzato in questo report.

III. CENTRALE ELETTRICA COGENERATIVA WET HARAMBIENTE S.P.A.

L'Impianto di coincenerimento Herambiente (ex Energonut S.p.a.) si trova all'interno del nucleo industriale Isernia-Venafro nel Comune di Pozzilli (IS), località "Cerqueto", ad Ovest della Strada Statale 85 Venafra. L'area su cui sorge il sito è registrata al foglio catastale n° 37 p.lle 610, 611, 612 e 613 e si trova a circa 1.500 metri a nord del centro abitato di Pozzilli. La centrale lambisce le abitazioni che, in alcuni casi, distano circa 50 metri.



Figura n. 2, Centrale elettrica cogenerativa WET Herambiente S.p.A. (Fonte: www.google.it)

La società Energonut S.p.A. (ex Solvic) ottiene l'autorizzazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato il 22 dicembre del 1993 per una centrale "alimentabile a biomasse". L'autorizzazione prevedeva una potenza termica di 47 MW e che l'impianto dovesse essere "alimentato da residui derivanti dalla frutta secca e fresca quali: gusci di noci, di nocciole, di

mandorle, noccioli di ciliegie e di altra frutta nonché da sanse esauste di olivo e di residui affini. L'uso di combustibili deve essere autorizzato dalle Autorità competenti". L'impianto entra in funzione il 16 marzo 1999, classificato come destinato al recupero energetico di Combustibile da Rifiuti e iscritto nel registro provinciale previsto, con semplice comunicazione di inizio attività e senza Valutazione di impatto ambientale ai sensi dall'art. 33 del d.lgs. n. 22/1997 (cosiddette procedure semplificate in materia di recupero energetico dei rifiuti – DM 5.02.1998).

Successivamente, interviene l'approvazione del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 con cui l'Italia ha recepito la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Il d.lgs. n. 133/05 disciplina in modo dettagliato le condizioni di esercizio degli impianti, i valori limite di emissione in atmosfera e negli scarichi idrici, il campionamento e le analisi delle emissioni, la gestione dei residui e delle condizioni anomale di funzionamento.

Il decreto stabilisce le definizioni di impianti di incenerimento e coincenerimento. Stabilisce poi, art. 2, lett. f), che per impianto di incenerimento o di coincenerimento "esistente" si intende "un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformità del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004". La normativa prevede altresì che gli impianti di incenerimento o coincenerimento "esistenti" si adeguino a quanto previsto dal d.lgs. n. 133 entro il 28 dicembre 2005.

Per la realizzazione e l'esercizio, la nuova normativa prevedeva che per gli impianti non sottoposti ad A.I.A., si sarebbero continuate ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997: domanda alla Regione (o Provincia) per approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione del progetto, autorizzazione all'esercizio. Gli impianti sottoposti ad A.I.A., invece, dovevano applicare quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: domanda di A.I.A. alla Regione o Provincia e relativo iter procedurale. Le autorizzazioni vanno rinnovate ogni 5 anni, o nel caso in cui l'impianto sia certificato EMAS, ogni 8 anni. Per gli impianti di produzione di energia, vigeva l'obbligo di sottoposizione all'A.I.A. per le installazioni con potenza superiore a 50MW.

Infine, altro passaggio da sottolineare è che, nel 2003, il d.lgs. n. 387 aveva incluso il CDR tra le "fonti di energia rinnovabile" unitamente agli scarti dell'industria agro-alimentare, del mobile, della carta, prevedendone l'accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Si trattava in pratica della possibilità di vendere l'energia elettrica prodotta ad un prezzo maggiorato grazie al sovvenzionamento statale.

L'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 stabiliva poi che per "la costruzione e l'esercizio ... gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio" degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili si applica l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o da altro soggetto competente delegato dalla Regione prevista.

Quello che accade a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 387/2003, prima, e del d.lgs. n. 133/2005 poi, è che la Ergonut cerca di barcamenarsi tra le due normative approvate al fine di massimizzare la possibilità di ricevere gli incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre il più possibile i controlli ambientali. In sostanza, con il d.lgs. n. 387/2003, l'impianto Energonut che nel 1997 entrava in funzione attraverso procedura semplificata e comunicazione di inizio attività producendo energia da "residui derivanti dalla frutta secca e fresca" e usufruendo della legislazione di favore prevista dal d.lgs. n. 22/1997, si trova nella possibilità di poter ricevere incentivi statali per la produzione di energia non solo dalla biomassa inizialmente utilizzata ma anche da CDR, adesso equiparato alle fonti rinnovabili. Nasce qui l'interesse ad aumentare la quantità di rifiuti utilizzati ed ampliarne le categorie. Entrambe le cose, sempre ai sensi del decreto approvato nel 2003, sarebbero state possibili con la semplice Autorizzazione unica della Regione.

Le cose si complicano a causa dell'introduzione di più stringenti norme sui controlli ambientali con l'entrata in vigore della normativa sull'incenerimento dei rifiuti, d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133. Per continuare ad utilizzare più rifiuti e quindi ricevere più incentivi usufruendo di regimi autorizzativi semplificati di cui al d.lgs. 22 del 1997, adesso sarebbe stato necessario alla Energonut: essere classificata impianto di "coincenerimento esistente", nonché mantenere il limite dei 47Mw perché superare i 50Mw avrebbe fatto scattare l'obbligo dell'Autorizzazione integrata ambientale e quindi, ai sensi della nuova normativa, l'impossibilità di continuare l'esercizio dell'impianto o applicare modifiche strutturali ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22 del 1997, ossia domanda alla Regione e autorizzazione.

Quindi dopo l'approvazione del d.lgs. n. 387 del 2003 ma subito prima del d.lgs. n. 133 del maggio 2005, la società Energonut si affretta a chiedere alla Provincia di Isernia l'autorizzazione a variare la quantità dei rifiuti oggetto di recupero energetico (R1) da 20.000 t/a a 100.000 t/a di CDR. Richiesta accolta dalla Provincia, con nota del 12 luglio 2005. Oltre all'incremento delle quantità di CDR avviabili a recupero energetico (100.000 t/a) viene confermata l'autorizzazione per incenerire altri 102.000 t/a di rifiuti di diverso genere (biomasse da rifiuti) e di 15.000 t/a di farine animali. Al fine di rendere possibile il recupero energetico di un'augmentata quantità e ampliata tipologia di rifiuti, la società avvia una richiesta di ristrutturazione dell'impianto concessa con autorizzazione edilizia il 22 settembre 2005.

A questo punto è però necessario, entro il 28 dicembre, adeguarsi al disposto del d.lgs. n. 133 sull'incenerimento dei rifiuti entrato in vigore nel maggio del 2005. In data 9 Dicembre 2005 la società, ritenendo il suo impianto ascrivibile alla tipologia di impianto di "coincenerimento esistente", ha richiesto alla Regione Molise l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ristrutturato ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 133/05 e secondo le modalità dell'allora vigente d.lgs. 22/1997, art. 28, comunicando contestualmente l'adeguamento alle norme tecniche prescritte dal citato d.lgs. n. 133/05. Secondo quanto dichiarato, dopo la ristrutturazione, l'aumento della quantità di rifiuti utilizzabili e l'ampliamento delle tipologie, l'impianto avrebbe mantenuto la capacità termica precedente (46,8 MWt), quindi non soggetto ad A.I.A.

La gestione dell'impianto in via provvisoria viene autorizzata con Determinazione Dirigenziale regionale n. 111 del 2 aprile 2008¹¹, come impianto di coincenerimento. Si prescrive che: "a prescindere dalla tipologia dei rifiuti coinceneriti, la quantità annua massima inceneribile non potrà superare, in ogni caso, le 85.000 t/a" totali, suddivise tra CDR (191210), rifiuti diversi di origine vegetale (capitolo 02 del CER), di legno (trattato e non trattato, di origine industriale e non) e da rifiuti di fibre tessili. Tuttavia, la capacità dell'impianto supera il totale di 85.000 tonnellate già soltanto considerando il CDR previsto da progetto.

L'autorizzazione è stata oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, principalmente per la mancanza dello svolgimento di una preventiva valutazione di impatto ambientale. Il TAR regionale, con ordinanza del 2 luglio 2008 ha disposto la sospensione della efficacia dell'atto per assenza della procedura di giudizio di compatibilità ambientale. Con ricorso al Consiglio di Stato la società ha ottenuto comunque la prosecuzione della attività in procedura

¹¹ Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, *Norme in materia ambientale*

semplificata in attesa dell'esito della procedura di VIA nel frattempo attivata¹². La procedura di VIA si è conclusa con la delibera della Giunta Regionale dell'11 maggio 2009 n. 488¹³, con cui arriva il giudizio positivo di compatibilità ambientale¹⁴ per il rilascio della VIA; viene confermata la classificazione come impianto di coincenerimento (art. 5 e art. 21 c. 3, d.lgs. 133/2005) e viene prescritto l'utilizzo di "un quantitativo di biomasse, rifiuti e/o materie prime non superiore a 85.000 t/a".

A questo percorso autorizzativo segue la Determinazione Dirigenziale n. 310/2009 del 31 luglio 2009 che costituisce autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 133/2005 di un impianto di coincenerimento. Le quantità di rifiuti autorizzate sono complessivamente 85.000 t/a ma viene mantenuto il sopra citato elenco di tipologie di rifiuti con una quantità di CDR autorizzata pari a 100.000 t/a da sola superiore alla "quantità annua massima di rifiuti inceneribili complessivamente". Soprattutto rimane dubbia la reale possibilità di classificare l'impianto come di coincenerimento.

Il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, art. 2, lett. d) ed e), intende per "impianto di incenerimento": "qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione ... a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite". Impianto di coincenerimento è invece definito "qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento". "Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento".

Grazie alla classificazione dell'impianto come di "coincenerimento" la Energonut aveva potuto operare in applicazione degli artt. 5 e 21, comma 3, d.lgs. 133/2005. Ciò significa: possibilità di non adeguamento alle disposizioni ambientali più rigide fissate dal decreto n. 133/2005 in quanto l'art. 21 del medesimo decreto stabilisce che per gli impianti di coincenerimento di rifiuti non pericolosi

¹² La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nazionale viene introdotta in Italia sulla base di norme transitorie che traggono origine da quanto definito dall'art. 6 della legge 394/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente e conformemente alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 85/337 del 1985 modificata ed integrata dalla direttiva CEE 97/11. Secondo la normativa comunitaria i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Questa può essere nazionale o regionale in base a determinate categorie progettuali.

¹³ Regione Molise, *Valutazione Impatto Ambientale*, concessa in data 11/05/2009.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 21/2000 e del d.lgs. 152/2006 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 4/2008.

operanti secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento al d.lgs. n. 133/2005 salvo che il gestore richieda l'autorizzazione di cui all'art. 5 del medesimo decreto. In questo caso l'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.

Sempre secondo lo stesso articolo, agli impianti di coincenerimento che non utilizzano rifiuti pericolosi e non sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale possono essere applicate le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la relazione prevista dall'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (rispetto delle norme tecniche; possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; le attività di recupero che si intendono svolgere; stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero).

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 133 del 2005 (Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento) prevede che ai fini dell'esercizio, per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; mentre ai fini della realizzazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 dello stesso decreto. Tuttavia Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e abbiamo visto essere tra questi l'impianto Energonut, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

Alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni va accompagnata una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che: l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del decreto; il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento; i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono riciclati e recuperati laddove tale processo risulti appropriato; lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

In una denuncia alla Commissione delle comunità europee riguardante inadempimenti del diritto comunitario, le Mamme per la salute e l'ambiente hanno sostenuto che nell'impianto Energonut "il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti" pertanto "l'impianto è considerato un impianto di incenerimento" secondo le definizioni dell'art. 2 del d.lgs. n. 133/2005. Tale aspetto, indirettamente, verrebbe confermato anche nella determinazione 310/2009 ove, nei considerando in merito alla applicazione della formula di miscelazione si afferma che "Considerato che nel nostro caso, non vi è nessuna trasformazione di materia bensì solo una trasformazione di Energia Termica in Corrente Elettrica, per cui il valore di $V_{processo}$ nel caso delle Biomasse, è assimilabile a quella dei rifiuti e cioè pari a zero, per $C_{rifiuti} = C$; considerato che, nel caso in cui $C_{rifiuti} = C$, i valori limite da applicare sono quelli dell'allegato 1, lettera 'A', parte punto 1 e 2 (nella sostanze tutti quelli ascrivibili ad un impianto di incenerimento per rifiuti speciali non pericolosi)" (omissis).

Le motivazioni che hanno portato a considerare, da parte degli enti locali che lo hanno autorizzato, l'impianto come impianto di coincenerimento anziché di incenerimento, sono ricavabili dal verbale della Conferenza dei Servizi del 28 novembre 2007, allegato allo Studio di Impatto Ambientale della società Energonut. In tale verbale "l'impianto è inserito come struttura esistente nel Piano Provinciale dei rifiuti della Provincia di Isernia". Anche il Rapporto Rifiuti Urbani dell'ISPRA del 2009, considera l'impianto Energonut di Pozzilli quale impianto asservito allo smaltimento di rifiuti urbani, incluso nella programmazione locale. Dallo stesso rapporto emerge che la quantità di CDR avviato a combustione nel corso del 2008 è stata pari a 68.130,1 tonnellate, mentre sono stati avviati a combustione solo 31,5 tonnellate di altri rifiuti speciali. Da ciò risulterebbe evidente il superamento del tonnellaggio massimo di rifiuti prescritto in 85.000 t/anno ma anche il reale ruolo di inceneritore di rifiuti urbani, o derivati da questi, e non di centrale a biomasse con attività di coincenerimento.

Le vicende dell'impianto Energonut richiamano quanto avvenuto per quello di Massafra (Taranto) e per la terza linea dell'impianto di incenerimento di Brescia, alimentati a CDR e biomasse ovvero con rifiuti dello stesso genere di quelli dell'impianto Energonut. Entrambe gli impianti erano stati inizialmente autorizzati in virtù delle procedure semplificate allora vigenti (artt. 31 e 33 d.lgs. 22/1997). E in entrambi i casi, la Corte di giustizia aveva stabilito l'obbligo di procedura di VIA basandosi sul riconoscimento che entrambi erano impianti di incenerimento e non di coincenerimento (e nemmeno di recupero energetico). Entrambi gli impianti sono oggi sottoposti anche ad Autorizzazione integrata ambientale dopo procedura di VIA ex post (nel caso

dell'impianto di Massafra quale centrale termoelettrica con potenza superiore a 50 MWt; nel caso di Brescia quale impianto di incenerimento). In base a ciò l'impianto Energonut sarebbe da qualificarsi come impianto di incenerimento perlomeno a partire dal 30 marzo 2004, con l'incremento della quantità del CDR da 20.000 t/a a 100.000 t/a, quantità pari alla intera capacità allora autorizzata; la ristrutturazione dell'impianto all'epoca richiesta, dunque, (finalizzata proprio a rendere l'impianto adatto alla combustione di elevate quantità di CDR e attivata dal 12 aprile 2005) è configurabile come un nuovo impianto o una modifica sostanziale di impianto di incenerimento sottoposta ad Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005. In tal senso si ritiene vada anche la Sentenza 11 settembre 2008, in causa C-251/07, in cui, al secondo motivo si rammenta che "Un impianto deve essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di coincenerimento», ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento dell'effettuazione della valutazione stessa. Nell'ambito di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale produzione."

La denuncia delle Mamme per la salute e l'ambiente¹⁵ porta all'apertura della procedura EU-PILOT 2652/11/ENVI chiusa il 27 marzo 2015 con la concessione dell'AIA. Intanto, nel 2011, la Regione Molise¹⁶ aveva concesso alla società un incremento alla quantità di rifiuti lavorabili da 85.000 t/a a 93.500 t/a.

L'espansione dell'impianto viene accompagnata dall'attribuzione, nel 2005, della qualifica di IAFR – Impianto alimentato da fonti rinnovabili (grazie al rifacimento e ammodernamento parziale dell'impianto secondo il d.lgs. n. 133/2005¹⁷) e dalla certificazione secondo gli standard UNI EN ISO 14001¹⁸: 2004. La preoccupazione per i possibili rischi dovuti all'incremento dei rifiuti e alle possibili conseguenze su ambiente e salute ha mosso i cittadini della piana di Venafro ad avviare una vera e propria inchiesta sull'Energonut S.p.A. Per documentare e monitorare l'inquinamento ambientale a cui la valle veniva sottoposta sono state innanzitutto inoltrate numerose richieste alla Regione Molise e agli enti locali (Arpa Molise, Responsabile provinciale del settore ambiente, Presidente della Regione, Dipartimento Sanità Pubblica, Sindaci, ecc).

15 Denuncia alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del diritto comunitario. (http://www.mammesaluteambiente.it/web/images/FileSito/denuncia-ue_energonut.pdf).

¹⁶ Regione Molise, nota prot. 0024526/2011 del 10.10.2011.

¹⁷ D.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

¹⁸ La sigla ISO 14001 identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione e fa parte della serie ISO 14000 sviluppate dall'ISO/TC 207.



Figura n.2 Mobilitazione cittadini di Venafro (Fonte: www.restoalsud.it)

Il Rapporto rifiuti urbani 2009¹⁹ dell'ISPRA afferma che "l'impianto Energonut S.p.a. di Pozzilli è asservito allo smaltimento dei rifiuti urbani, incluso nella programmazione locale". I rappresentanti delle istituzioni locali²⁰, con Determinazione dirigenziale n. 287 1/07/2009 stabiliscono i requisiti per il Piano di monitoraggio ambientale²¹.

Gli obiettivi perseguiti dal piano di monitoraggio ambientale sono i seguenti:

- acquisire dati per documentare l'evolvere della situazione ambientale in relazione all'esercizio dell'impianto di coincenerimento;
- controllare le previsioni di impatto dell'impianto nella fase di esercizio;
- verificare durante la fase di esercizio l'efficacia dei sistemi di abbattimento adottati al fine di intervenire per risolvere eventuali impatti residui;
- garantire, durante la fase di esercizio, il controllo della situazione ambientale, in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e predisporre le necessarie azioni correttive. In tal senso, dall'analisi dei dati meteorologici rilevati *in situ* si opererà una calibrazione del modello di diffusione degli inquinanti che potrebbe portare ad una nuova ridefinizione delle aree di massima ricaduta e dei punti ove ubicare le stazioni di

19 ISPRA, *Rapporto Rifiuti Urbani*, Edizione 2009

20 L'Assessorato all'ambiente della Regione Molise e della Provincia di Isernia, i Comuni di Pozzilli e di Montaquila, Arpa Molise e il Consorzio per lo Sviluppo industriale Isernia – Venafro. Questo è sottoposto a revisione dell'Organismo Congiuntivo Consultativo(OCC).

21 Regione Molise, determinazione dirigenziale n. 287 del 1 luglio 2009, *Piano di Monitoraggio Ambientale*.

rilevamento della qualità dell'aria. Le attività riguardano in particolare: monitoraggio in continuo delle emissioni a camino (SO₂, NO_x, CO, COT, PTS) con il controllo incrociato sui dati registrati da parte dell'azienda, dell'autorità di controllo e dei soggetti individuati dal protocollo.

Al Piano di monitoraggio ambientale viene affiancato il biomonitoraggio su muschi e licheni per valutare l'eventuale ricaduta di metalli pesanti e microelementi sul suolo e sulle piante in un'area estesa fino al raggio di 4 chilometri di distanza dal sito. Viene poi effettuato uno studio epidemiologico descrittivo dello stato di salute della popolazione residente e il sistema di rilevamento della qualità delle acque di scarico. La mappatura tramite GIS (Geographic Information System) permetterà l'archiviazione e l'elaborazione dei dati registrati per comunicare i risultati del monitoraggio ambientale. Il 20 novembre 2009, viene rilasciata la certificazione di "Eco-Management and Audit Scheme" (EMAS)²² alla società Ergonout per il proprio sistema di gestione ambientale conforme al regolamento, valido sino al 2018. Ciò renderà possibile il rinnovo dell'autorizzazione ogni 8 anni anziché 5.

IV. L'ACQUISTO DA PARTE DI HERAMBIENTE S.P.A.

Nel 2013, l'impianto viene acquisito dalla Herambiente S.p.a.²³, società leader nel settore della gestione dei rifiuti che nel 2014 è coinvolta nello scandalo legato all'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino e ai suoi fratelli con l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Napoli per le società ad essi riconducibili (Aversana Petroli, Aversana Gas e la IP Service) e più 142 distributori dislocati in varie regioni d'Italia. Provvedimenti scaturiti dalle indagini che avevano portato all'arresto di Giovanni e Antonio Cosentino e dello stesso ex parlamentare con le accuse di estorsione e concorrenza sleale aggravate da finalità mafiose. L'inchiesta, partita nel 2011, ricostruiva le attività illecite di gestione di attività nel settore della distribuzione di carburanti grazie alla pressione del clan dei Casalesi. Il che confermerebbe la continuità degli interessi del clan stesso anche in terra molisana.

Queste vicende sono legate ad un'altra centrale, quella Termoelettrica di Sparanise (Caserta). Nel 1999, la SCR – Società commercio e rappresentanza, compra dalla SAI per 3 miliardi e 715 milioni di lire i terreni dell'area industriale ex Pozzi di Sparanise caratterizzati da alti livelli di inquinamento. Subito dopo, una parte dei terreni viene venduta per 310 milioni di lire

²² Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

²³ Atto fusione Protocollo n. 15804, Veolia Servizi Ambientali Energonut Spa.

all'immobiliare 6C di cui l'ex sottosegretario all'economia detiene un sesto delle quote. Si tratta di una cessione tra famigliari e il nome 6C sta appunto per i sei fratelli Cosentino.

L'Azienda Municipale Imolese, piccola realtà che raggruppa alcuni comuni dell'Imolese, acquista il resto dei terreni dell'ex Pozzi.

Negli anni della ricostruzione post terremoto del 1980, la Lega delle Cooperative ed il Consorzio Cooperative Costruttori, hanno intessuto rapporti tramite un dirigente della Cesi (Cooperativa Edil Strade Imolese) che a Imola, a Bologna, in Emilia Romagna e oltre, agisce in regime di monopolio su tutto ciò che riguarda gli appalti edili.

Da un'audizione della Commissione Antimafia, risulta che il rappresentante delle Coop rosse viene confidenzialmente chiamato per nome dai suoi interlocutori appartenenti ai clan camorristici con i quali, volente o nolente, intesse e intreccia rapporti, principalmente con il clan camorristico predominante in quella zona che, dietro il pagamento di un corrispettivo del 3, 4, 5% degli importi delle commesse (ebbe a dire: parimenti a quelli dei politici), oltre alla partecipazione delle imprese locali di loro gradimento, gli consentiranno di lavorare in tranquillità.

Gli accordi tra Scr, Ami e il Sindaco di Sparanise per l'acquisizione dei terreni, sono quelli il cui pagamento è condizionato sia dalle autorizzazioni e permessi di costruzione, sia dalle licenze e concessioni da parte della Regione e del Governo per l'attivazione della Centrale da 800 MW.

Nel gennaio 2001 il Comune di Sparanise, il cui Sindaco è un fedelissimo del Sottosegretario all'Economia dell'attuale Governo, recepisce il diktat della Municipalizza Imolese e destina quei terreni inquinati alla realizzazione della Centrale.

Infatti solo due mesi dopo, nel marzo del 2001, la Scr, sigla un preliminare atto di vendita per cedere i terreni alla cifra di 9,3 milioni di euro all'Ami di Imola, con la clausola del pagamento condizionato dalla realizzazione della Centrale.

Dopo poco la Ami diventerà parte del Gruppo Hera. Nonostante le reiterate proteste dei comitati locali, costituitisi contro la realizzazione della Centrale, le interrogazioni dei Consiglieri Comunali di opposizione e le relazioni avverse di docenti de La Sapienza, nel 2004 pervengono anche le autorizzazioni da parte della Regione e dal Governo e così la società svizzera Egl può acquistare i terreni per 11.450.000 euro. Scr incassa oltre 9 milioni di euro, più 1,2 milioni per il diritto di superficie. Inoltre ricava anche una rendita di posizione, una partecipazione che vale il 5% degli utili prodotti dalla Centrale.

Successivamente il gruppo svizzero Egl ha poi ceduto le quote del 15 per cento ad una società del Gruppo Hera, la Hera Comm. Med., controllata da Scr e dal Gruppo Hera al 50% con sede negli uffici della Aversana Petroli, dei fratelli Cosentino. Società che, per ottenere il Certificato

Antimafia, ha impiegato cinque anni; e non per colpa della burocrazia, ma per le sentenze dei Giudici che, sulla base dei legami parentali, “rappresentano elementi, univoci e non contestati, da cui ragionevolmente può dedursi che sussisteva il pericolo di infiltrazione mafiosa”.

Nel giugno 2008, risulta che la Scr sia stata rappresentata nel Consiglio di Amministrazione di Hera Comm Med da Giovanni Cosentino, fratello dell'indagato Sottosegretario, nonché genero del boss Diana, oltre a Enrico Reccia, un allevatore di bufale, che fino al 2002 è stato presidente del collegio sindacale della Cooperativa Europa 2002, nella quale era Sindaco anche l'imprenditore Salvatore Della Corte, arrestato nel 2006 dal Ros e condannato a due anni e 4 mesi perché accusato di aiutare il clan Zagaria nei suoi affari al Nord.

La Calenia Energia Spa di Sparanise emette più di 1 milione di metri cubi l'ora di gas inquinanti, fra i quali una notevole quantità di ossidi di azoto che rappresentano, insieme ad altri gas, la causa principale delle piogge acide, responsabili di ingenti danni all'ambiente, agli allevamenti di bufale e ai prodotti agricoli, oltre all'essere determinanti nell'impoverimento del suolo.

I rapporti economici tra la società bolognese Hera Spa, la multiutility emiliana controllata da 180 comuni (in gran parte rossi) e la famiglia del politico di Casal di Principe Nicola Cosentino avevano portato dunque ad una plusvalenza di 9,3 milioni di euro incassata dalla società SCR grazie alla vendita dei terreni sui quali è sorta la centrale da 800 MW contro la quale si opponeva la popolazione locale.

È questa società che nel 2013 acquisisce la Ergonout e presenta la documentazione relativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)²⁴. La società civile, di risposta presenta le osservazioni alla richiesta AIA. Difatti le Mamme per la salute e l'ambiente il 2 dicembre 2013²⁵ intervengono nel procedimento in oggetto “d.lgs. n. 387/2003²⁶ art. 12 concernente l'autorizzazione all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da coincenerimento della potenza elettrica di 13,5 MW da fonti rinnovabili CSS/CDR/Biomasse”.

²⁴ L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3. aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

²⁶ Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”

Si invitano qui le autorità competenti a dar luogo alla procedura nella forma prevista dagli artt. 29 ter e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006 con particolare riferimento all'accesso agli atti e alla apertura dei termini per la presentazione di osservazioni sulla istanza. Questo perché si ritiene che l'impostazione data possa non essere corretta, e che ciò non costituisca mero errore formale ma determini una negazione/riduzione dei diritti di informazione e partecipazione, (previsti dalle norme applicabili ed in particolare dall'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006).

Il 7 aprile 2015 la Onlus presenta la seconda osservazione avente come oggetto Osservazioni inerenti la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, depositate il 13 luglio 2013 dalla società Herambiente S.p.a. e rese pubbliche in data 9 marzo 2015. Tra le numerose considerazioni effettuate, si ricordano le note relative l'aspetto ambientale, gli aspetti progettuali e gestionali per quanto concerne anche il CER 191212, il recupero energetico e la produzione dei rifiuti. Si chiedono chiarimenti in merito alle classificazioni dei rifiuti secondo i codici dell'elenco europeo e maggiori dettagli sulla capacità nominale e carico termico autorizzato.

Il 25 giugno 2015 le Mamme per la salute e l'ambiente propongono le osservazioni relative alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 19 maggio 2015 e sulla Conferenza dei Servizi del 29 giugno 2015. Un primo aspetto è costituito da un atto che modifica un'autorizzazione che non è stata ancora rilasciata nella sua forma dovuta e che pertanto non può essere modificata come prevede anche il decreto "Sblocca Italia" d.lgs. n. 133/2014²⁷. Si ritengono inoltre infondati i motivi per cui il gestore pretenda il rilascio della AIA entro il 7 luglio 2015 la cui fretta appare strumentale e finalizzata esclusivamente a cogliere le opportunità del d.lgs. n. 133/2014. L'osservazione viene fatta anche per una richiesta di nuovo procedimento VIA per l'impianto prima di ogni autorizzazione per l'incremento della capacità termica. La Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 14 luglio 2015 rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29 quater, comma 10 del Decreto Legislativo 152/2006 alla Società Herambiente S.p.a., alle condizioni di cui alla Relazione Istruttoria redatta da ARPA Molise, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata²⁸. La presente Autorizzazione

²⁷ Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"*.

²⁸ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Impianto di Coincenerimento di rifiuti non pericolosi denominato "WET Pozzilli(IS), 14/07/2015

Integrata Ambientale è rilasciata quale endoprocedimento della richiesta di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03.

Per quanto riguarda la struttura dell'impianto ci soffermiamo sulle caratteristiche essenziali. La dotazione impiantistica del sito è composta da installazioni di carattere produttivo destinate alla produzione di energia elettrica mediante combustione dei rifiuti, e dai macchinari di supporto, le cosiddette utilities.

L'impianto Herambiente S.p.a. (ex Energonut S.p.a) è sostanzialmente costituito dai seguenti elementi:

- area di ricevimento ed accettazione del CDR costituita da una pesa a ponte e da un ufficio accettazione e controllo che accerta la tipologia dei rifiuti in arrivo e il loro stato fisico;
- deposito di stoccaggio confinato in modo da costituire un ambiente chiuso con lo scopo di contenere sia la diffusione di polveri e/o cattivi odori sia le emissioni di rumore prodotte dalle operazioni di scarico del materiale;
- preparazione ed avviamento alla caldaia del combustibile, effettuato attraverso un sistema meccanico costituito da un'unità di accoglimento a letto oscillante su cui la pala gommata versa il combustibile e da un nastro trasportatore per il trasporto del combustibile dal deposito alla caldaia;
- griglia di combustione Martin, di costruzione tedesca, del tipo inclinato oscillante completa dei sistemi automatici di alimentazione del combustibile, di raffreddamento, di regolazione dell'aria di combustione e di misura delle temperature;
- caldaia per la produzione del vapore, della potenza di circa 47 MWt, costituita da camera di combustione, vaporizzatore, surriscaldatore ed economizzatore;
- turbina a vapore a condensazione, alimentata dal vapore prodotto dal generatore di vapore;
- un alternatore, montato in asse con la turbina a vapore;
- una torre di raffreddamento costituita da dodici celle per condensare il vapore scaricato proveniente dalla turbina a vapore;
- un impianto di demineralizzazione dell'acqua per renderla idonea all'uso nel generatore di vapore ed il relativo sistema acqua di reintegro;
- sistema di trattamento dei fumi costituito;
- sistema di evacuazione delle ceneri;
- sistema centrale di controllo (SCC) di rilevamento in continuo dei dati di esercizio;
- sistema di raccolta, pretrattamento e convogliamento all'esterno dei reflui dell'Impianto;
- sistemi antincendio.




Figura n. Planimetria sito impiantistico (Fonte: <http://ha.gruppohera.it/>)

Come detto in precedenza, l'intero impianto è sottoposto a monitoraggio ambientale, con la Determinazione Dirigenziale n. 287 1/07/2009 allo scopo di fornire un quadro completo della qualità ambientale del territorio limitrofo allo stabilimento ex Energonut, al fine di evidenziare eventuali fenomeni di inquinamento a carico delle matrici ambientali. Con l'attuazione di n. 25 stazioni di monitoraggio ambientale disposte in tutta l'area d'analisi che comprende tutto il nucleo industriale di Pozzilli (IS) e quindi i Comuni limitrofi. Il costo complessivo del Piano di monitoraggio è di 450.000 euro.




Figura n.3 Area di monitoraggio (Fonte: Piano di Monitoraggio Ambientale, pag.7)

Le principali fonti di inquinamento dell'area indagata sono costituite, oltre che dallo stesso impianto, anche dalle industrie presenti all'interno dell'area industriale stessa, dagli impianti di riscaldamento domestici presenti nelle aree urbane nonché dagli assi viari SS 85 Venafrana, SS 158 e Strada provinciale E 330-I Capriati-Prata, caratterizzati da intensi flussi di traffico, che costituiscono elementi di potenziali interferenze ed impatti sull'area indagata. In riferimento alle conclusioni e analisi dei risultati relativi all'anno 2012 si evince che vi è un livello di contaminazione in calo per numerosi elementi inquinanti come il vanadio, il manganese, il ferro, l'arsenico e il rame. Al contrario di quanto è accaduto per il cadmio ed il piombo che manifestano un incremento generalizzato nella maggior parte delle 25 stazioni di monitoraggio.

Il mercurio conferma la sua presenza in tutte le stazioni di monitoraggio, nell'ambito delle quali, tutti i valori del rapporto fra la concentrazione degli elementi dopo l'esposizione e la concentrazione dei campioni di controllo (EC), sono risultati maggiori di 1,75, a conferma di un significativo accumulo nei talli esposti di "Evernia prunastri"²⁹. I dati raccolti, comunque, non forniscono una valutazione quantitativa delle concentrazioni in atmosfera, ma consentono di valutare l'entità delle deposizioni in termini comparativi riscontrabili in più anni di indagine, dando informazioni sulla loro eventuale variazione nel tempo. La presenza del mercurio in tutte le stazioni di monitoraggio e nei due anni di indagine, rende necessario mantenere alto il livello di attenzione per l'intera area, al fine d'identificare in modo esaustivo la fonte emissiva.

V. LA CEMENTARIA COLACEM S.P.A.

La Cementeria Colacem S.p.A. è situata nel comune di Sesto Campano (IS), in località Carrera del Conte, SS.85 km 15, 700 e produce cementi, calci idriche, super plast e predosati utilizzati per la fabbricazione di calcestruzzo.



Figura n.4, Impianto Cementeria, ingresso da SS.85 (Fonte: www.google.maps.it)

²⁹ L'evernia Prunasti è chiamato anche "muschio di quercia" ed è un lichene che ricopre i rami degli alberi.

Per avere una visione globale dell'iter storico dell'impianto è idoneo soffermarci sul passaggio d'impresa. La Cementeria è proprietà della Nuove Industrie Molisane Srl (N.I.M.) fino al '99 quando ha già chiesto il piano di finanziamento al fondo CIPE.

Il 22 giugno 1999 si sottoscrive il “Contratto d'area per il Molise Interno” che prevede la realizzazione di un pacchetto significativo di iniziative imprenditoriali³⁰. Il finanziamento previsto dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è parte del fondo di cui la NIM ottiene 72.395.50 di vecchie lire per l'adeguamento dell'impianto in un tempo stabilito di 48 mesi. Come segnalato dalla Europrogetti e Finanza S.p.A. nella relazione istruttoria, il programma viene presentato dalla ditta N.I.M. Srl sulla base della vigente normativa comunitaria³¹.

Nel 2000 la Nuove Industrie Molisane Srl effettua la fusione mediante incorporazione della Colacem S.p.A., produttore e distributore di cemento su larga scala in Italia e nel resto del mondo. In Italia Colacem S.p.A. è presente con dodici unità produttive, di cui sette a ciclo completo: Ghignano, Rassina, Pelago, Sesto Campano, Galatina, Caravate, Modica, Ragusa e Salone. Inoltre ha 3 terminal portuali a Savona, Mestre e Ravenna ed ha sede legale a Gubbio. Le unità produttive sono presenti anche in altri paesi del mondo come in Tunisia, Repubblica Dominicana, Canada, Abania e altri terminal per il commercio globale.

Nella piana di Venafro dal 1928 esiste il “Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro”³² con lo scopo di dedicare risorse finanziarie ed umane per la bonifica del territorio realizzando opere per utilizzare ogni risorsa agricola, urbana e industriale. Questo Consorzio ad oggi raggiunge un'estensione di 10.509 ettari suddivisi in dieci comuni, di cui anche Sesto Campano dove è situato l'impianto.

Nel 1993, con provvedimento n. 638 il Consorzio autorizza la N.I.M. Srl a scaricare nel fosso della Strada di bonifica (denominata “Carrera del Conte”) le acque chiare provenienti dalle grondaie e dai piazzali circostanti i fabbricati. L'autorizzazione viene rinnovata dieci anni dopo sotto la proprietà Colacem S.p.A. a seguito di richiesta di rinnovo con concessione n. 2157 di prot³³.

³⁰ Il presente contratto riguarda le 37 Iniziative Imprenditoriali per 391.489,3 mld di lire di investimenti e 1373 addetti. Le iniziative sono in parte finanziate dalla legge 488/92 ed in parte con i fondi CIPE dedicati ai contratti. Le parti contraenti si impegnano a collaborare, ciascuna secondo le proprie competenze al potenziamento delle infrastrutture dell'area,, in conformità agli obiettivi indicati nel documento per l'attivazione del contratto d'area del 9 dicembre 1998. In particolare, le parti si impegnano a favorire la realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali specificamente destinati al servizio delle iniziative oggetto del presente contratto.

³¹ E quindi Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'intervento 98/C, 107/5, punto 2.1, G.U. C.E. del 7 aprile 1998, risulta avere le caratteristiche che impongono la notifica alla U.E

³² Consorzio di bonifica della piana di Venafro, <http://www.bonificavenafro.it/>

³³ Provvedimento n. 638/1993 Consorzio di Bonifica della piana di Venafro integrato nel n.1647 di prot. 2012

Il 26 febbraio 2004 la Colacem chiede l'acquisto degli atti di Consorzio e con nota n. 26 chiede allo stesso una nuova concessione allo scarico di acque meteoriche derivanti dal proprio stabilimento nei fossi di bonifica fiancheggianti le strade consortili, specificando che i punti di scarico sarebbero diventati 6. Il Consorzio, al fine di concedere la richiesta, inoltra alla ditta la presentazione di idonea documentazione integrativa relativa alla portata ed alla sezione degli scarichi oggetto della richiesta. Si chiede inoltre di presentare il Piano di Gestione e di manutenzione dei sistemi di depurazione dal quale risulti una dettagliata descrizione delle modalità organizzativo-gestionali e degli accorgimenti tecnico/strutturali predisposti per evitare la contaminazione delle acque di prima pioggia.

Vengono poi indicate dal Consorzio tutte le indicazioni inerenti la gestione dello scarico delle acque: analisi con cadenza annuale delle acque reflue, in conformità del d.lgs. n. 152/2006, mantenendolo accessibile agli organi di vigilanza, e periodica manutenzione alla vasca di prima pioggia. Le Mamme per la salute e l'ambiente inviano una serie di richieste agli enti locali sulla trasparenza in merito alla salvaguardia della salute pubblica. Le richieste vengono inviate a tutte le autorità competenti, uffici, organi e comuni presenti sul territorio richiedendo quindi quali accorgimenti siano stati adottati per la salvaguardia dell'ambiente circostante.

Nel 2007, con Determinazione Provinciale n. 171, la Colacem S.p.A. ottiene l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 133/2005 quale impianto di coincenerimento. Questa autorizzazione riguarda il recupero energetico di una quantità di 25.000 t/a di combustibile da rifiuto (CDR). Il limite quantitativo suddetto è stato fissato, rispetto alle precedenti autorizzazioni³⁴ che indicavano una quantità fino a 65.000 t/a di CDR coinceneribile. La riduzione delle quantità è stata definita per evitare gli obblighi conseguenti alla entrata in vigore del d.m. n. 186 del 5 aprile 2006³⁵.

Il 25 luglio 2007, come si evince dalla relazione istruttoria tecnica AIA 29/06/2015, la società presenta domanda di autorizzazione integrata ambientale con prot. 6081 all'Assessorato all'Ambiente della Regione Molise. Va indicato che la D.P. n. 171 del 27 dicembre 2007 è esplicitamente valida fino alla data di acquisizione dell'AIA. La Regione Molise non avvia la procedura richiesta e per sei anni la Colacem opera senza Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le Mamme per la salute e l'ambiente, il 10 novembre 2008 effettuano la *“Valutazione di reperti ambientali tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi*

³⁴ ex art. 31-33 del Dlgs 22/97 ora artt. 214-216 Dlgs 152/06, c.d. “procedura semplificata”

³⁵ che, introducendo l'allegato 4 nel DM 5.02.1998, aveva individuato delle soglie quantitative al di sopra delle quali non è utilizzabile la cosiddetta “procedura semplificata”.

a raggi X” presso la Nanodiagnostic Srl con sede a San Vito di Spilamberto (MO). L’indagine si avvale principalmente di un FEG-ESEM (Field Emmission GUN Environmental Scanning Electron Microscope), cioè un microscopio elettronico a scansione ambientale a emissione di campo.

Offre così la possibilità di osservare campioni biologici in “wet mode”, vale a dire in condizioni di normale idratazione. Sono stati analizzati due materiali: foglia di fico e cemento in polvere. I prelievi sono stati effettuati in data 11 settembre 2008, sulla particella di terreno riportata in catasto del Comune di Venafro (IS) al Foglio n. 44, particella n.86. La metodica è risultato del progetto comunitario europeo QLRT-2002-147 (Nanopathology) e permette di valutare anche la presenza di particelle di dimensioni nanometriche. Sulla foglia di fico sono state rinvenute numerose particelle di diversa natura, alcune sono dei silicati, altre sono delle particelle di Ferro e altre di Calcio e Zolfo.

Nel caso in questione si può notare che le polveri silicatiche identificate sono molto comuni nell’ambiente, essendo il Silicio Ubiquitario e rappresentando per diffusione il secondo elemento più comune in massa nella crosta terrestre. Nonostante questa nota possono esserci zone che lo contengono in maggior concentrazione come per esempio fornaci o industrie ceramiche, ma può essere contenuto anche nei cementi come riempitivo di matrice. Le particelle di Ferro hanno forma sferica e identificata come provenienti sicuramente da una combustione.

Come si afferma nelle conclusioni della valutazione, “l’analisi sul cemento (di tipo pozzolanico), ha riscontrato la presenza essenzialmente di particelle di diversa natura a base di: ferro, stronzio, silicio e calcio. Contengono anche particelle di Uranio e Torio ma con questa sola analisi non si riesce a identificare univocamente l’origine della particella che potrebbe essere naturale ma anche antropica”³⁶.

L’ARPA Puglia, su commissione di Arpa Molise, con rapporto di prova 4496/09 dell’8 febbraio 2010 e 4497 del 25 ottobre 2010, ha reso noti i risultati di rilievi alle emissioni di microinquinanti. Tra questi rilievi³⁷ sono comprese le diossine (PCDD/F) la cui concentrazione, presso il punto di emissione A1 – linea di cottura clinker – della COLACEM Spa di Sesto Campano, è risultata elevata. La concentrazione misurata è stata pari a 0,1229 nanog/Nmc PCDD/F I-TE a fronte di un limite (DLgs 133/05) di 0,1 nanog/Nmc.

³⁶ “Valutazione di reperti ambientali tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X”, pag. 29, 10/11/2008

³⁷ Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, RP 4496/09

Il laboratorio commenta il dato in questo modo: “il parametro PCDD/F (Tossicità equivalente), tenuto conto dell’incertezza di misura³⁸ e quindi al netto della stessa, risulta inferiore al Valore Limite di Emissione (VLE) previsto dal d.lgs. n. 133/05 ”.

Sono diversi i documenti che hanno trattato della questione come quelli redatti dalla Commissione Nazionale istituita dal Ministero dell’Ambiente e licenziati il 15 aprile 2003 e le Linee Guida ISPRA “L’analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura”, edizione 2009. Il mancato rilascio della AIA, determina che le attività di monitoraggio, ancorché effettuate con le modalità e per i parametri indicati dalle norme applicabili, non possono esplicitare pienamente la loro funzione che sono anche di tutela dell’ambiente e delle popolazioni esposte in quanto permetterebbe interventi correttivi e/o di approfondimento analitico per avere certezza del mancato superamento del limite (tanto più quando si tratta di misurazioni discontinue, ripetute solo 3-4 volte l’anno).

Il 2 luglio 2013 le Mamme per la salute e l’ambiente presentano le osservazioni in merito al procedimento AIA (attivato solo nel 2013). Si chiede preliminarmente la sospensione della procedura, per incompletezza della documentazione³⁹, fino alla messa a disposizione di tali dati impropriamente sottoposti a vincolo di riservatezza per il pubblico. Esattamente 7 giorni dopo viene sospesa l’Autorizzazione Integrata Ambientale nella sede dell’Arpa Molise di Campobasso ove si richiede nuova documentazione integrata alla domanda dalla società in questione. La Regione presenta una transizione verso un nuovo modello energetico attraverso il Documento Preliminare al Programma Energetico Ambientale Regionale reso noto il 29 maggio contenente le linee guida e le strategie per un ambiente rinnovabile. Il 29 giugno 2015 si tiene la Conferenza dei Servizi presso la sede dell’Arpa Molise di Campobasso per il rilascio dell’AIA e tariffa istruttoria della società in questione.

³⁸ L’incertezza è stata infatti indicata in “ $122,9 \pm 36,7 \text{ pg TE/Nmc}$ ” (30 % del valore misurato), infatti sottraendo 0,036,7 nanog/Nmc dal valore misurato si ottiene 0,0862 ng/Nmc, un valore inferiore del 14 % rispetto al VLE. Va però evidenziato che l’incertezza, caratteristica di ogni complessa procedura analitica (dal prelievo, alla conservazione dei campioni alla analisi vera e propria), significa che il valore “reale” non è puntuale ma si colloca in un range di valori tutti plausibili. Un range che ha un margine inferiore (valore analitico – incertezza) e un margine superiore (valore analitico + incertezza); infatti l’incertezza del dato in questione viene espressa come segue “ $122,9 \pm 36,7 \text{ pg TE/Nmc}$ ”, il valore reale si colloca tra un minimo di $122,9 - 36,7 \text{ pg} = 86,2 \text{ pg}$ (0,0862 ng) e un massimo di $122,9 + 36,7 \text{ pg} = 159,6 \text{ pg}$ (0,1596 ng). La conformità di un dato non si esprime esclusivamente in termini di individuazione del margine inferiore del range e confronto con il valore limite prescritto. La gestione delle incertezze nelle misurazioni è oggetto di linee guida sulle migliori tecnologie disponibili ovvero è parte delle valutazioni e delle prescrizioni in sede di rilascio di AIA.

³⁹ D.Lgs. 152/2006, art. 29 ter, comma 4

Con le osservazioni presentate dagli attori della società civile e con la presa visione della recente messa in mora per l' NO₂ della Commissione Europea nei riguardi dell'Italia (che interessa anche il territorio molisano), si esplicitano le seguenti regole.

- ✓ una capacità nominale pari a 4.16 tonnellate/ora nel caso di utilizzo del CSS codice CER 191210 di “potere calorifico inferiore (P.C.I.) non inferiore a 15.000 kJ/kg, contenuto di CI medio ≤ 1.0 % s.s, contenuto di Hg mediana ≤ 0.03 mg/MJ t.q. ed 80° percentile ≤ 0.06 mg/MJ t.q ;
- ✓ un carico termico nominale minimo pari a : 62400 MJ/h.

Si afferma, inoltre, che lo SME esistente, entro il 1 gennaio 2016, deve essere adeguato per la misura in continuo ed automatico della concentrazione dell'NH₃ nei fumi in uscita al camino E6. Viene poi stabilito per l'SO₂ il limite giornaliero di 100 mg/Nm³ ed il limite annuale di 50mg/Nm³, e che il limite per i PCB-DL di 0.05 ngTEQ/Nm³ dovrà essere rispettato dal 1 gennaio 2017. Per SiO₂ e CN viene stabilito che i limiti saranno fissati dopo 6 mesi dal rilascio dell'AIA.

Il nuovo punto di emissione “capannone stoccaggio CSS” dovrà essere realizzato entro e non oltre un anno dal rilascio AIA, e per il camino “capannone stoccaggio CSS” e camino “termoretraibile reparto insaccamento” si dispone che i controlli siano effettuati anche da Arpa Molise. Per quanto riguarda il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali devono essere realizzati entro il 1 gennaio 2018. Infine in merito alla trattazione dell'incertezza di misura, si esplicita che è riferita solo alla incertezza analitica, vale solo per i campionamenti discontinui e che con il rilascio AIA questa incertezza deve essere gestita al fine di determinare la conformità ai valori limite delle emissioni. In data 6 luglio 2015 si conferisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Colacem S.p.A con protocollo iniziale n. 76909/2015.

VI. I RISCHI PER LA SALUTE

Il comitato delle “Mamme per la salute e l'ambiente” aveva presentato, il 27 novembre 2009⁴⁰, un esposto alla Procura della Repubblica di Isernia riguardo i rischi per la salute legati all'impianto della Colacem. Già in precedenza però, il 23 giugno 2005, si chiedeva con racc. a/r del 24.10.2005 alla stessa Arpa Molise, che aveva attivato le centraline per il controllo dell'aria, e ad altri Organi, di conoscere, ai sensi della legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i dati raccolti dalle centraline di Venafro. Ed

40 Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus, *Esposto alla Procura di Isernia*, 27/11/2009.

ancora, con racc. a/r del 30.03.2007, si chiedeva all'Assessore alla Sanità della Regione Molise, dott. Ulisse Di Giacomo, informazioni in merito agli accorgimenti adottati dalle autorità pubbliche per la tutela e salvaguardia della salute pubblica dei cittadini di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli, vivendo gli stessi in una zona interessata dalla presenza di un cementificio, la Colacem, un inceneritore, l'Energonut, ed una arteria ad alta percorrenza. Si chiedeva anche di conoscere i dati relativi al Registro dei Tumori della Regione Molise. Essendo venuti a conoscenza del fatto che lo stesso era stato, in qualche modo, finanziato dalla Regione.

Ancora, in data 2 febbraio 2005, un gruppo di cittadini di Venafro e comuni limitrofi, firmatari di una petizione, preoccupati per la propria salute e per quella dei loro figli, inviavano, a mezzo racc. a/r una richiesta di informazioni all'Arpa Molise, al Presidente multizonale di Igiene, al Direttore Dipartimento Sanità Pubblica, alla Provincia, alla Regione, alla Procura della Repubblica di Isernia e ad altri Organi, allo scopo di conoscere gli interventi adottati per la salvaguardia della salute pubblica in un'area, quella adiacente il Comune di Venafro, su cui insiste un ampio nucleo industriale, un cementificio tra i più grandi d'Europa e un'arteria ad alta percorrenza. Alla documentazione si allegava anche lo studio MISA 2 - Metanalisi italiana sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico coordinato dalle università di Firenze, Padova, Torino, che mette in relazione inquinamento e aumento di determinate patologie.

In data 18 marzo 2005, il Comune di Venafro comunica di aver messo a disposizione dell'Arpa Molise propri siti per l'installazione di n. 2 centraline per il monitoraggio dell'ambiente, affermando, inoltre, che le centraline erano in funzione.

In data 23 giugno 2005, l'Arpa Molise, in contraddittorio rispetto alla risposta del Comune di Venafro, comunica che pur avendo posizionato 2 centraline per il monitoraggio dell'aria, i dati del predetto monitoraggio non erano ancora disponibili, in quanto, per problemi vari, la ditta aggiudicataria della gara non aveva ancora proceduto alla consegna della rete.

Le Mamme per la Salute e l'Ambiente decidevano quindi di commissionare, a proprie spese, analisi sul territorio. A tale scopo vengono richiesti agli Enti tutti i dati a ciò necessari e ai dirigenti di Energonut e Colacem di venire in possesso dei dati relativi alle loro attività in merito ad emissioni e gestione di materiali di risulta. I dirigenti rimandano però all'Arpa Molise il compito di fornire la documentazione attestante le emissioni, immissioni, gestione ceneri, scorie filtri, acque etc., nonché dati relativi alle analisi ambientali, all'approvvigionamento idrico e CDR, con relative certificazioni e ogni tipo di autorizzazione relativamente alla Energonut, dal momento che la stessa non aveva

proceduto ad eseguire la VIA preventiva (Documento da cui si sarebbero potuti acquisire tutti i dati).

Vengono inviate richieste analoghe anche alla Regione Molise, Assessore all'Ambiente con racc. a/r del 31 gennaio 2008. In data 15 febbraio 2008 l'Arpa Molise, con e-mail, in risposta alla racc. a/r del 30 gennaio 2008, rappresentava di non essere in grado di fornire i dati relativi all'Energonut perché era in corso un accertamento la cui relazione, al momento incompleta, sarebbe stata disponibile di là a qualche giorno, previa attivazione della relativa procedura di accesso agli atti. Stesse difficoltà per le informazioni sulla ditta Colacem, anch'essa, come l'Energonut, sprovvista di Via preventiva. Si chiedeva di conoscere tutti i dati relativi alle emissioni, alle modalità di abbattimento delle sostanze inquinanti, nonché i quantitativi di sostanze inquinanti di CDR (combustibile derivato da rifiuti) o altro combustibile che la ditta in oggetto è autorizzata a bruciare.

La Regione Molise, con racc.te a/r del 20 e 21.12.2008, inviava parziale ed insufficiente documentazione relativa agli stabilimenti Energonut e Colacem. (allegati nn. 13 e 14). Intanto, in data 5 febbraio 2008, le Mamme per la Salute e l'Ambiente, erano state ricevute da un responsabile della Colacem, il quale chiedeva di inoltrare per iscritto le richieste fatte in quella sede. Con racc. a/r del 27 febbraio 2008, si chiedevano alla Colacem i dati relativi alle emissioni, gestione ceneri, scorie, filtri acque, nonché quantitativi di CDR o altro combustibile che la ditta era ed è autorizzata a bruciare, necessitando di dati oggettivi per far eseguire, a proprie spese, studi scientifici sull'area del circondario venafano. La Colacem, a mezzo del direttore dello stabilimento, rispondeva, con nota dell'11 marzo 2008, dichiarando di essere a disposizione per illustrare il processo produttivo della ditta, ma, specificava che, i dati del monitoraggio sono "inevitabilmente soggetti al grado di riservatezza per gli aspetti della proprietà industriale e intellettuale".

Tale affermazione è in contrasto con il D.lgs. n. 195 del 19 agosto 2005 che all'art. 5, titolato "Casi di esclusione del diritto di accesso", al comma 4, dice espressamente: "nei casi di cui al comma 2, lettera d-f-g e h, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente". A proposito dei rapporti intercorsi tra le Mamme per la Salute e l'Ambiente, le quali, rappresentano gli interessi dell'intera collettività, e le ditte Energonut e Colacem, ci si chiede se l'osannata trasparenza delle aziende, dichiarata più volte a mezzo stampa dai massimi dirigenti della Colacem e della Energonut al fine di rassicurare l'opinione pubblica sulla assoluta non pericolosità delle loro attività, sia confermata dai fatti descritti.

Nel novembre del 2008, le Mamme per la Salute e l'Ambiente chiedevano al Presidente della Provincia ed al Responsabile Provinciale del settore Ambiente di Isernia, al Presidente della

Regione Molise e all'ing. Campana, copia di tutte le autorizzazioni rilasciate dall'Ente alla ditta Energonut, alla Colacem ed alla discarica Tufo Colonico, ai sensi della legge n. 241/90 (sarebbe utile capire in modo chiaro ed inequivocabile con quali formalità vengono trasportate e poi stoccate le polveri provenienti dall'inceneritore e portate nella discarica di Tufo Colonico). A tali richieste la Regione Molise, a mezzo del responsabile del Servizio Ambiente, ing. Antonio Campana, provvedeva ad inviare al comitato tre distinte lettere, nelle quali, pur impegnandosi a fornire solo alcuni tra i dati richiesti, quindi incompleti ed insufficienti ai fini prefissati, evidenziava, per molti aspetti, la poca disponibilità dell'Ente nell'andare incontro all'esigenza dei cittadini di essere informati.

Per meglio comprendere i dati che in seguito si riporteranno, relativi all'inconsistente monitoraggio effettuato nella zona interessata è doveroso, a questo punto, specificare brevemente alcuni aspetti riguardanti l'inquinamento che potranno, insieme agli allegati, dare una più corretta chiave di lettura.

Da qualsiasi combustione derivano polveri inquinanti sotto forma di piccole particelle classificate in PM 10 (polveri con diametro uguale o inferiore a 10 micron), PM 2.5 (polveri fini con diametro uguale o inferiore a 2.5 micron) e PM 0.1 (polveri ultra fini con diametro uguale o inferiore a 0.1 micron). L'insieme di queste polveri è detto particolato. I particolati, detti anche nanoparticelle, una volta prodotte, restano sospese in aria per molto tempo, anche per mesi, quindi vengono respirate, arrivano fino agli alveoli e grazie alle loro dimensioni ridotte entrano nel circolo ematico, restano sospese nel plasma o penetrano nei globuli rossi e raggiungono così tutti i tessuti causando delle mutazioni con conseguente cancerogenesi cellulare. Inevitabilmente, poi, le particelle sospese in aria, cadono sul suolo e restano sulla superficie o penetrano, per qualche frazione di millimetro, negli ortaggi e sull'erba da foraggio, quindi, entrano nella catena alimentare, raggiungono i villi intestinali ed entrano nel torrente ematico, penetrano nei globuli rossi e raggiungono, attraverso questa seconda via, tutti i tessuti. Gli inceneritori producono quantità enormi di polveri fini ed ultra fini.

Nel territorio della Piana di Venafro insistono due inceneritori: l'Energonut ed il cementificio Colacem che incenerisce anche CDR. Durante l'incenerimento si possono creare composti più tossici rispetto a quelli immessi nell'inceneritore. Nel caso dei rifiuti, l'esatta composizione delle emissioni varia con il tipo di rifiuto che viene bruciato in un dato momento, con l'efficienza dell'impianto e con le misure di controllo dell'inquinamento posto in essere. È noto, dalla chimica ambientale, che alcuni inquinanti, estremamente nocivi per la salute, sono inquinanti secondari non prodotti dalla combustione ma generati dall'interazione fra inquinanti primari derivati dalla

combustione e le radiazioni solari. Gli inquinanti secondari nascono in quantità enormi, ben lontano dal camino delle fabbriche, ed è quindi evidente che un filtro posto lungo il camino potrà catturare le polveri primarie filtrabili, ovvero le più grandi e solo quelle. Occorre, inoltre, sottolineare che le polveri primarie filtrabili costituiscono una frazione assolutamente minoritaria delle polveri emesse e che i vari inquinanti non addizionano i loro effetti in maniera aritmetica, ma agiscono in maniera sinergica con effetti impossibili da pronosticare perché si ignora che cosa effettivamente esca dal camino. Questo vale soprattutto per i rifiuti, perché i rifiuti inceneriti sono di natura e composizione continuamente variabile.

Anche disponendo dei codici CER non sarebbe possibile pronosticare le combinazioni chimiche che scaturirebbero. Queste polveri si accumulano in modo insidioso nel corpo umano con gravi effetti per la salute anche se ci si espone a basse concentrazioni. La nocività delle nanoparticelle è testimoniata da numerosi studi scientifici ed è stata deliberata nel marzo del 2009 dal Presidente della Repubblica con decreto n. 37 con cui lo Stato Italiano ha riconosciuto le infermità causate dall'esposizioni alle nano particelle di uranio impoverito. La legge valuta le polveri dal punto di vista gravimetrico, cioè pesandole. Una valutazione del genere non dice nulla sulle loro dimensioni. Si è visto che le polveri più sono piccole e più sono nocive alla salute; le nanopolveri entrano persino 11 nel DNA. Potrebbe accadere, per esempio, che un metro cubo contenga tutte polveri di 10 μm di diametro, o tutte di 2,5 μm , o tutte di 0,1 μm , o tutte di diverso diametro tra di loro senza che il peso totale cambi. Cambia, invece, e di molto, l'effetto che tali particelle hanno sulla nostra salute.

Sarebbe utile suddividere le particelle sospese per dimensione e sapere, non quanto pesano, ma quante ce ne sono in un metro cubo. L'ampia serie di sostanze chimiche che sono prodotte dalla combustione comprende il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, più di cento composti organici volatili (COV), le diossine, gli idrocarburi policromatici, i policlorobifenili e i funari. Le diossine sono sostanze altamente tossiche per l'organismo, nel 1997 l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro riconosceva l'effetto cancerogeno per l'uomo della tetra-cloro-dibenzo-para-diossina, una diossina che si forma prevalentemente tra i 400° e gli 800° C (gamma di temperature ovviamente presente nell'impianto tra zona di combustione e uscita dei fumi) ogni volta che si bruciano composti organici in presenza di cloro, come è il caso della combustione dei rifiuti. Nel 2001 l'Unione Europea indica la dose tollerabile giornaliera pari a 2 picogrammi/chilo, ciò significa che per un adulto di 70 chili è opportuno non assumere più di 140 picogrammi di diossine al giorno, (un picogrammo equivale ad un milionesimo di milligrammo). Tale limite, però, è meramente

legale, mentre dal punto di vista medico non è stata mai individuata una quantità tollerabile dall'organismo umano, senza conseguenze.

È scientificamente provato che gli inceneritori immettono diossina nel territorio in cui operano, concentrando nella fase di accensione e spegnimento degli impianti di incenerimento la maggior fuoriuscita di diossina. È inoltre dimostrato il fenomeno del bioaccumulo delle diossine lungo la catena alimentare. Il foraggio che cresce su di un terreno contaminato, concentra nei suoi tessuti le diossine a concentrazioni maggiori di quelle del suolo. L'ultimo anello della catena alimentare è rappresentato dai nostri figli che, durante l'allattamento al seno materno, assorbono anche le diossine che la mamma ha accumulato. Alla luce di quanto descritto appare evidente che la Via (Verifica Impatto Ambientale) preventiva, debba essere necessariamente effettuata da tutte le attività ad alto impatto ambientale, quali, nel nostro caso, Energonut e Colacem, poiché essa rappresenta uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, allo scopo di evitare fin dall'inizio l'inquinamento. Così non è stato nella nostra zona.

Le attività di Energonut e di Colacem sono state autorizzate senza una VIA. Anche se l'Energonut oggi ha provveduto ad ottenerla per avere l'autorizzazione a bruciare 80.000 tonnellate in più di CDR, per anni, ne ha bruciate 20.000 senza valutare, preventivamente, l'impatto che ciò avrebbe avuto sull'ambiente. Inoltre questa VIA è stata centrata prevalentemente sulle procedure di ordine amministrativo e non esiste un modello complessivo per l'insieme degli impatti di tutte le fonti inquinanti, in particolare dell'attività del cementificio Colacem, a fronte della situazione d'insieme dell'aria. Non si può quindi prescindere, in tale contesto, dalla valutazione di impatti cumulativi CEA. È violato in tal modo anche il diritto all'applicazione del principio di precauzione che non si basa sulla disponibilità di dati che provano la presenza di un rischio, ma sull'assenza di dati che assicurino il contrario. Occorre sottolineare che l'onere della prova riguardo l'innocuità dell'impianto spetta ai gestori dell'impianto stesso: in mancanza di quella prova l'impianto non può funzionare.

Il Registro dei tumori è intanto inattivo, non esiste un monitoraggio serio delle immissioni di inquinanti nell'aria, e, se tutto ciò fosse falso, la verità non è dato saperla. Le centraline dell'Arpa, presenti nel territorio, a cui i dati fanno riferimento, nulla dicono della presenza di diossina o del quantitativo numerico delle nanopolveri più piccole, quindi più pericolose di quelle grandi, ma pesano solo le PM10. Dall'analisi dei pochi dati ottenuti, e precisamente dei primi, relativi al monitoraggio Arpa anno 2006-2007, si evidenzia la discontinuità delle rilevazioni e la presenza di picchi notturni nella emissione di particolato. Inoltre, si nota che i dati non coprono tutto l'anno

solare, esistono infatti, lassi di tempo, anche molto lunghi in cui essi sono assenti; praticamente questi monitoraggi forniscono dati parziali.

Per queste ragioni emerge una situazione difficile, infatti, non è possibile, al cittadino, verificare se i limiti annuali siano stati superati, ma, si può notare, come, concentrazioni altissime di PM10 che mettono a rischio la popolazione aumentano vistosamente nelle ore notturne, quando il traffico veicolare diminuisce. Nelle rilevazioni successive vi è ancor di più, tanto da alimentare inquietanti interrogativi nel notare che essi risultano in qualche maniera alterati.

Per maggiore comprensione va specificato che il d.l. n. 60 del 2 aprile 2002 fissa 2 limiti accettabili di PM10: il primo di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, come valore medio misurato nell'arco di 24 ore da non superare più di 35 volte all'anno (per anno si intende anno solare) e dal 1 gennaio 2010 da non superare più di 7 volte all'anno; il secondo di 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ come valore medio misurato nell'arco di un anno, tale valore, dal 1 gennaio 2010, non potrà superare i 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Gli ultimi dati raccolti, scaricati direttamente dal sito dell'Arpa, relativi al monitoraggio della qualità dell'aria, appaiono evidentemente inattendibili, come già sostenuto, ma, addirittura, sconcertanti! L'aggiornamento relativo alla data del 8 gennaio 2009 registra n. 34 sfioramenti di inquinanti. In data 15 gennaio 2009 (7 giorni dopo) si registrano n. 6 sfioramenti che rimangono costanti per una settimana. In data 5 febbraio 2009, se ne registrano n. 12; a seguire, nelle date 12 febbraio, 26 febbraio, 1, 3 e 5 marzo 2009 risultano n. 14 sfioramenti. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, fatta eccezione per i dati iniziali che vedono 34 sfioramenti alla data del 8 gennaio 2009 ridotti (cosa matematicamente impossibile) a n. 6 il 15 gennaio 2009. Pur volendo interpretare i 34 sfioramenti del 8 gennaio 2009, come dati riferibili all'anno solare 2008 erroneamente riportati sul WEB fino al gennaio successivo, per ben 8 giorni, ci si chiede se tale errore sia da contemplare in una scrupolosa e attenta divulgazione di dati estremamente importanti, sia per i temi trattati, sia perché risultano essere gli unici dati messi a disposizione di una intera collettività che si interroga da quasi 5 anni e che continua a vedere ammalare, e, troppo spesso, morire i propri figli.

Ma ciò che lascia esterrefatti è la rilevazione dei dati nel periodo successivo: il giorno 5 marzo 2009 dal sito dell'Arpa Molise si evince che la centralina registra 14 sfioramenti; il giorno 8 marzo 2009, tre giorni dopo, magicamente si riducono a 7 (dove sono finiti gli altri 7); questo valore rimarrà costante nelle date 16, 18, 23, 24, 25 e 30 marzo e 1 aprile 2009 per aumentare, come può risultare matematicamente corretto, fino a 28 sfioramenti in data 24 giugno 2009. Ma non è finita qui: il giorno 12 luglio 2009, a distanza di 18 giorni, gli sfioramenti da n. 28 ridiventano n. 7. Risulta

comprensibile a tutti che se la conta degli sforamenti la si fa in considerazione di un arco di tempo compreso in un anno solare, è impossibile che, contandone 28 fino al giugno di quell'anno, a luglio dello stesso anno questi diventino 7. A tal proposito non può essere plausibile alcuna giustificazione, alla luce dell'importanza che ciò riveste riguardo ai temi sin qui trattati. La stessa incongruenza, documentata solo in parte, si ripete molte volte durante l'anno. Da quanto rilevato, che è tutto ciò che è dato sapere alla collettività, si evince che, l'unico monitoraggio messo in essere nel nostro territorio, se pur gravemente insufficiente a misurare in completezza il grado di salubrità del territorio in cui vivono migliaia di persone, come sopra specificato, è completamente privo di valore scientifico.

Nella Piana di Venafro in cui il registro tumori è inattivo e dove non esistono studi epidemiologici, la gente si trova a combattere ogni giorno con un aumento preoccupante di patologie allergiche e respiratorie (i bambini della zona ne sono quasi tutti affetti, e le mamme lo sanno bene al di là dell'esistenza o meno di dati ufficiali), oncologiche e cardiache (negli ultimi 2 anni troppe giovani donne ne sono morte), strettamente legate alla presenza di impianti che immettono nel territorio diossina, metalli pesanti, nanoparticelle tossiche.

Nonostante le evidenti difficoltà, soprattutto nel reperire tutti i dati delle emissioni di tutti gli impianti presenti nel territorio (le loro ricerche sono partite dalle 2 principali aziende, ma l'intento era di analizzarle tutte) per commissionare analisi ad ampio spettro, le Mamme per la Salute e l'Ambiente hanno pensato di procedere per gradi facendo piccole analisi mirate, per avere qualche prima risposta, e, autotassandosi, hanno dato incarico alla azienda Nanodiagnosics, responsabile dott. Montanari, di redigere una perizia giurata, allo scopo di analizzare una foglia di fico, prelevata in un terreno sito in agro del Comune di Venafro, censito al catasto al foglio 44, particella 86, e la polvere di cemento proveniente dallo stabilimento Colacem. Le risultanze non sono affatto positive in quanto sulla foglia di fico, oltre a rinvenire numerose particelle di diversa natura, alcune sono silicati, altre di ferro, di calcio e di zolfo la cui provenienza può essere varia, la presenza di particella di ferro con titanio e manganese, a detta del dott. Montanari, è particolare ed insolita per un inquinamento urbano; una combinazione simile può provenire solo da una fusione causale e non controllata e che, in questa ottica, potrebbe prendere corpo l'ipotesi di un mescolamento di ceneri da inceneritore nel cemento di una vicina fabbrica. La perizia giurata, riguardante le analisi eseguite sulla foglia, conclude rappresentando che l'inquinamento sulla foglia di fico induce a prendere precauzioni per l'ingestione di prodotti dell'orto e della agricoltura cresciuti nella zona in cui tale inquinamento esiste, zona che può essere accertata con un grado accettabile di precisione. Per quanto riguarda, invece, le analisi del cemento, è emerso che lo stesso contiene, tra l'altro, anche

uranio e torio, elementi notoriamente radioattivi, ma, che, rileva il dott. Montanari, con una sola analisi, non si riesce ad identificare l'origine della particella, sarebbe, quindi, necessario seguire tutto il ciclo di produzione del cemento, con particolare riguardo al controllo delle ceneri provenienti da fonti diverse (dette ceneri potrebbero provenire anche dallo stesso stabilimento che, bruciando rifiuti, potrebbe smaltire le derivanti ceneri mescolandole al cemento).

È di fondamentale importanza capire quali sono le numerose sostanze cancerogene, mutagene e tossiche, riversate nell'ambiente, con un riflesso inevitabile sulla salute. Si hanno prove che certe sostanze siano all'origine di leucemie e linfomi, tumori al seno e alla prostata, e si conducono studi che vedono un collegamento tra inquinamento ed aumento di patologie come il Parkinson, l'Alzheimer, il diabete di tipo 2 e l'autismo nei bambini; vi è una vera e propria "pandemia silenziosa in piena esplosione".

VII. CONCLUSIONI

Data la complessità dei conflitti ambientali analizzati, e le numerose richieste da parte di cittadini e comitati sul territorio, si vogliono consigliare delle proposte di policy atte a migliorare e proteggere l'intera piana. È utile analizzare e monitorare l'area con la giusta strumentazione scientifica senza dimenticare la fertilità che questa terra continua ad avere. L'intero sito è costituito da nuclei urbani abitati per una popolazione complessiva di circa 15 mila abitanti. È giusto mantenere alto il principio della sostenibilità ambientale che verte sostanzialmente nel mantenimento di un ambiente sano e pulito, ma soprattutto che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Come si evince dalla figura n. 1 la piana del Volturno ha due emblematici conflitti ambientali che hanno creato una rete sociale e una mobilitazione forte. Come afferma il dott. Stefano Montanari, responsabile dell'azienda Nanodiagnostic di Modena, è il momento di prendere precauzioni per l'ingestione di prodotti dell'orto o dell'agricoltura cresciuti nella zona in cui tale inquinamento esiste. Gli esperti della comunità scientifica affermano che gli impianti analizzati possono compromettere la catena alimentare, poiché dai dati emersi, non sembra che gli impianti possano rispettare i limiti consentiti dalla normativa. All'interno della foglia di fico sono state rinvenute diossine, metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Questo può compromettere irrimediabilmente quella che un tempo era Terra di Lavoro per le sue risorse naturali. Si potrebbero trovare insieme delle alternative valide, dato che ci sono. Ma ci sono alcune criticità sul territorio della Piana di Venafro che non possono essere tralasciate. Come ad esempio le analisi effettuate dall'AS.Re.M Molise su 90 campioni di cui il 20% dei prelievi ha riportato un livello d'azione superiore alla norma. La Comunità Europea obbliga gli stati membri a indicare le fonti emmissive, cosa che ad oggi la Regione

Molise, l'Arpam e tutti gli enti preposti non hanno fatto. Ad esempio la criticità emersa dall'analisi del latte materno contenente diossina non è assolutamente un dato da sottovalutare. Bisognerebbe ripristinare il controllo sanitario, ambientale e gestire la situazione cercando di capire la fonte emissiva e regolarsi di conseguenza.

Occorre prendere in considerazione i dati ottenuti grazie alla forza dell'attivazione territoriale come quella delle Mamme per la salute e l'ambiente e integrare sistemi di monitoraggio costanti e perenni nelle zone esposte a rischio. Intensificare anche tutta la tutela verso le agricolture locali, gli olivi secolari, le terre che un tempo erano incontaminate e fonte di salvezza per molti. È utile avere un animo coscienzioso verso le tematiche ambientali ed essere le sentinelle dell'ambiente che viviamo. Per un semplice motivo: le generazioni che verranno dovranno avere le stesse possibilità senza che qualcuno gli abbia deteriorato il paesaggio. Soddisfare gli stessi bisogni che abbiamo soddisfatto noi.

Bibliografia

Arpa Molise, *Conferenza dei Servizi Istruttoria AIA Colacem S.p.a.* (ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n.241), 29 giugno 2015

Autorizzazione Integrata Ambientale, Colacem Spa, protocollo n. 76909/2015

Autorizzazione integrata ambientale, Herambiente S.p.a, prot. n. 76888/2015

Certificazione ambientale EMAS, *Eco-Management and Audit Scheme* 10/11/2009

Contratto d'area per il Molise Interno, 22/06/1999

Decreto Legislativo n.22 del 5/02/1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"

Denuncia alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del diritto comunitario, Mamme per la Salute e l'ambiente Onlus, 18/10/2010

Determinazione Dirigenziale n. 287 del 1 luglio 2009, Piano di Monitoraggio Ambientale

Determinazione Provinciale n.171 del 27/12/2007

DM 5/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)

Direttiva n.76/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di incenerimento dei rifiuti

Documento Preliminare al Programma Energetico Ambientale Regionale 2015, Regione Molise, 29/05/2015

Esposto alla Procura di Isernia, Mamme per la salute e l’ambiente Onlus, 27/11/2010

Finanziamento previsto dal fondo CIPE, Scheda di ammissione fondi

Integrazioni osservazioni alla Denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia, 25/05/2011

Interrogazione a risposta scritta 4/11797, Nichi Vendola, 25/11/2004

ISPRA, *Rapporto Rifiuti Urbani*, Edizione 2009

ISPRA “*L’analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura*”, Edizione 2009

Osservazioni AIA , Mamme per la salute e l’ambiente Onlus, 2/07/2013

Osservazioni AIA Mamme per la salute e l’ambiente Onlus, 2/12/2013

Osservazioni AIA Mamme per la salute e l’ambiente Onlus, 7/04/2015

Osservazioni AIA Mamme per la salute e l’ambiente Onlus, 25/06/2015

Provvedimento n. 638/1993, Colacem Spa, Consorzio di Bonifica della piana di Venafro integrato nel n.1647 di prot. 2012

Rapporto di prova n. 4496/09 ARPA Puglia 8/02/2010

Relazione finale del *Piano di monitoraggio ambientale*, Campagna di monitoraggio 2011-2012

Regolamento (CE) N. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Valutazione di reperti ambientali tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X, Mamme per la salute e l'ambiente Onlus ,10/11/2008

Valutazione Impatto Ambientale, Herambiente Spa., Regione Molise, 11/05/2009

Visura storica società di capitale, atto di fusione n. 15804, Veolia Servizi Ambientali – Energonut S.p.a

Visura storica società di capitale, prot. n. NOV/2162/2010 Nuove Industrie Molisane Srl- Colacem S.p.A.

LE CAVE DEL VITERBESE TRA RECUPERO AMBIENTALE E SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI

di Maura Peca, Silvia Schiavi e Lorenzo Bianchi

I. LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA A LIVELLO NAZIONALE

Per “cava” si intende comunemente un’attività di estrazione di rocce e minerali (o il luogo fisico che la ospita). Più nello specifico, si tratta di attività estrattiva organizzata allo scopo di sfruttare economicamente, (“coltivare” in gergo tecnico) un giacimento di quelli che vengono individuati ai sensi della legislazione vigente⁴¹ come “*materiali da cava*” (torbe, nel qual caso si parla di “torbiere”, e materiali litoidi, essenzialmente materiali da costruzione).

È appunto nella definizione dei materiali estratti che si rintraccia la prima delle differenziazioni legalmente definite fra cave e miniere; a questa si aggiungono il regime di proprietà - infatti, mentre l’attività di miniera è soggetta a concessione statale, le cave e le torbiere sono *lasciate in disponibilità del proprietario del suolo* (fatto salvo la sussistenza di motivi di pubblica utilità che inducano all’esproprio) - e la competenza, laddove l’attività di miniera viene regolata a livello statale, mentre la competenza sulle cave è delle Regioni.

L’escavazione delle risorse minerarie è un’attività, come molte altre coltivazioni (es. le coltivazioni agricole), attraverso cui materie prime che l’uomo impiega sin dagli albori della civiltà vengono estratte dalle risorse naturali. In Italia, in particolare, l’attività estrattiva si lega strettamente ai settori “pesanti” dell’economia (come edilizia e infrastrutture) ma anche ad alcuni marchi del *made in Italy* (come la ceramica). L’attività estrattiva e la sua regolamentazione chiamano in causa il modo in cui l’uomo imposta il rapporto con il territorio, in una definizione ampia che ricomprende l’identità e vocazione dello stesso, e il suo patrimonio paesaggistico, naturale, storico-culturale.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un classico caso di attività antropiche in cui gli imperativi dello sviluppo economico – o perlomeno, di un certo modello di sviluppo – e quelli di tutela dell’ambiente ed uso sostenibile delle risorse naturali si trovano a concorrere nell’ispirare legislazioni e politiche in materia.

⁴¹ Cfr Art. 2 del Regio Decreto n° 1443 del 29/07/1927 *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno.*

In Italia, la disciplina delle attività estrattive e in particolare delle cave fa ancora in larga parte riferimento al Regio Decreto n° 1443, “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, datato 29 luglio 1927. Trattasi di strumento normativo adottato in tutt’altra epoca storica, quella cioè di una nazione in “fase di costruzione”, in cui vi era esigenza di un prelievo massiccio di materiali destinati a realizzare città ed infrastrutture. Pertanto, il decreto si connota per un approccio chiaramente “sviluppista”, esprimendo un’idea dell’attività estrattiva come settore industriale da sviluppare attraverso uno sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo totalmente scevro da considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico.

Legambiente, nei suoi studi sulle cave in Italia, sottolinea quanto indicativo sia il fatto che il legislatore non abbia sentito l’esigenza di intervenire in un settore tanto delicato e critico per il paesaggio, l’ambiente e la salute dei cittadini, attraverso la costruzione di una nuova cornice normativa nazionale per l’attività estrattiva. Nella scelta di mantenimento di un modello che ha determinato conseguenze spesso irreversibili sul paesaggio nonché, di frequente, sul delicato equilibrio idrogeologico dei territori, può rintracciarsi un’evidente «arretratezza sia culturale che di cultura economica nel guardare ancora oggi a questo settore in totale separazione rispetto agli obiettivi di governo del territorio, valorizzazione del paesaggio, gestione delle risorse»⁴².

Se è vero che la competenza in materia è stata trasferita alle Regioni con il DPR 616/1977, e che, a partire dalla fine degli anni ‘70 sono gradualmente state approvate normative regionali atte a regolare il settore, è anche vero che, a fianco a Regioni più virtuose che si sono dotate di appositi piani regolatori e che periodicamente li aggiornano, ve ne sono molte altre in cui non c’è, ancora oggi, uno strumento che regoli le estrazioni.

L’assenza dei piani cava regionali e di una normativa moderna e adeguata a livello nazionale è un elemento critico nella misura in cui ha come conseguenza un’ampia discrezionalità di chi è competente nel rilascio delle autorizzazioni, e la creazione di un contesto favorevole all’azione degli interessi economici e criminali coinvolti. La situazione appare da questo punto di vista meno critica nel Centro-Nord, dove il quadro delle regole è in maggioranza completo e i piani cava sono

⁴² Cit Osservatorio Ambiente e Legalità “Rosario Livatino”, Rapporto 2009, *Gli eventi e i numeri degli illeciti nel settore ambientale nella Provincia di Viterbo*, a cura dell’Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo e del Coordinamento Provinciale di Viterbo di Legambiente, p. 58

periodicamente aggiornati, anche se non si può trascurare il potere d'influenza detenuto dalle c.d. "lobby dei cavatori" nell'esercizio di elaborazione ed aggiornamento dei piani.

Altro elemento di criticità riscontrato nelle Leggi Regionali riguarda i pochissimi limiti posti all'attività estrattiva relativamente ad aree di rilevante interesse ambientale (es. aree naturali protette, boschi, corsi d'acqua, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, paesistico, etc.), laddove molto spesso si rimanda ai rispettivi piani, o si fissano criteri piuttosto vaghi per l'esclusione.

Per quanto riguarda il recupero delle aree una volta cessata l'attività estrattiva, invece, in tutte le Regioni questa azione è prevista, a carico del proponente: il progetto di coltivazione deve includere quello di recupero una volta dismessa l'attività. È però vero che, come dimostrato da una prassi di recuperi spesso del tutto inadeguati, questo non può essere sufficiente in assenza di precisi criteri per la realizzazione degli stessi e di accurati controlli da parte delle amministrazioni pubbliche.

Ci sono poi molte Regioni dove non è previsto nessun piano di recupero per le cave dismesse, cioè quelle aree abbandonate prima dell'intervento normativo da parte delle Regioni, per le quali sarebbero necessari un censimento ed una conseguente riqualificazione ambientale. Un altro aspetto infine è quello delle basse sanzioni previste dalle Leggi Regionali nei casi di coltivazione illegale, abusivismo, inosservanza delle prescrizioni previste dalle suddette leggi e per la mancata comunicazione dei dati⁴³.

In generale, quindi, si può affermare che ancora oggi, in molte Regioni, «si riscontrano situazioni di grave arretratezza e rilevanti problemi legati ad un quadro normativo inadeguato, a una pianificazione incompleta e ad una gestione delle attività estrattive senza controlli pubblici trasparenti»⁴⁴.

Inoltre, stando alle pronunce della Corte Costituzionale, «spetta allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniforme dell'ambiente sull'intero territorio nazionale e dunque anche intervenire per fissare limiti e criteri per l'attività estrattiva in materia di aree da tutelare, di recupero dei siti, di procedure per le aree sottoposte a vincolo»⁴⁵.

⁴³ Cfr Legambiente, Rapporto Cave 2014, *I numeri, il quadro normativo, il punto sull'impatto economico e ambientale dell'attività estrattiva nel territorio italiano*, p. 48 e segg.

⁴⁴ Cit Legambiente, *Op. cit.*, p. 6

⁴⁵ *Ivi*, p. 27

Almeno per quanto concerne l'impatto ambientale delle cave, l'inadeguatezza dell'ordinamento italiano è stata parzialmente corretta attraverso l'intervento dell'UE, per mezzo della Direttiva Europea 85/33. Tale direttiva, recepita con il D.P.R. del 12 Aprile 1996, ha stabilito che le nuove autorizzazioni per l'apertura di "Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha" dovevano essere rilasciate previa Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sotto il controllo delle Regioni.

Nei suoi studi di settore Legambiente invita tuttavia a fare particolare attenzione alle modalità di applicazione che sono seguite alla norma, dal momento che «in molte Regioni questo passaggio è avvenuto con estremo ritardo, ma soprattutto si è di fatto aggirato il limite imposto richiedendo più concessioni per aree più piccole di 20 ettari o per quantità di materiale estratto inferiori a quanto previsto dalla Legge, aprendo così la strada al proliferare di micro aziende che aggrediscono in maniera indiscriminata l'intero territorio»⁴⁶.

II. LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA REGIONE LAZIO

La regolamentazione delle attività di cava nel Lazio si basa essenzialmente sulla Legge Regionale n. 17 del 6 dicembre 2004 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"; sul Regolamento regionale n. 5 del 14 aprile 2005, di attuazione dell'articolo 7 della suddetta Legge, e sul Piano Regionale delle Attività Estrattive, noto come PRAE, approvato attraverso una Delibera di Consiglio Regionale del 20/04/2011⁴⁷ secondo quanto stabilito dalla stessa L.R. n. 17/2004 al suo art. 9.

Dalla lettura degli obiettivi e finalità attribuiti alla L.R. 17/2004 se ne può dedurre una impostazione in linea di principio piuttosto avanzata, dal momento che ci si richiama a criteri di contenimento del prelievo delle risorse non rinnovabili attraverso una scelta a favore dell'ampliamento delle attività estrattive in corso piuttosto che di apertura di nuove cave, e di salvaguardia della morfologia e

⁴⁶ Ibidem

⁴⁷ La fonte ambientediritto.it elenca inoltre un altro provvedimento, la Legge Regionale del 30 novembre 2001, n. 30, che disciplina la fattispecie della presenza di vincoli paesistici ed ambientali previsti dalle leggi statali e regionali vigenti imposti successivamente al legittimo inizio di un'attività estrattiva

vegetazione dei territori e del loro aspetto paesaggistico attraverso il recupero ambientale delle cave dismesse⁴⁸.

Fra gli elementi di maggiore interesse nella lettura della Legge Regionale vi sono: i diversi soggetti competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni (o di espressione di pareri a riguardo); le disposizioni in materia di garanzia fideiussoria e di contributo per il recupero ambientale a carico del titolare dell'autorizzazione; i doveri in materia di verifica dei lavori di coltivazione e recupero e di vigilanza; le sanzioni disciplinari e pecuniarie previste in caso di illecito.

Per quanto concerne la competenza sul rilascio delle autorizzazioni per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, la Legge la attribuisce ai comuni, in conformità ai contenuti del PRAE e previa indizione della Conferenza di servizi (di cui all'Art. 8, comma 10 della stessa⁴⁹) per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente (Artt. 11 e 12, Capo III). La Legge prevede l'intervento della Regione qualora il comune non provveda, entro determinate tempistiche, alla valutazione della domanda di autorizzazione.

Per quanto riguarda, nello specifico, il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione e per il relativo ampliamento, la Legge (Art. 12 comma 3), dispone che il comune, verificata la compatibilità urbanistica del progetto, inoltri la domanda e la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che a sua volta la invia alla Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive (CRC), un organismo tecnico amministrativo incaricato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), di rappresentare, appunto sotto il profilo tecnico-amministrativo, gli interessi regionali nelle conferenze dei servizi convocate ai sensi del comma 10 dell'Art. 8 (vedi nota n. 9).

Per quanto concerne il contenuto dell'autorizzazione, essa ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale (Art. 13). Diversa è la disciplina per il rilascio di autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua: in questo caso, infatti, è competente la Regione, previo parere della CRC (art. 17).

⁴⁸ Cfr Legge Regionale n. 17 del 6 dicembre 2004, "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", Capo I Art. 1

⁴⁹ L'Art. 8 comma 10 della L.R. 17/2004 recita: "I comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni convocano apposite conferenze di servizi [...] Alle conferenze di servizi sono invitati a partecipare i soggetti comunque coinvolti ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

L'art. 13 stabilisce che i rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso, incluse:

- la garanzia fideiussoria relativa alle opere di recupero ambientale previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- il contributo per il recupero ambientale di cui all'articolo 15, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento (quindi non anche per la attività di ricerca).

Il menzionato Art. 15 dispone che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti. Il comune, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale (come descritto al comma 2 dell'articolo), della perizia giurata che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere annualmente al comune stesso ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattiva, e previo accertamento diretto, determina quindi l'importo annuale del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'Art. 16, i lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica:

- parziale, ogni tre anni, se l'autorizzazione ha durata superiore a sei anni;
- finale, alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni.

La verifica (le cui spese sono a carico del titolare dell'autorizzazione) viene effettuata da un funzionario comunale (alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente). Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale.

Ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, il comune dispone la sospensione dell'attività estrattiva ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della

garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite. Ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

Il Capo IV della L.R. 17/2004 dispone in materia di vigilanza sul rispetto delle sue norme, e di sanzioni in caso di violazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza del comune o della Regione (nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo, nell'ambito delle rispettive competenze) di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza (art. 22).

Ai sensi dell'art. 23, la vigilanza sull'osservanza delle norme della Legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione è esercitata dal comune nel cui territorio è svolta l'attività.

Nel caso di inosservanza, il Comune dispone la sospensione dell'attività estrattiva (dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria). Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme o alle prescrizioni di cui sopra. In caso di gravi o reiterate inosservanze, nonché nel caso di inutile decorso del termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione (art. 24).

In caso di attività di ricerca e di coltivazione svolte in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessata (sempre segnalando all'autorità giudiziaria). Se il trasgressore non adempie, provvede il comune con rivalsa delle spese a suo carico (art. 25).

La Regione esercita la vigilanza limitatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per la coltivazione dei corsi d'acqua (art. 26). Inoltre, nei casi in cui dalla coltivazione di cava e torbiera derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la Legge al suo art. 27 prevede l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione, e la revoca dell'autorizzazione in caso di non ottemperanza nei tempi previsti dall'ordinanza (con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria).

Le sanzioni pecuniarie sono stabilite all'art. 28: fra i 10.000 e i 100.000 euro per l'attività di ricerca illegale; fra i 35.000 e i 350.000 euro per l'attività di coltivazione illegale; fra i 3.000 e i 30.000 euro per i titolari di autorizzazioni che non consentono l'attività di vigilanza violando l'art. 22; un aumento del contributo per il recupero ambientale che va dal 10 al 50% in base al ritardo nel versamento dello stesso.

Infine, è importante tenere in considerazione che la L.R. 17/2004 contiene disposizioni in materia di recupero ambientale delle cave dismesse. In particolare, l'art. 20 stabilisce che La Regione lo promuove mediante la concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio non insistono cave attive (e che quindi non percepiscono il contributo per il recupero ambientale da parte dei titolari di autorizzazione), in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti di cave abbandonate e non recuperate. I finanziamenti sono concessi privilegiando le cave dismesse localizzate in aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.

Passando al Regolamento Regionale n. 5 del 14 aprile 2005 (recante però la dicitura "il testo non ha valore legale) di attuazione dell'art. 7 della L.R. 17/2004, occorre dire che questo riveste particolare rilievo in quanto stabilisce, inter alia, quale documentazione va allegata alla domanda di autorizzazione per le attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera e relativo ampliamento. La documentazione deve includere, fra le altre cose: il piano di coltivazione e di recupero ambientale dell'area interessata; il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza; la valutazione di impatto ambientale.

Il regolamento inoltre stabilisce che sono i comuni, con propri regolamenti, a disciplinare le modalità per la presentazione della domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Per la coltivazione dei corsi d'acqua, invece, a competenza regionale, il Regolamento dispone sia sulle modalità di presentazione della domanda che sulla documentazione da allegarvi.

Inoltre, esso disciplina le modalità di presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e la relativa istruttoria, nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi.

Infine, le attività estrattive nella Regione sono regolamentate dal PRAE approvato dal Consiglio Regionale nel 2011 secondo quanto stabilito dalla stessa L.R. 17/2004 (art. 9). Nello specifico, si tratta dell'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione

socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate. Esso contiene, fra le altre cose:

- il quadro tecnico ed economico del settore;
- le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;
- la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;
- la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell'obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;
- il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti;
- il censimento delle cave e torbiere dismesse;
- la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all'attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente;
- le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate;
- i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati.

Ai sensi della L.R. 17/2004, il PRAE *può* essere aggiornato ogni 5 anni.

La Legge Regionale 17/2004 dispone altresì, al suo art. 10, l'adeguamento del piano territoriale provinciale generale (PTPG) da parte delle Province entro un anno dalla data di approvazione del PRAE.

Fino all'adeguamento dei piani territoriali provinciali al PRAE, vigono le norme di cui al regime transitorio della citata Legge Regionale, con conseguente divieto, di norma, di apertura di nuove cave e stretti limiti per le proroghe e gli ampliamenti delle autorizzazioni vigenti.

La Provincia di Latina, nel dicembre 2011 ha impugnato la Delibera del Consiglio Regionale con cui il PRAE è stato approvato, appoggiando così le rivendicazioni dell'Arel (Associazione

Regionale Estrattori del Lazio). Ad avviso dei ricorrenti, il Piano è stato approvato «attraverso discutibili ed illegittime procedure, sulla base di dati e valutazioni manchevoli e/o erronei, non indicando quei criteri e scale di compatibilità previsti dalla legge e fornendo alle provincie delle "linee guida" o carenti o illegittime o contraddittorie». L'argomentazione della Provincia e dell'organizzazione di categoria di cui ha sposato la causa è quella secondo cui, così come strutturato, il PRAE lascia ben poco spazio alle provincie per un'autonoma individuazione delle aree estrattive e finisce per consentire alle stesse provincie solo di escludere ulteriori aree anche non vincolate⁵⁰.

Gli interessi privati imprenditoriali, qui rappresentati dall'Associazione Regionale Estrattori del Lazio, si scontrano con gli interessi pubblici di varia natura, fra cui la tutela ambientale, di cui il Piano deve tenere conto.

III. RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE

Per recupero ambientale intendiamo la "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici."⁵¹ In particolare nel caso delle cave consiste nel *risanamento del disordine idraulico e idrogeologico* causato dalle attività di scavo⁵². A differenza del Ripristino ambientale che prevede la ricostruzione delle quote altimetriche del terreno, il recupero prevede solo il rispetto della funzionalità che quell'area aveva precedentemente l'attività di estrazione. Attualmente il progetto di recupero è inserito già nel Piano di Coltivazione della cava e costituisce una delle fasi operative dell'attività estrattiva, da svolgere preferibilmente insieme all'estrazione; per motivi legati ad una legislazione poco rigorosa, a limitati controlli, si sono lasciati nel corso del tempo numerose cavità vuote che hanno richiamato la possibilità di inserimento di rifiuti.

Un fenomeno che si osserva attualmente è la presentazione di richieste di recuperi ambientali delle cave dismesse tramite R10, ovvero tramite una tipologia di recupero di rifiuto. A differenza dello smaltimento, il cui intento è disfarsi del rifiuto, il recupero consiste nel riutilizzo del materiale così da fargli *svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati*

⁵⁰ Cfr Comunicato Stampa della Provincia di Latina, dicembre 2011 <http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10970>

⁵¹ Cfr Art. 5 D.M. 5 Febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22"

⁵² Cfr Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella regione lazio, p. 34

*per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione*⁵³. Così come definito dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006), che riprende quanto enunciato nel Decreto Legislativo n. 22/97, esistono 13 metodologie per recuperare i rifiuti; parliamo di R10 quando il rifiuto viene utilizzato con lo scopo di “spandimento al suolo a beneficio dell’agricoltura”⁵⁴.

L’idea dei cavaatori è quella di conciliare il recupero ambientale della cava con il recupero di rifiuti, usando quest’ultimi per il riempimento e per la sistemazione delle cave dismesse.

IV. L’INCENTIVAZIONE AD UTILIZZARE RIFIUTI PER OPERAZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE

Con il Decreto Ministeriale del ‘98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 Febbraio ‘97 n. 22”, modificato nel 2006, si è introdotta la possibilità di individuare una serie di rifiuti sottoposti a procedure semplificate per il recupero ambientale a condizione che:

- a) i rifiuti non siano pericolosi;
- b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente;
- c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
- d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare.

d bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito. (comma introdotto successivamente con la modifica del 2006)⁵⁵.

Le modifiche apportate con il decreto n. 186/2006 hanno permesso di identificare i materiali e i quantitativi massimi di rifiuti e di introdurre norme tecniche generali per l’individuazione delle tipologie di rifiuto non pericoloso da sottoporre a procedure semplificate. La modifica, tardiva,

⁵³ Cfr Direttiva Rifiuti n. 98/2008, art. 3 punto 15

⁵⁴ Cfr D.Lgs 152/2006; Allegato C alla parte IV del D. Lgs 152/2006; Nel decreto Legislativo 22/97 con R10 si intendeva spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

⁵⁵ Cit Art. 5 D.M. 5 Febbraio 1998

traeva origine dalla sentenza del 7 ottobre 2004 (in Causa C-103/2002) con cui la Corte di Giustizia Europea condannava la Repubblica Italiana per non aver stabilito nel decreto 5 Febbraio 1998 «quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione»⁵⁶; così facendo l'Italia era venuta meno «agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991»⁵⁷.

Da quanto legiferato dal Decreto Ministeriale del '98, se valgono le condizioni dell'articolo 5, si può chiedere una autorizzazione tramite procedure semplificate. Il vantaggio principale rispetto alle ordinarie, è la velocità di esecuzione dei lavori; con una procedura semplificata, regolata dagli articoli 214 e 216 del Testo Unico Ambientale, si procede con una Dichiarazione di Inizio Attività alla Provincia corredata da una relazione e l'attività può iniziare decorsi 90 giorni dalla comunicazione. Sebbene non venga espressamente richiamato nella norma, dalla lettura dell'art. 216, sembra chiaro che *la procedura semplificata integra una procedura per silenzio-assenso*⁵⁸, dunque se la Provincia non si pronuncia entro il tempo stabilito si può direttamente procedere con i lavori. Nel caso invece delle procedure ordinarie, regolate dall'art. 208 del Testo Unico, i tempi sono più lunghi e i passaggi da seguire più dettagliati: una volta presentata la domanda in Regione (o in Provincia se delegata dalla Regione), viene convocata la Conferenza dei Servizi, obbligatoria nel caso delle procedure ordinarie, facoltativa nel caso delle semplificate, e il procedimento si conclude dopo 150 giorni salvo interruzione dei termini per richiesta documentazione integrativa.

V. I MATERIALI DESTINATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Nel DM del '98, per ogni tipologia di rifiuto vengono stabilite la provenienza, le caratteristiche e le modalità con cui è possibile riutilizzare il rifiuto. Nella tabella seguente sono riportate le quantità massime per attuare recuperi ambientali (R10) tramite procedure semplificate per ogni tipologia di rifiuto.

⁵⁶ Cfr Decreto 5 aprile 2006, n. 186. “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22”

⁵⁷ Ivi,

⁵⁸ Cfr Osvaldo Busi, Codice dei Rifiuti Commentato, Maggioli Editore, 2014 p.306

Attività di Recupero	Tipologia	Codice di rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o a combustore a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.590
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	5.17	[100202]	Loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	3.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,	120.000

			telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	15.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	2.500
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.14	[010502] [010599] (n.d.r. UIVE: così inGU,ma i codici corretti sono 010504 010507) [170504]	Detriti di perforazione	20.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	20.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	60.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000

		[020701] [020799] [100299]		
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.18	[060314] [070199] [101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	20.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.30	[170506] [200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	30.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	150.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	Fanghi da industria cartaria	20.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	500

Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67.460
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	50.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	50.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	12.9	[101103]	Fango secco di natura sabbiosa	20.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio del legno Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale vergine	3.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.000
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	5.000

		[100107] [101210]		
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	Gessi chimici	500
Utilizzo dei rifiuti per recupero ambientale	13.11	[060899] [100811]	Silicato bicalcico	5.000

Nel D.M. questi materiali vengono definiti **non pericolosi**, in realtà però ci sono stati degli avvenimenti che hanno insinuato dei dubbi a riguardo. In sostanza, nell'elenco sono compresi materiali che possono destare preoccupazioni in termini di contaminazione ambientale e rischio per la salute anche se essere ammessi alle procedure semplificate devono contenere determinati tipi di sostanze inquinanti al di sotto di determinate soglie stabilite per legge. Ad esempio, i fanghi di dragaggio presenteranno certamente una contaminazione da oli ma per essere utilizzati per operazioni di recupero ambientale con procedure semplificate i valori di contaminazione da idrocarburi dovranno essere contenuti al di sotto di un certo limite. I problemi possono sorgere rispetto al controllo sul rispetto di tali limiti, al rischio che anche sotto certi limiti la presenza di sostanze contaminanti possa nel tempo generare comunque problemi, all'imprevedibilità degli effetti dovuti alla miscelazione di più sostanze inquinanti pur contenute al di sotto dei limiti di legge.

Nelle cave coinvolte nell'inchiesta Giro D'Italia, ad esempio, sono stati utilizzati fanghi di cartiera in linea generale classificati come non pericolosi, tuttavia, in questo caso, i valori di COD al loro interno erano nettamente superiori a quelli che la norma prescrive.

Per quanto infatti l'idea di recuperare rifiuti sia da considerare lodevole, bisogna preliminarmente stabilire che il riuso dei materiali suddetti possa davvero favorire la ricostruzione di un habitat simile a quello precedente l'attività di estrazione e che non comporti alcuna alterazione degli equilibri ecosistemici. Il rischio potrebbe essere il danneggiamento permanente di territori ad alta biodiversità. Nonostante i Fanghi di Cartiera siano ammessi tra i rifiuti non pericolosi con cui fare ripristini ambientali, il loro utilizzo ha destato in più occasioni diverse preoccupazioni. Così come documentato dalla Rivista Arpa Emilia Romagna 6/2008, a seguito di un ripristino ambientale di una ex-cava con dei fanghi provenienti da industria cartaria ad Imola, si sono verificate delle

esplosioni in un'abitazione vicina all'area di riferimento. La causa è da ricondurre alla produzione di biogas nell'ex-cava: i fanghi sono stati interessati da fenomeni di degradazione anaerobica che hanno portato alla formazione di metano che si è diffuso negli strati più permeabili del suolo. Le analisi iniziali hanno dimostrato che i fanghi trattati rientravano nella classificazione dei materiali autorizzati anche se *in diversi punti non erano stati miscelati con il terreno secondo le percentuali volumetriche stabilite dalla norma di riferimento*⁵⁹. Oltre a fenomeni di questo tipo, particolare attenzione va data al rispetto dei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale: nell'allegato 3, infatti, vengono elencate le concentrazioni limite per ogni parametro che possiamo trovare all'interno delle differenti tipologie di rifiuti. Nel caso delle Cave di Vetralla, Castel Sant'Elia e Capranica (inchiesta Giro D'Italia) nel Viterbese si sono riscontrati dei valori di COD nei fanghi di cartiera circa dieci volte superiori a quelli stabiliti dal D.M. Il COD, domanda chimica di ossigeno, se elevato *comporta una ricaduta ambientale abbastanza forte, perché causa fenomeni di fermentazione; le sostanze organiche presenti non vengono ossidate adeguatamente dall'ambiente circostante e, pertanto, vengono veicolate nelle acque, provocando fenomeni di inquinamento anche nelle falde acquifere*⁶⁰. Un ulteriore esempio riguarda i fanghi di dragaggio. Nel D.M. del 98 tra le caratteristiche del rifiuto viene specificato che il materiale deve essere *composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua <80%, idrocarburi totali <30 mg/kg SS, PCB <0,01 mg/kg SS, IPA <1 mg/Kg SS, pesticidi organo clorurati <0,01mg/kg SS, coliformi fecali <20 MPN in 100 ml; salmonelle assenti in 5000 ml*⁶¹. Soltanto se il rifiuto ha queste caratteristiche può essere riutilizzato per altre finalità, come per recuperi ambientali. Indicazioni spesso ignorate come nel caso dell'immissione dei fanghi del Porto di Taranto in una ex-cava dismessa nei pressi di Brindisi, che ha portato al sequestro di 15 mila tonnellate di rifiuti, costituiti da fanghi di dragaggio, non idonei per il ripristino⁶². Stesso discorso vale per i Fanghi di perforazione – fluidi usati per la perforazione dei pozzi il cui contenuto di idrocarburi deve essere in concentrazioni inferiori a 50 kg/t, nel caso di fanghi a base acqua e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità, in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio. Il timore dunque è che se vengono superati i valori, il danno sul territorio potrebbe essere ingente.

⁵⁹ Cfr Un caso di bioremediation in area di ex-cava, criticità e prospettive di recupero ambientale, Arpa Emilia Romagna Rivista n. 6 Novembre/Dicembre 2006 http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/arparivista/arparivista2008n6/marroniar6_08.pdf

⁶⁰ Cfr Audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, Franco Pacifici e Stefano D'Arma; Seduta del 29/6/2005

⁶¹ Cit D.M. 5 Febbraio 1998

⁶² <http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2013/25-marzo-2013/fanghi-porto-taranto-ex-cavasequestrati-15-mila-tonnellate-rifiuti-212339136643.shtml>

VI. I CAMBIAMENTI DELLA NORMATIVA ITALIANA SUI RECUPERI AMBIENTALI

Nel 2008 è stato emanato un Decreto Legislativo che ha innescato una controversia importante sul tema dei recuperi ambientali. Nel decreto n. 117 del 2008, il cui fine era quello di stabilire “le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente [...] nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive”⁶³, è stato introdotto un articolo relativo ai vuoti e alle volumetrie prodotte dalle attività estrattive che sembrava mettere in discussione quanto espresso dal Decreto Ministeriale ‘98. L’articolo 10 nei primi due commi introduceva importanti misure per la tutela delle acque precisando che *“l’utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione [n.d.r. si fa riferimento solo ai rifiuti di estrazione e non ai rifiuti provenienti da fuori] per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile solo qualora [...] sia impedito l’inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee”*; nel comma 3, che recepiva l’art. 10 par. 2 della Direttiva Europea 2006/21, si stabiliva che *“Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti”*⁶⁴. Il decreto sembrava dirci che nel momento in cui si voleva avviare un recupero ambientale della cava con dei rifiuti diversi da quelli di estrazione si dovevano adottare le disposizioni riguardanti le discariche: insomma l’unica possibilità per mettere dei rifiuti in una cava dismessa era quella di farci una discarica.

Per quanto inizialmente potrebbe sembrarci negativo, un’attenta lettura del d.lgs. n. 36/2003 e del d.m. del ‘98, ci permette di cogliere una sfumatura affatto facile da digerire. Sebbene l’idea di costruire una discarica nelle cave dismesse non sia di certo la direzione auspicata, tale decreto “costringeva” chi voleva inserire rifiuti nelle cave, a seguire delle prescrizioni molto più stringenti rispetto a quelle dei recuperi ambientali. Il decreto Discariche (D.Lgs 36/2003) infatti non prevede la possibilità di usare delle procedure semplificate ma la domanda di autorizzazione deve contenere delle informazioni e dei dati ben definiti (illustrati nell’art. 8 del D.Lgs, 36/2003); tra essi c’è *“la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, l’indicazione della capacità totale della discarica, la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata*

⁶³Cfr Art. 1 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.)

⁶⁴ Ivi, art.10

indagine stratigrafica”. Ottenere l’autorizzazione risulta di certo più complesso rispetto ad una semplice Dichiarazione di inizio attività come nel caso dei recuperi ambientali. Più restrittive anche le prescrizioni da rispettare per garantire la tutela dell’ambiente e della salute degli abitanti: nel caso della discarica la protezione delle matrici ambientali deve essere garantita sia durante la fase operativa tramite la combinazione della *barriera geologica*, il rivestimento impermeabile del fondo e un *sistema di raccolta delle acque del percolato*, sia durante la fase post-operativa tramite la *copertura della parte superiore* della discarica⁶⁵.

Stringenti prescrizioni che nel caso di recuperi ambientali non vengono minimamente prese in considerazione. Nel caso dei recuperi ambientali infatti è colui che presenta il progetto che decide come procedere: non ci sono regole da rispettare per la stesura del progetto. Se dunque il progettista decide di non dover prevedere l’impermeabilizzazione del fondo è libero di procedere come meglio crede in quanto non c’è un riferimento normativo che lo obbliga a seguire un iter definito. Sta poi all’ente di competenza approvare il progetto. L’unico riferimento relativo alla tutela del territorio e della salute nel caso dei recuperi è l’art. 5 del D.M. del ‘98 che impone che i rifiuti da inserire siano compatibili *con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare*, e che *il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito* (si riferisce alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D.L.gs 152/2006).

Si fa leva dunque sull’immaginario che le parole ci evocano. Sebbene l’espressione “recupero ambientale” ci fa pensare ad una maggiore protezione e una maggiore compatibilità con il territorio circostante, paradossalmente è proprio il contrario; nelle condizioni descritte risulta più preoccupante attuare un recupero ambientale che la realizzazione di una discarica. L’equazione recupero ambientale = ricostituzione sostenibile del territorio viene di fatto negata dall’esperienza. I danni provocati sull’ambiente circostante dai materiali che vengono immessi illegalmente nelle cave risultano essere notevoli a causa delle poche prescrizioni da attuare per tutelare il territorio. Disposizioni che invece risultano essere presenti nel caso delle discariche a causa dell’ampio range di rifiuti da poter lecitamente inserire in discarica (non ci si limita questa volta, come nel caso dei recuperi ambientali, ai soli rifiuti non pericolosi).

⁶⁵ Cfr Allegato 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; Allegato I

Il Decreto Legislativo 117/2008 scoraggiava l'immissione dei rifiuti nelle cave, se non usando delle precauzioni significative; per tale motivo poteva essere un primo riferimento normativo su cui fare affidamento per eliminare la possibilità di procedere con recuperi ambientali tramite R10.

Ma così non è stato. Ci si è trovati in una fase di ambiguità: l'incertezza era legata alla sovrapposizione dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2008 con quanto disciplinato dal D.M. '98 e dagli articoli 208, 214 e 216 del T.U.A. relativamente alle operazioni di recupero: se da una parte, da una lettura del decreto 117/2008 appariva obbligatorio seguire il decreto discariche in qualunque caso di riempimento dei vuoti di estrazione mediante rifiuti diversi da quelli di estrazione, il Decreto Ministeriale del '98 e il Testo Unico Ambientale invece permettono ancora l'uso di rifiuti per recuperi ambientali.

Davanti a tale ambiguità la maggior parte delle Amministrazioni ha interpretato il D.Lgs 117/2008 in maniera restrittiva con *l'impossibilità di riqualificare i siti di cava mediante attività di recupero [...] che abbiano al momento del conferimento la condizione giuridica di rifiuto*⁶⁶, prevedendo il blocco delle Autorizzazioni già rilasciate alle operazioni di recupero ambientali e del rilascio di nuove autorizzazioni⁶⁷. In controtendenza però ci sono state Regioni come il Piemonte che hanno ritenuto possibile continuare ad utilizzare le disposizioni relative alle procedure semplificate⁶⁸. A seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte delle autorità competenti, il Ministero dell'Ambiente, dopo una consultazione con la Commissione Europea, ha chiarito che l'intenzione del Legislatore era quella di *assoggettare alla disciplina della direttiva discariche esclusivamente le attività di smaltimento di rifiuti all'interno dei siti estrattivi e non altresì le operazioni di recupero ambientale*⁶⁹. In particolare con la circolare del Ministero dell'Ambiente del 2012 si specificava che per le cave abbandonate e dismesse per cui c'era una richiesta di recupero ambientale *bisognava seguire unicamente le procedure generali stabilite dal testo unico ambientale (152/2006) ed ottenere le autorizzazioni previste per il settore specifico di intervento*⁷⁰ (Procedure semplificate o ordinarie).

Risale al Febbraio 2015 un'ulteriore circolare del Ministero dell'Ambiente, in risposta alla Provincia di Verona in cui si riconfermava quanto già espresso, specificando che *“i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di*

⁶⁶ “Terre e Rocce da Scavo Manuale *Pratico per l'utilizzo dopo le novità del Decreto del Fare (L.98/2013)*” – Roberto Pizzi - Maggioli Editore 2013.

⁶⁷ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16546 – 5 Giugno 2012.

⁶⁸ Cfr Interrogazione Parlamentare On. Dussin 5-06462 Dussin ed altri: Iniziative per chiarire la portata e l'ambito di applicazione delle norme relative alle attività di recupero ambientale dei vuoti minerari

⁶⁹ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16546 – 5 Giugno 2012

⁷⁰ Ibidem

*materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire quest'ultime senza che ciò sia causa di un aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente, non costituiscono operazioni di smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero, e pertanto non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche bensì a quelle delle direttive 2008/98/CE e 2006/21/CE*⁷¹. In merito invece al quesito posto dalla Provincia di Verona in riferimento alle concentrazioni di contaminanti ammesse nei rifiuti da usare per il Recupero, il Ministero dell'Ambiente, facendo riferimento a quanto espresso dai primi due commi⁷² dell'art. 10 del d.lgs. n. 117/2008 affermava che il recupero della cava doveva in qualunque caso garantire la *qualità delle acque sotterranee*, lasciando alle autorità competenti la decisione di rilasciare o meno le autorizzazioni.

Superata l'incertezza sul d.lgs. n. 117/2008, è scivolata via anche la possibilità a livello italiano di bloccare le autorizzazioni per recuperi ambientali delle cave, "buchi neri" che continueranno a richiamare a sé rifiuti, con un'attrazione invincibile.

VII. LA SITUAZIONE LEGISLATIVA NELLA REGIONE LAZIO

Mentre a livello nazionale si discuteva circa la possibilità di fare recuperi ambientali tramite R10, nella Regione Lazio la direzione intrapresa è stata diversa. Nel 2008 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 il documento tecnico "*Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs n. 59/2005*". Il documento, modificato nel 2009, con il D.GR. n. 239 del 17.4.2009 introduceva misure importanti sulle garanzie finanziarie, il cui fine è quello di *assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o dell'ambiente*⁷³. In base alle nuove disposizioni del 2009, si specifica che nel campo di applicazione della delibera ricadono anche i recuperi ambientali con procedure semplificate. Nel caso della fase d'esercizio dell'impianto di recupero, la garanzia finanziaria può essere costituita da un deposito cauzionale o tramite polizza fideiussoria. Nel caso dei recuperi ambientali l'importo della garanzia finanziaria, così come stabilito dall'allegato A del decreto «deve essere quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in mc per 3 euro e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in mq, per euro 5. La garanzia minima non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui il ripristino ambientale avvenga unicamente attraverso terre e rocce da

⁷¹ Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Mare Febbraio 2015

⁷² I primi due commi fanno riferimento ai materiali di risulta della cava

⁷³ Cfr art. 6 del D.G.R. 239 del 17.04.2009

scavo gli importi di cui sopra sono ridotti al 50% eventualmente prestate anche per lotti funzionali»

74

Parallelamente all'aumento delle garanzie finanziarie, si è cercato per la prima volta, coinvolgendo tutte le associazioni di categoria interessate, di redigere un documento che trattasse il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti inerti. Il documento "Prime Linee Guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio", dopo anni di gestazione, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34 il 26 Gennaio 2012. Tra gli obiettivi, oltre la necessità di garantire un comportamento unitario da parte delle amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che trattano gli inerti, c'era la necessità di dover far luce su un tema su cui, come dimostrato dalla controversia sul D.Lgs 117/2008, c'è grande incertezza anche da parte delle istituzioni stesse. Non stupisce quindi che nella parte del documento sulla *Costruzione e gestione dei recuperi ambientali con l'utilizzo dei rifiuti inerti* si parta dal principio definendo in maniera più esplicativa del D.M. '98 cosa si intende per Recupero Ambientale, specificando che non ha *necessariamente lo scopo di ricostruire le quote originarie del terreno, ma di raggiungere una conformazione del territorio che:*

- *riduca al minimo i fenomeni di dissesto accelerato;*
- *garantisca un efficiente drenaggio delle acque rispettando le direzioni di flusso precedenti alle attività di scavo;*
- *ripristinò gli acquiferi eventualmente venuti a giorno e ne ristabilisca la protezione con l'utilizzo di terreni idonei;*
- *rispetti le forme naturali del paesaggio e delle sue caratteristiche ecologiche e agronomiche.*⁷⁵

L'innovazione introdotta dalle Linee Guida era di limitare le categorie di rifiuti con cui poter procedere al recupero ambientale; in particolare si legge che "si ritiene opportuno utilizzare solo i rifiuti rappresentati da terre e rocce di scavo - CER 170504 – purché compatibili con il sito da ripristinare, evitando l'utilizzo di altri rifiuti" seppur previsti dal D.M. del '98.⁷⁶

Vengono poi descritti i requisiti minimi dei recuperi ambientali (caratteristiche dell'area di conferimento), le attrezzature minime e i criteri di progettazione. Particolare attenzione viene data alla tutela delle acque specificando che "Devono essere realizzati almeno 3 pozzi di monitoraggio delle acque di falda, uno a monte e due a valle rispetto alla direzione di falda, esternamente al

⁷⁴ Ivi, allegato A

⁷⁵ Cfr "Linee Guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio", p. 34

⁷⁶ Ivi, p.35

perimetro del sito, per il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranea“, prevedendo il monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee su almeno uno dei pozzi. La scelta relativa alla localizzazione e tipologia di monitoraggio deve essere prima valutata dall’Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale. Per quanto riguarda “il monitoraggio qualitativo delle acque va eseguito con le modalità stabilite in un apposito Piano di monitoraggio dei parametri ambientali, che deve essere parte del progetto approvato dagli Enti competenti. I campionamenti per determinare i livelli di soglia dovranno avvenire prima della messa in esercizio dell’impianto”⁷⁷.

Parte integrante del Documento è l’allegato “Procedure di accettazione dei rifiuti inerti nei recuperi ambientali” che riassume le linee da seguire, in base alla normativa vigente, sia nel caso di Conferimento di rifiuti inerti in recuperi ambientali con procedura ordinaria, sia con Procedure semplificate.

Nel secondo caso, le fasi previste per capire se i rifiuti possano essere usati per recuperi ambientali sono tre: la *caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore*, la *Verifica di conformità del rifiuto da parte del gestore dell’impianto* e la *Verifica di conformità in loco da parte del gestore dell’impianto*. La caratterizzazione di base, effettuata dal produttore del rifiuto, deve essere effettuata al momento del primo conferimento del rifiuto e ripetuta ogni due anni. Nel caso in cui il rifiuto ha un codice CER che prevede l’esistenza di una voce a specchio (ovvero il rifiuto può essere pericoloso o meno in base alla concentrazione di determinate sostanze), il produttore del rifiuto deve *corredare la caratterizzazione di base con:*

- *Test di cessione*⁷⁸
- *Analisi per l’uso della voce a specchio, per identificare il rifiuto come non pericoloso, in conformità a quanto previsto dal punto 3.4 dell’Allegato D alla parte quarta del Testo Unico Ambientale.*
- *Analisi per la verifica del rispetto dei limiti previsti per la destinazione d’uso dell’area, derivanti dagli strumenti urbanistici (destinazione di P.R.G.) in essere, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 alla IV Parte del Testo Unico Ambientale.*⁷⁹

La verifica di conformità va fatta successivamente dal gestore del’impianto sulla base dei dati avuti dal produttore del rifiuto tramite dei campionamenti e analisi sul rifiuto sempre ogni due anni;

⁷⁷ Ivi, p.37

⁷⁸ Per *test di cessione* si intende mettere in contatto un materiale solido con un fluido e, dopo un certo periodo, separare la fase liquida da quella solida e determinare la concentrazione di inquinanti nel liquido. Maggiore è la concentrazione nel liquido, maggiore sarà la pericolosità del rifiuto

⁷⁹ Cit. Linee Guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”, p.59

mentre la verifica in loco prevede che *il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto sia conforme ai criteri di ammissibilità*⁸⁰.

Sebbene le diverse prove da compiere sul rifiuto sembrano esaustive per individuare l'effettiva pericolosità, prevedere la sua caratterizzazione il primo giorno del conferimento e ripetere tale operazione solo dopo due anni, appare invece poco cautelativo per un territorio che quotidianamente deve ricevere nelle sue cavità ingenti quantitativi di rifiuti. Delle possibili alternative potrebbero essere un controllo a campione sui camion che arrivano ogni giorno nelle cave e il coinvolgimento di un terzo soggetto, esterno e non direttamente coinvolto, che provveda al controllo, in modo tale da garantire l'imparzialità dell'azione.

VIII. RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI

Un ulteriore aspetto da considerare è la possibilità di usare i sottoprodotti per il ripristino delle cave anziché rifiuti. A differenza del rifiuto, inteso come *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*⁸¹, il Sottoprodotto è una qualunque sostanza il cui riutilizzo, che deve avvenire nel corso del medesimo processo produttivo, è sicuro e legale *ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana*⁸². La distinzione è sottile: è infatti possibile che uno stesso materiale possa essere classificato sottoprodotto o rifiuto in base a quanto stabilito dal produttore che lo "battezza" in uno dei due modi e lo dichiara nel progetto di recupero ambientale.

Sia l'uso dei sottoprodotti che dei rifiuti per il recupero delle cave risultano avere un risvolto importante per i cavaatori e per i produttori di rifiuti: se da una parte il vantaggio per i cavaatori è che il numero di adempimenti ambientali sui sottoprodotti è nettamente inferiore rispetto ai rifiuti e che non è previsto l'obbligo del pagamento della polizza, al produttore dei sottoprodotti invece è richiesto un controllo maggiore sul cantiere rispetto al caso dei rifiuti. Sfruttando la condizione di sottoprodotto, ci svincoliamo dalla condizione di rifiuto e quindi dalla disciplina della gestione dei rifiuti. Allo stesso tempo però il produttore del sottoprodotto avrà una responsabilità maggiore in quanto dovrà dichiarare, dopo aver fatto delle analisi, che si tratti effettivamente di un sottoprodotto e non di un rifiuto. Per il produttore quindi, potrebbe sembrare più conveniente considerare lo stesso

⁸⁰ Ivi, p.60

⁸¹ Cit D.Lgs. 152/2006 art. 183

⁸² Ivi, art. 184 bis

prodotto rifiuto anziché sottoprodotto: in tal caso infatti deve solo rispettare le condizioni delle Linee Guida e pagare il cavatore che, in cambio di denaro, riceve i rifiuti. Il secondo caso quindi ha un appeal economico importante, da non sottovalutare.

VIV. UN CASO STUDIO: LE CAVE DEL VITERBESE

Da quanto analizzato nel corso di questi anni, soprattutto a livello italiano, il tema dei recuperi ambientali è stato trattato senza cogliere una visione d'insieme e senza interrogarsi su qual è la direzione da intraprendere nel futuro. Dopo un periodo vissuto nel “limbo” del D.Lgs. 117/2008, siamo stati nuovamente catapultati tra cave, rifiuti e fallaci “recuperi ambientali”.

Strada diversa invece è quella intrapresa dalla Regione Lazio. Sia grazie all'introduzione del Piano Cave, che permette una loro maggiore regolamentazione, sia grazie al Decreto Regionale del 2009 che introduceva una garanzia finanziaria minima, sia grazie alle “Linee Guida per la gestione dei recuperi”, si è cercato, seppur timidamente, di ostacolare un fenomeno, fino ad ora sottovalutato. Piccoli passi in avanti che, da quanto ci racconta il territorio viterbese, non sono stati sufficienti. Lo scetticismo non deriva tanto da quanto espresso dalle Linee Guida, che nel complesso risultano condivisibili, piuttosto dalla loro poca efficacia. Limitare i rifiuti con cui fare i recuperi, permettendo l'uso delle sole terre e rocce da scavo - solo se compatibili con il territorio circostante e se non compromettono in qualche modo la tutela delle acque sotterranee - è sicuramente un aspetto positivo, ma essendo delle linee guida possono solo consigliare e non obbligare; nonostante l'idea politica possa essere valutata positivamente, l'esito risulta insoddisfacente in quanto finché vige il D.M. del '98 è ancora possibile scegliere con cura dal lungo elenco precedentemente mostrato, i rifiuti con cui riempire le cavità presenti.

Le conseguenze di una legislazione facilmente eludibile hanno giocato un ruolo importante in territori, come quello del Viterbese, in cui insiste una alta concentrazione di cave; solo nella Provincia di Viterbo se ne contano 700 (?) di cui (?) dismesse.

Le basse fideiussioni previste nel passato e i pochi controlli hanno fatto sì che la maggior parte delle cave, una volta conclusa l'estrazione, fosse lasciata all'abbandono. Allo stesso tempo però, grazie alla facilità con cui ottenere delle autorizzazioni per attuare recuperi ambientali (Procedure semplificate) e grazie alle poche regole da seguire per l'immissione di tali rifiuti all'interno delle cave, sono aumentate le richieste per recuperi ambientali tramite R10. Infatti mentre il recupero della cava, così come previsto dal Piano di Coltivazione, solitamente viene fatto con gli sfridi,

ovvero con i residui di lavorazione della cava stessa, nel caso di ripristino della cava dismessa con R10, si permette di immettere rifiuti nella cava. In questo modo non solo non si è rispettato il Piano di Coltivazione ma su questa inadempienza, se autorizzati al recupero in R10, ci si guadagna doppiamente, in quanto pagati per ricevere i rifiuti.

La distanza tra ciò che è legale e ciò che è lecito agli occhi dei cittadini viene ad ampliarsi sempre più; nonostante il comportamento descritto sia di fatto legale, nel senso che i cavaatori possono richiedere l'autorizzazione per il ripristino nonostante non abbiamo rispettato le adempimenti previste nel piano di coltivazione, tale procedimento risulta illecito agli occhi degli abitanti che vedono il loro territorio ripetutamente deturpato.

La situazione pare inaccettabile, ma non solo per una questione etica. Il contesto geomorfologico delle cave del viterbese risulta molto particolare perché trattasi di cavità ampie che si estendono prevalentemente in profondità, per cui l'attività estrattiva va a modificare il rapporto tra le falde acquifere profonde e la superficie che le protegge, portando in alcuni casi anche all'esposizione della falda stessa. La preoccupazione dominante della popolazione è la compromissione totale di un elemento come l'acqua che risulta essere in quelle aree l'unica fonte di approvvigionamento idrico. La forte concentrazione di arsenico presente naturalmente nelle acque del viterbese è un deficit che deve essere colmato tutelando le falde più superficiali, che contenendo meno arsenico sono le più utilizzabili. Il timore è che tutte le cave dismesse possano diventare sede di recuperi ambientali tramite R10, portando così ad una possibile compromissione di un bene comune come l'acqua, elemento importante sia per la salute dei cittadini sia per l'agricoltura di qualità, elemento di prestigio per il territorio viterbese.

A tal proposito risulta interessante l'azione intrapresa dal Sindaco di Corchiano, Bengasi Battisti, che vedendo il suo territorio messo a repentaglio dai possibili recuperi ambientali, ha intrapreso la strada della *resistenza normativa locale*. Il 23 Dicembre 2014 il Consiglio Comunale di Corchiano ha approvato una norma urbanistica al fine di tutelare i luoghi e le acque: una variante al Piano Regolatore che obbliga il Consiglio Comunale a stabilire la priorità tra il recupero ambientale della cava e la salvaguardia delle acque⁸³. Se il danno per il mancato recupero è minore rispetto a quello del rischio di inquinamento delle falde acquifere, il recupero non viene fatto. Un out-out che consente al Comune di tutelarsi. Così facendo *anche i progetti destinati al recupero ambientale delle cave dovranno, obbligatoriamente ricevere dal consiglio comunale, il riconoscimento di*

⁸³ <http://www.tusciaweb.eu/2015/01/allutilizzo-delle-ex-cave-come-depositi-rifiuti/>

priorità su ogni altro interesse pubblico in particolare per quello relativo della salute dei cittadini e alla tutela delle acque superficiali e profonde.⁸⁴ «Visto che il livello decisionale si sposta sempre più in alto» dice Bengasi «abbiamo cercato di introdurre degli elementi a livello comunale per scardinare questo sistema» in modo tale da dare delle risposte alla popolazione del Viterbese, notevolmente preoccupata per il futuro della propria terra e per il deturpamento di luoghi e produzioni di qualità, come nel caso della Cava di Lucciano. Non a caso proprio la Cava di Lucciano è stata la meta della Prima Marcia delle Buone Pratiche, una marcia organizzata a Maggio 2015 dal Comitato Locale Tevere Falisco il cui obiettivo era di creare una occasione di informazione, sensibilizzazione e confronto per tentare di *prevenire ed arginare la “terra dei fuochi” che avanza*⁸⁵. Le conseguenze sull’economia, sul territorio e sulla salute degli abitanti del continuo sversamento di rifiuti le conosciamo molto bene: quanto accaduto nel napoletano ha lasciato una cicatrice difficile da rimarginare. Da questa riflessione è nata l’idea di voler “arginare la terra dei fuochi che avanza”.



I cittadini scesi in strada l’hanno fatto per difendere il proprio territorio e per contrastare, si spera preventivamente, un fenomeno che potrebbe diffondersi in maniera capillare su tutta la Tuscia. Una marcia che ha voluto riaffermare l’importanza che il territorio ha per le persone che ci vivono: la Media Valle del Tevere, si legge sul Comunicato ufficiale della Marcia «è un paesaggio attraente e un territorio rigoglioso, ricco di produzioni eccellenti, soprattutto nel campo dell’agricoltura, e di bellezze naturali e culturali, non ancora contaminato da speculazioni selvagge e da infiltrazioni

⁸⁴ Ibidem

⁸⁵ <http://asud.net/events/event/prima-marcia-per-le-buone-pratiche-la-terra-dei-fuochi-avanza-fermiamola/>

malavitose. Un territorio, quello dell'area omogenea e integrata della Via Amerina e delle Forre, non solo da tutelare, ma anche da promuovere e valorizzare, affinché diventi modello di sviluppo. Di uno sviluppo rispettoso dei luoghi e compatibile con il diritto alla salute e con il diritto al lavoro». Un comunicato che pare una lettera d'amore.

Nonostante quindi il tema della tutela delle acque nei recuperi ambientali sia stato trattato più volte sia a livello nazionale con il D.Lgs 117/2008 che a livello regionale nelle Linee Guida, le voci di coloro che quotidianamente vivono il territorio viterbese ci raccontano tutt'altro.

Le loro preoccupazioni sono state amplificate dalle numerose situazioni di illegalità che hanno investito il territorio viterbese nel corso di questi anni sia nel campo delle attività estrattive sia in quello dello smaltimento illecito di rifiuti. Dal recente Rapporto Cave di Legambiente viene citata la "groviera" a Nord di Roma come luogo in cui la pressione portata dalle attività estrattive è ormai enorme⁸⁶. Si fa l'esempio di Civita Castellana dove la Forestale ha denunciato il direttore dei lavori ed un terzo soggetto che operava per conto della società per l'ampliamento di una cava in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica e del nulla osta idrogeologico⁸⁷. L'area di riferimento, di 13 ettari, era sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto cuore pulsante della "Valle del Tevere". Un caso simile di attività estrattiva illecita è quello di Sutri: la cava è stata ampliata senza la necessaria autorizzazione paesaggistica e nonostante ci fosse una ordinanza comunale che obbligava la sospensione dei lavori, questi sono proseguiti. L'area sequestrata dal 2000 era vincolata anche dal punto di vista archeologico per il ritrovamento di un sito ritenuto di notevole interesse pubblico⁸⁸.

Oltre gli illeciti riguardanti le attività estrattive, le inchieste della magistratura ci hanno mostrato il territorio del Viterbese sotto una nuova veste: la Tuscia come nuovo attrattore di trafficanti di rifiuti. Le inchieste Giro D'Italia, Re Mida e Longamanus hanno messo in luce la presenza di organizzazioni eco-criminali nazionali ben radicate che hanno operato in sordina nel viterbese per diversi anni. Tramite quei processi infatti si è arrivati alla consapevolezza della possibilità dell'utilizzo illecito di certe autorizzazioni che hanno portato all'inquinamento di aree di pregio come ad esempio Cinelli (una delle cave di Giro D'Italia in cui c'era una produzione agricola di qualità) non più recuperabili.

⁸⁶ Rapporto Cave Legambiente, Op. Cit. pag. 76

⁸⁷ Ibidem

⁸⁸ Ibidem

X. LE INCHIESTE SULLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NELLE CAVE DEL VITERBESE

Giro D'Italia. Nel 2005 le indagini del NOE dei carabinieri di Viterbo portano alla scoperta di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti, con base strategica nelle cave delle società Bartoli Sante s.r.l. di Vetralla, Pozzolane e derivati s.a.s. di Capranica e Italchamotte s.r.l. di Castel Sant'Elia. Nasce così la maxi-inchiesta (la più importante relativa al traffico di rifiuti nel Viterbese) "Giro D'Italia: ultima tappa Viterbo", così denominata per via del tortuoso percorso che i rifiuti compivano prima di arrivare a Viterbo. Le cave smaltivano infatti rifiuti prodotti in impianti del Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I rifiuti smaltiti erano costituiti da fanghi di cartiera, terre inquinate da Pcb (Policlorobifenoli), ceneri di acciaieria e di termodistruttori, contenenti rifiuti farmaceutici, fiale, siringhe, alte concentrazioni di piombo, nichel, zinco e mercurio, particolarmente tossici per l'ambiente e la salute dell'uomo. Il processo inizia nel 2009. Le indagini dei pm Stefano D'Arma e Franco Pacifici svelano l'anomalo percorso di tonnellate di rifiuti speciali, 250mila circa in totale, che dal nord Italia giungevano nei centri di ripristino ambientale di Vetralla, Castel Sant'Elia e Capranica. I magistrati parlavano di "tre grandi categorie di rifiuti", tutte incompatibili con la destinazione finale: perché sprovvisti di analisi preventive che ne escludessero la tossicità, perché i risultati delle analisi stesse erano stati alterati, o perché descritti, sulla carta, come sostanze di un certo tipo, mentre, in realtà, si trattava di tutt'altro. Dunque secondo i magistrati veniva fatta in quei siti "un'attività di illecito conferimento", per un giro d'affari che è stato calcolato, sulla base della documentazione acquisita, in 2 milioni e 500 mila euro. A giudizio erano finiti i gestori delle tre cave del Viterbese e i titolari delle società di intermediazione dei rifiuti, insieme ad altri addetti, a vario titolo, all'attività di smaltimento dei rifiuti, per un totale di 14 imputati. 40 le parti civili, tra cui Regione, Provincia, Wwf, Legambiente e comuni delle cave. Gli altri erano, per lo più, residenti e proprietari di aziende agricole vicine. Il danno ambientale che le difese negavano, secondo Legambiente si sarebbe aggirato almeno intorno ai 5 milioni di euro. I risarcimenti chiesti dai privati costituitisi parte civile ammontavano all'incirca a 3 milioni di euro. I Comuni avevano chiesto tra i 600 e i 700mila euro come risarcimento per i costi della messa in sicurezza sostenuti dalle amministrazioni. Per i 14 imputati il pm Stefano D'Arma aveva chiesto, complessivamente, oltre trent'anni di carcere.

Il maxiprocesso non è giunto nemmeno al primo grado di giudizio. Nell'ottobre del 2012 è infatti stato chiuso per prescrizione: non luogo a procedere per tutti i 14 imputati, perché trascorsi più di sette anni e mezzo dalla presunta commissione dei reati.

Bagnoregio. Una storia simile è quella di Bagnoregio. A marzo del 2007 è scattata l'operazione "Re Mida Ultimo Atto 2" correlata all'operazione Re Mida relativa all'inchiesta napoletana sulla Terra dei Fuochi. I carabinieri del Comando Tutela Ambiente hanno sequestrato due cave una a Quarto (NA) e l'altra a Bagnoregio (VT) in cui sono state smaltite illegalmente oltre duemila tonnellate di rifiuti speciali tra cui ceneri di combustione, fanghi industriali e rifiuti provenienti dalla separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani. L'indagine ha permesso di individuare un'organizzazione eco-criminale che operava in Toscana, Lazio, Campania e Lombardia che indirizzava illegalmente i rifiuti in cave in ricomposizione ambientale^{89 90}. I rifiuti erano accompagnati da falsi documenti di trasporto e da false certificazioni sulla provenienza del rifiuto e la sua composizione. Il procedimento svolto dall'organizzazione era ben pianificato: gli autocarri della ditta di trasporti, una volta giunti a un impianto di Marmirolo (Mantova) scaricavano il pietrisco, usato per produrre calcestruzzo, e ricaricavano i rifiuti stoccati per portarli nella cava di Bagnoregio⁹¹. In una nota il procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli, Camillo Trapuzzano, che coordinava l'inchiesta ha affermato che così facendo *“si sarebbero assicurati un doppio guadagno. Da un lato avrebbero venduto lecitamente il basalto scavato e dall'altro avrebbero illecitamente riempito la conseguente buca, ovvero la cava, mediante lo smaltimento illecito dei rifiuti”*. La cava di Bagnoregio era gestita proprio da uno dei promotori dell'organizzazione, che aveva acquistato la suddetta cava solo pochi giorni prima di essere arrestato a seguito dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nel novembre 2003 per l'inchiesta Re Mida⁹². Dopo il danno, anche la beffa. A seguito di un sopralluogo da parte dell'Arpa Lazio del Maggio 2011 nell'area sottoposta a sequestro preventivo dal 2007 si è riscontrata ancora la presenza di rifiuti riconducibili ad attività di demolizione e presenza di fibrocemento contenente amianto⁹³.

XI. ECOLOGIA VITERBO S.P.A.

Un metodo ragionevole per far sì che le cave, siano esse "a gradoni" od "a fossa", una volta esaurite tornino al loro stato naturale precedente alla coltivazione, consiste nello spargimento sul suolo di un particolare tipo di compost. Il compost in questione che viene utilizzato per questo genere di

⁸⁹http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/PrincipaliOperazioniDelittiAmbientaliLazio_Anno2007.pdf

⁹⁰ <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/03/16/smaltimento-illecito-di-rifiuti-speciali-dieci-indagati.html>

⁹¹ http://www.tusciaweb.it/notizie/2007/marzo/15_21cava.htm

⁹² http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2007/03/15/Cronaca/AMBIENTE-CAVE-UTILIZZATE-PER-SMALTIMENTO-ILLECITO-RIFIUTI-10-DENUNCE-3_125501.php

⁹³http://www.regione.lazio.it/binary/rl_protezione_civile/tbl_siti_inquinati/VT_Bagnoregio_Montecave_Cunicchio_A1ter.pdf

risanamento si chiama FOS. L'acronimo sta per Frazione Organica Stabilizzata ed è il frutto di un processo d'igienizzazione e stabilizzazione (maturazione-ossidazione) della componente organica dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU).

La differenza con il compost vero e proprio sta, innanzitutto, nella qualità; spesso infatti viene mescolato con terriccio, e nell'utilizzo che se ne può fare. La FOS, infatti, non può essere venduta per uso agricolo ma solo per riempimento cave o copertura discariche. Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, il FOS avrebbe potuto avere un ruolo centrale, permettendo allo stesso tempo, di riciclare rifiuti urbani e, una volta mescolato alla terra, di ripristinare le numerose cave dismesse che incidono nella provincia. Il condizionale è d'obbligo, perché quello che è accaduto è in realtà molto diverso.

Nell'ottobre 1997, il consiglio provinciale di Viterbo decide la creazione di una società a capitale per il 51% pubblico e per il 49% detenuto dai privati che avessero vinto la gara d'appalto del luglio dello stesso anno. La società avrebbe dovuto gestire i rifiuti della provincia e costruire i propri impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento in un sito stabilito dalla regione. Questa società non vedrà mai la luce e, anzi, con la delibera regionale n. 4104 del 21 luglio 1999 la Regione Lazio autorizza definitivamente l'apertura di un impianto di trattamento di rifiuti a Viterbo, in località Casale Bussi gestito dalla società "Ecologia Viterbo S.p.a.", 100% privata, del gruppo Cerroni, già proprietario della discarica di Malagrotta, la più grande d'Italia (fonte commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti). Il suddetto impianto, da progetto, avrebbe dovuto recuperare i materiali ferrosi, produrre CDR (combustibile da rifiuto) per gli inceneritori, e FOS per la discarica di Monterazzano. Il comune di Viterbo e buona parte dei comuni della Tuscia i cui rifiuti vengono trattati nell'impianto di Casale Bussi, pagano una cifra esorbitante 79.23€/tonnellata; tariffa alta più del 50% rispetto a quella pre-Cerroni (53€/tonnellata). La tariffa comprende anche il costo di conferimento del FOS nella discarica di Monterazzano anch'essa di proprietà del gruppo Cerroni (fonte Decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale n. 30 del 7 aprile 2005).

Perché aggiungere una voce di spesa ad una tariffa, già esagerata, che contempra lo sversamento in discarica di parte dei rifiuti conferiti a Casale Bussi, quando la provincia di Viterbo ha la necessità di risanare numerose cave dismesse? Naturalmente la risposta a questa domanda è tanto sconcertante quanto banale: facile profitto sulle spalle dei contribuenti. È del 3 giugno 2015, infatti, la notizia dell'arresto da parte dei carabinieri del Noe (nucleo operativo) per truffa, frode in pubblica fornitura, falso e abuso d'ufficio di 9 persone tra cui il responsabile amministrativo e gestore dell'impianto della Ecologia Viterbo ed il direttore tecnico della discarica. Secondo l'accusa, la società avrebbe gestito in modo fraudolento i rifiuti del Lazio e di Roma, incassando la

tariffa rifiuti pagata dai cittadini ma omettendo totalmente (fino al 2012) di produrre il combustibile da rifiuti e la frazione organica stabilizzata. E producendone, negli anni successivi, solo una minima parte rispetto a quanto richiesto dal contratto e con procedure non consentite dalle autorizzazioni, come l'aggiunta di calce (fonte ilfattoquotidiano). In questo modo i rifiuti venivano conferiti direttamente in discarica ed i costi per i gestori dell'impianto erano praticamente azzerati.

XII. IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO MINACCIATO DALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI

La Tuscia Viterbese è un territorio ricco di risorse naturali e ambientali, di testimonianze storico-archeologiche di grande interesse, e di produzione di note eccellenze agroalimentari.

Una scarsa antropizzazione (basti pensare alla densità di abitanti, appena 76 ab/kmq contro i 188 in media dell'Italia e 294 del Lazio⁹⁴) ed industrializzazione dell'area, assieme ad un'integrazione dell'ambiente naturale con le attività agricole e forestali ivi praticate, hanno consentito la conservazione dell'elevata diversità ambientale e naturalistica che la caratterizza.

La provincia, che si estende per 3612 km² tra Roma, l'Umbria, la Toscana e il Mar Tirreno, ospita infatti una notevole varietà di ambienti naturali: estesi sistemi forestali, ambienti lacustri interni e zone umide costiere, torrenti e sistemi fluviali, forre⁹⁵ e rupi tufacee, coste sabbiose contornate dalla tipica vegetazione mediterranea e, in alcuni punti, da vere e proprie dune. Ma anche 75 specie animali di interesse comunitario tra mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati e numerose specie vegetali tra cui il cerro, la roverella, il leccio, il castagno, il faggio e la sughera. I laghi vulcanici che la caratterizzano sono i più grandi d'Europa, e i suoi 40 chilometri di litorale sono in gran parte interessati da ecosistemi costieri di interesse comunitario⁹⁶. E come non citare l'abbondanza delle sorgenti termali, che assieme alla presenza di colline, laghi e mare resero la provincia di Viterbo uno dei luoghi di vacanza preferiti dai Romani.

Un territorio che custodisce ben 15 aree naturali protette⁹⁷ e 107 fra SIC e ZPS⁹⁸.

Spazi ampi, natura incontaminata, biodiversità. Ma il fascino di questa terra, che fu culla di grandi civiltà, come quella etrusca, da cui il coronimo "tuscia", e poi quella romana, è fatto anche della

⁹⁴ http://www.provincia.vt.it/agenda21/Stato_Amb_2006/Paesaggio%20e%20Clima.pdf

⁹⁵ Le "forre" sono profonde incisioni scavate nei substrati vulcanici dall'erosione delle acque, elemento caratteristico della morfologia e del paesaggio di questa zona.

⁹⁶ http://www.provincia.vt.it/agenda21/Stato_Amb_2006/II%20territorio.pdf

⁹⁷ http://www.parchilazio.it/home~nomepagina-home_aree+provincia-VT+vedi.htm

⁹⁸ http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutidetail&id=73

storia di cui è impregnata. Ovunque, dai monti fino al mare, se ne possono ammirare le testimonianze, fra necropoli etrusche, rovine romane, castelli, chiese e palazzi medioevali e rinascimentali che rivelano l'importante evoluzione artistica e culturale vissuta da questa terra nel corso dei secoli⁹⁹.

Il prestigio e la qualità dei prodotti tipici della tradizione agricola viterbese sono molto ben noti. Abbacchio Romano, Agnello del Centro Italia, Canino, Carciofo Romanesco del Lazio, Castagna di Vallerano, Mortadella Bologna, Nocciola Romana, Patata dell'Alto Viterbese, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Ricotta Romana, Salamini italiani alla cacciatora, Tuscia, Vitellone bianco dell'Appennino Centrale: 14 dei 27 prodotti DOP e IGP del Lazio censiti del Ministero delle Politiche Agricole si producono nella Provincia¹⁰⁰. Le produzioni di qualità per vini DOC e DOCG formano oltre il 30% del totale viticolo provinciale¹⁰¹.

La provincia, grazie anche ai fertili terreni vulcanici derivanti dalla passata attività dei due apparati dei Volsini e dei Cimini, è da sempre particolarmente vocata all'agricoltura.

Secondo i più recenti dati della Camera di Commercio di Viterbo, nonostante il trend negativo mostrato negli anni recenti, il settore dell'agricoltura, della silvicoltura e delle pesca continua a rappresentare quello con il peso maggiore nel tessuto produttivo della provincia di Viterbo¹⁰², con il

⁹⁹ Il territorio della Tuscia, grazie alle popolazioni di diversa cultura che l'hanno abitato in tempi remoti (tra cui si ricordano Etruschi e Romani) e agli eventi storici che l'hanno interessato, conserva numerose testimonianze di interesse archeologico storico e artistico. Le principali in ordine secondo il periodo storico a cui sono legate sono: resti paleolitici di Corchiano e Civita Castellana, i resti eneolitici della Cultura di Rinaldone a nord di Viterbo quelli neolitici di Luni sul Mignone; numerose testimonianze etrusche in relazione al fatto che dal IX secolo a.C. la Tuscia è stata la culla degli Etruschi. Testimonianze importanti si trovano in particolare a Vulci San Giovenale, Norchia, Corchiano, Castel d'Asso, Sutri (con un importante anfiteatro) e Tarquinia una delle città principali della Dodecapoli etrusca importante per il suo porto. siti fioriti durante il dominio di Roma che succede al periodo etrusco grazie all'abbondanza di sorgenti termali e la vicinanza con l'Urbe che resero la provincia di Viterbo uno dei luoghi di vacanza preferiti dai romani, data anche la facilità di accesso attraverso la via consolare Cassia: Tuscania, Ferento, Bolsena, Faleria, Civita Castellana e Viterbo. numerose testimonianze storico-artistiche presenti in particolare nella città di Viterbo dell'epoca medioevale legate anche al ruolo di Viterbo come capitale del Patrimonio di San Pietro dal 1207; palazzi e le ville alcune delle quali di grande interesse nel panorama storico architettonico del Rinascimento italiano delle importanti famiglie come i Borgia, i Della Rovere, i Farnese, gli Odescalchi, gli Orsini, i Pamphilij che si alternano al soglio papale o in cariche di prestigio quando la Tuscia passa definitivamente nel XV secolo sotto il controllo diretto dell'Amministrazione Pontificia. Tra di essi il Palazzo Farnese di Caprarola, il suggestivo Parco dei Mostri di Bomarzo, il Palazzo Odescalchi di Bassano, la Villa Lante di Bagnaia. Cfr http://www.provincia.vt.it/ambiente/Stato_Amb02/default.htm

¹⁰⁰

Cfr [file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utente/Documents/Downloads/7_DOP_IGP_e_STG_Registrati_aggiornato_al_22_maggio_2015%20\(1\).pdf](file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utente/Documents/Downloads/7_DOP_IGP_e_STG_Registrati_aggiornato_al_22_maggio_2015%20(1).pdf) e <http://gazzettadireggio.gelocal.it/infografica/2014/12/11/news/la-mappa-italiana-dei-prodotti-dop-igp-1.10477398>

¹⁰¹ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1355224078K162657.pdf>

¹⁰² Questo pur avendo registrato nel corso degli anni 2000-2013 un'incidenza decrescente (in linea con l'andamento evidenziato a livello regionale). Se, infatti, nell'anno 2000 il 43,17% delle imprese registrate nella provincia di Viterbo

31,24% delle imprese registrate nella provincia appartenenti al settore agricolo¹⁰³. In valore assoluto, questa percentuale corrisponde a quasi 11,8 mila imprese attive nel settore agricolo, grazie alle numerose coltivazioni e produzioni di qualità che offre il territorio, seguito dal commercio (quasi 7,8 mila), dalle costruzioni (4,9 mila) e con scarti più ampi dal manifatturiero (quasi 2 mila imprese attive)¹⁰⁴.

In termini di produzione di ricchezza, l'agricoltura contribuisce per un 6,1% alla ricchezza prodotta nella provincia¹⁰⁵. A tale proposito, occorre sottolineare che il peso del settore agricolo risulta particolarmente elevato rispetto alla media nazionale (2%) e regionale (1%), grazie proprio alla presenza di importanti produzioni e coltivazioni di qualità¹⁰⁶. 3,2 mila sono i lavoratori impiegati nel settore agricolo, pari al 2,8% della forza lavoro impegnata¹⁰⁷.

Inoltre, l'agricoltura presenta un importante indotto per l'industria alimentare. Il Rapporto 2013 sull'Economia della Tuscia Viterbese sottolinea infatti come La provincia di Viterbo, pur non presentando una spiccata vocazione industriale registra, al suo interno, una importante tradizione manifatturiera. Questa è legata in parte a concentrazioni produttive, come nel caso del distretto della ceramica di Civita Castellana che, per anni, ha giocato un ruolo importante nelle dinamiche economiche locali e, in parte, alle risorse del territorio, come per l'industria alimentare collegata alla vocazione agricola della provincia. Nel complesso, il settore che conta il maggior numero di aziende è quello dell'industria alimentare che conta quasi 400 imprese, pari al 20% del comparto manifatturiero provinciale¹⁰⁸.

Altro dato interessante si rileva nell'osservare l'andamento delle esportazioni, settore in cui si registra una concentrazione delle vendite di minerali non metalliferi (33,1%) per effetto principalmente dei prodotti in porcellana e ceramica (23,9%), legati alle produzioni concentrate nel distretto di Civita Castellana, ma in cui molto importante è anche la filiera agro-alimentare, con le esportazioni sia dei prodotti agricoli (14,1%), grazie alle produzioni di qualità del territorio, sia dell'industria alimentare (12,9%)¹⁰⁹.

appartenevano al settore agricolo, l'incidenza percentuale è andata via via decrescendo raggiungendo il valore di 37,62% nel 2009, di 33,93% nell'anno 2005 fino a giungere al 31,24% nell'anno 2013

¹⁰³ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf> p. 167

¹⁰⁴ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf> p. 34

¹⁰⁵ Il contributo percentuale alla produzione di ricchezza nella provincia degli altri settori si attesta, rispettivamente: al 78% per il terziario; al 9,2% per l'industria in senso stretto (9,2%); al 6,8% per le costruzioni

¹⁰⁶ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf> p. 25

¹⁰⁷ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf> p. 81

¹⁰⁸ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf> p. 38

¹⁰⁹ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf> p. 95

Ciò rileva in misura ancor maggiore se si pensa che proprio la variazione positiva delle esportazioni, (pari a +5,1% nel 2013, a fronte di una sostanziale stabilità in Italia, pari a -0,1%), viene presentata nel Rapporto sopra citato come uno dei fattori alla base della dinamica complessivamente più favorevole della domanda aggregata nella provincia, che a sua volta ha determinato in via principale il segno positivo del “valore aggiunto” (indicatore che rappresenta la capacità del sistema locale di produrre ricchezza), il quale si attesta nel 2013 a +0,1% in termini correnti, a fronte di un segno negativo per l’economia nazionale (-0,4%).

Infine, è interessante rilevare come, nell’analisi contenuta nel sopracitato Rapporto della Camera di Commercio, le produzioni di qualità della filiera agro-alimentare vengono individuate fra le maggiori opportunità di crescita e di riposizionamento per l’economia del Viterbese, nel quadro della condizione di difficoltà in cui essa versa, auspicandone fortemente il sostegno e la valorizzazione. Questo anche in considerazione della crescente vocazione turistica del territorio, testimoniata dalla dinamica degli arrivi e delle presenze e da un sistema in grado di intercettare una crescente domanda di turismo naturalistico e del “benessere”. Si sottolinea altresì come la provincia di Viterbo presenti anche un rilevante patrimonio storico e culturale, grazie alle numerose risorse presenti che le consentono di disporre di un’offerta ampia e diversificata in grado di andare incontro alle diverse tipologie di domanda turistica¹¹⁰.

Un’esperienza degna di nota quando si parla di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari di qualità è quella del Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre. Nato nel marzo 2013, il primo distretto del biologico ad essere istituito a livello regionale, con il sostegno dell’Aiab (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica), il Bio-distretto si situa nel comprensorio della via Amerina (dal nome dalla strada romana diretta ad Amelia, in Umbria). Esso abbraccia il territorio di 10 comuni in provincia di Viterbo (Calcata, Castel S. Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte e Vasanello), con una popolazione complessiva di circa 70 mila residenti. Si estende per 430 kmq, e include al suo interno 3 parchi naturalistici e agrobiologici - il Monumento naturale delle Forre (nella zona di Corchiano, che si estende per circa 44 ettari), il Monumento naturale Pian Sant’Angelo (che si sviluppa su 262 ettari), il Parco regionale della valle del Treia – e oltre 200 aziende biologiche operanti (che occupano il 20-22% del territorio: una percentuale fra le più elevate in Italia). “Il Bio-Distretto” - spiega il presidente e vice sindaco di Corchiano Livio Martini – “riesce a mettere insieme amministrazioni locali e produttori che hanno

¹¹⁰ <http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1402406557K662039.pdf> pp. 12-13

deciso di percorrere insieme un tratto di strada per valorizzare le risorse naturali, produttive e culturali e per salvaguardare l'ambiente, le biodiversità, le tradizioni e i saperi di quel territorio. Noi proteggiamo la nostra terra e ci proponiamo di trasformare le comunità che vi abitano. Riscoprendo le nostre vocazioni storiche, a cominciare dal lavoro nei campi”¹¹¹.

Secondo Massimo Crescenzi, assessore alle Attività produttive a Corchiano e membro del direttivo del Bio-Distretto, l'agricoltura bio è “un pretesto”, e “serve a focalizzare l'attenzione sul lavoro e sull'occupazione, anche perché questo territorio sta affrontando la crisi del distretto della ceramica, dislocato tra Civita Castellana e Fabrica di Roma: oggi occupa circa 5mila persone, tra industria e indotto, ma fino a un decennio fa dava lavoro a 20mila persone, in un territorio che fa 60-70mila abitanti”¹¹².

Preservare quello che rende questo territorio unico e straordinario, la sua natura variegata e incontaminata, il suo patrimonio culturale, e i pregiati prodotti della sua terra, in ossequio alla antica tradizione contadina dei suoi abitanti e in considerazione del valore strategico che ciò riveste per la sopravvivenza ed il futuro di questo territorio, diventa allora doveroso ed indispensabile.

¹¹¹ http://www.viterbonews24.it/news/il-bio-distretto-della-tuscia-allexpo_52000.htm

¹¹² http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=4402

Bibliografia

- Osservatorio Ambiente e Legalità “Rosario Livatino”, Rapporto 2009, *Gli eventi e i numeri degli illeciti nel settore ambientale nella Provincia di Viterbo*, a cura dell’Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo e del Coordinamento Provinciale di Viterbo di Legambiente
- Legambiente, Rapporto Cave 2014, *I numeri, il quadro normativo, il punto sull’impatto economico e ambientale dell’attività estrattiva nel territorio italiano*
- Giovanni Lonati, “Tra la cava e la discarica. Conflitti ambientali e forme di ecologismo popolare nel territorio bresciano”; Tesi di Dottorato in Pianificazione Territoriale e politiche Pubbliche del Territorio IUAV- Università Iuav di Venezia
- Giuseppe Gisotti, *Le Cave. Recupero e Pianificazione Ambientale*, Dario Flaccovio Editore, 2008
- Nando Ferrante e Giovanni Aniceti (a cura di), *Cave nel Lazio*, Regione Lazio, Assessorato piccola e media impresa, commercio e artigianato, Edizioni Quasar, 2007, Roma
- Nicola Corsini, Paola Nicolosi, Gabriele Murchio, *Censimento delle Cave e delle Discariche della Provincia di Viterbo*, Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente e Pianificazione Territoriale, 2004, Viterbo
- Osvaldo Busi, *Codice dei Rifiuti Commentato*, Maggioli Editore, 2014
- Roberto Pizzi, *Terre e rocce da scavo Manuale pratico per l’utilizzo dopo le novità del Decreto del Fare (L.98/2013) Procedure operative, modulistica, normativa*, Maggioli Editore, 2013
- Massimo Busà e Antonino Cimellaro, *Recupero dei rifiuti e Procedure Semplificate*, Maggioli Editore, 2014

Legislazione

- Regio Decreto n° 1443 del 29/07/1927 *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*
- Legge Regionale n. 17 del 6 dicembre 2004 “*Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*”

- Regolamento regionale n. 5 del 14 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche*”
- *Piano Regionale delle Attività Estrattive Regione Lazio* (approvato con Delibera di Consiglio Regionale del 20/04/2011)
- D.M. 5 Febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22
- Decreto Legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale
- Decreto 5 aprile 2006, n. 186. “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22”
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117((Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.))”
- Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 ottobre 2004 nella causa C-103/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 34 il 26 Gennaio 2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio.”
- Linee Guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”)
- Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 “*Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs n. 59/2005*”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.239 del 17/04/2009 “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie*

finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005.”

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Sitografia

- Sito della Provincia di Latina

- Sito della Regione Lazio

MAPPATURA PARTECIPATA DEI SITI CONTAMINATI DA AMIANTO NEL COMUNE DI ATELLA

di Giuseppe Magnicari

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di affrontare la questione della bonifica dall'amianto dei piccoli centri abitati partendo dalla conoscenza del materiale fibroso, degli effetti della mancata bonifica e delle possibili soluzioni per risolvere il problema nella maniera meno dispendiosa sotto il punto di vista economico ed in assoluta sicurezza per la salute dei cittadini.

L'idea di effettuare un censimento degli edifici con coperture in amianto e di altri manufatti interessati dalla presenza del succitato materiale, è partita da un gruppo di studenti universitari di un piccolo paese della zona del Vulture-Melfese, Atella, in provincia di Potenza, spinti dalla necessità di comprendere i motivi di una così elevata incidenza tumorale in una zona così poco industrializzata ed apparentemente incontaminata. L'amianto ci è parso una buona base di partenza per iniziare a diagnosticare lo stato di salute del nostro territorio, perché palesa la sua presenza agli occhi di tutti.

Precedenti censimenti effettuati in altri siti, in Italia ed Europa, si sono avvalsi di strumenti tecnologici di elevata efficienza quali i droni che, sorvolando le città, danno la possibilità di avere una panoramica aerea e di individuare dunque gran parte delle coperture e altri manufatti in amianto.

Non disponendo di tali strumenti ed occupandoci di una superficie territorialmente limitata, abbiamo proceduto al nostro personale censimento nel modo più semplice possibile ma con molta accuratezza, perlustrando il territorio, parlando con la gente e le istituzioni, avvalendoci di mappe, riproducendo con fotografia i siti oggetto di interesse e facendo un calcolo metrico delle superfici ricoperte da amianto così individuate.

Il passo successivo è stato quello di effettuare una classificazione sulla base dello stato di usura delle coperture in amianto, in modo da poter individuare le situazioni di maggior urgenza, per poter stilare una classifica delle priorità, in vista di un eventuale intervento di bonifica.

I siti censiti sono stati poi distinti in pubblici e privati, essendo le due categorie riconducibili ad una diversa disciplina normativa per quanto attiene la possibilità di bonifica.

A tal proposito la classificazione si è sostanziata nella seguente tripartizione:

-Edifici di proprietà pubblica;

-Edifici ad interferenza pubblica(edifici privati in aree urbanizzate);

-Edifici privati in aree non urbanizzate.

Per ognuno di essi abbiamo poi effettuato una distinzione sulla base dei livelli d'urgenza dell'intervento, basata su due criteri essenziali:

-Stato d'usura;

-Interferenza pubblica (densità abitativa e transito pedonale).

Ma un indice di valutazione del rischio in presenza di coperture in cemento-amianto più analitico, per i Soggetti Pubblici che possono avvalersi di uffici tecnici, è fornito dal "Piano Regionale Gestione Rifiuti" , nella sezione "piano amianto".

L'indice in esame può essere calcolato facendo riferimento alla seguente formula:

$$IV = (A + B + C + D + E + F + G + H +) \times V$$

dove:

[A] è LO STATO DI CONSERVAZIONE cui si assegnano i seguenti valori:

1 se fasci visibili di fibre di amianto sono del tutto inglobati

2 se fasci visibili di fibre di amianto lo sono solo parzialmente

3 se fasci visibili di fibre di amianto sono facilmente asportabili

[B] è LA PRESENZA DI CREPE cui si assegnano i seguenti valori

1 se assenti

2 se poche

3 se numerose

[C] è IL TIPO DI AMIANTO cui si assegnano i seguenti valori

1 se solo crisotilo

4 se anfibolo o miscela di crisotilo - anfibolo

[D] è LA FRIABILITÀ cui si assegnano i seguenti valori

1 se un angolo flessa si rompe nettamente con un suono secco

4 se la rottura è facile, sfrangiata e ha un suono sordo

[E] è L'ACCESSIBILITÀ cui si assegnano i seguenti valori

1 se la copertura non è accessibile

2 se vi è necessità di accesso per eventuali servitù (televisione, condizionamento, aspiratori ecc.)

3 se è facilmente accessibile o a vista dall'interno

[F] è LA STRUTTURA DI SOSTEGNO cui si assegnano i seguenti valori

1 se la copertura è appoggiata su solaio portante

4 se la copertura è appoggiata su travetti

[G] è L'UBICAZIONE O LA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE cui si assegnano i seguenti valori

1 se la copertura è riferita ad un immobile isolato

4 se la copertura è riferita ad un immobile che ha sede in un centro abitato e/o ad una struttura frequentata

[H] è LA FREQUENZA DI ACCESSO cui si assegnano i seguenti valori

1 se non vi è mai accesso alla copertura

2 se vi si accede qualche volta

3 se vi si accede spesso

[V] è LA VETUSTÀ cui si assegnano i seguenti valori

2 se inferiore a 15 anni

4 se superiore a 15 anni

Una volta sostituite le variabili della formula, si confronta il risultato del calcolo con la seguente tabella:

Indice di valutazione del rischio (I.V.)	Provvedimento suggerito
da 10 a 26	si lascia come e dove è
da 27 a 54	si incapsula con prodotti resistenti all'acqua
da 55 e oltre	si rimuove

I. COS'È L'AMIANTO

L'asbesto, comunemente chiamato amianto, è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli), appartenenti ad una famiglia di minerali presenti nelle rocce eruttive, e del gruppo dei fillosilicati (serie del serpentino), tipici delle rocce femiche e ultrafemiche.

Le tipologie dei materiali composti da amianto si differenziano per la presenza nella composizione di un determinato tipo di minerale fibroso.

I minerali classificati dalla legislazione italiana come amianto sono i seguenti:

CRISOLITO (amianto bianco): di gran lunga il più estratto per le sue proprietà fibrose, di incombustibilità e di resistenza termica.

AMOSITE (amianto grigio): minerale caratterizzato dalla presenza di fibre molto lunghe.

CROCIDOLITE (amianto blu): la composizione fibrosa del minerale si presenta sotto forma di fibre lineari e flessibili, con una buona resistenza alle forze meccaniche (alla trazione) e chimiche (agli acidi). È in assoluto la fibra più dannosa per la salute umana.

TREMOLITE: la tremolite forma cristalli prismatici allungati o lanceolati lunghi fino a 20 cm, a volte anche in aggregati fibrosi, granulari o colonnari.

ANTOFILLITE: solitamente l'antofillite si rinviene in aggregati fibrosi aciculari o colonnari di colore da grigio-verde al bruno chiaro, raramente in cristalli prismatici.

ACTINOLITE: l'actinolite si trova sotto forma di cristalli lamellari lunghi fino a 15 cm, in aggregati colonnari o radiali fibrosi o anche in forma granulare o massiva.

II. GLI IMPATTI SULLA SALUTE UMANA

La consistenza fibrosa dell'amianto è alla base di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio.

Le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie: l'asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura (ovvero il mesotelioma pleurico), tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe, e il carcinoma polmonare. Gli amianti più cancerogeni sono gli anfiboli, fra essi il più temibile è la crocidolite (amianto blu).

La pericolosità consiste, quindi, nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili: queste, infatti, hanno la tendenza a suddividersi longitudinalmente in fibrille sempre più sottili, con diametri sufficientemente fini (inferiori ai 3 micron), fino a 1300 volte più sottili del capello umano, che respirate penetrano profondamente negli alveoli polmonari.

Un'elevata resistenza ad acidi e ad alcali, conferisce alle fibre di amianto anche una straordinaria biopersistenza, cioè permangono negli alveoli polmonari per un tempo pressoché indefinito. Le fibre resistono all'attacco dei macrofagi, quelle di maggiore lunghezza (oltre 5 micron) non possono essere catturate dagli stessi, che muoiono nel tentativo di eliminare le fibre di amianto inducendo una reazione infiammatoria che sta all'origine della lesione asbestosica.

Le fibre inalate con meno di 3 micron di diametro penetrano nelle vie respiratorie e permangono nei polmoni. L'anfibolo, con fibre di morfologia rettilinea, ha una capacità di penetrazione più elevata, che diminuisce col crescere del diametro perché le fibre più sottili e aghiformi attraversano il tessuto polmonare, per effetto dei movimenti respiratori e facilmente raggiungono la pleura provocando lo sviluppo di forme tumorali. Tale capacità di penetrazione è invece molto minore nel

crisotilo per la sua forma allungata. Tra quelle trattenute nei bronchioli e negli alveoli, alcune più corte assorbite dai macrofagi, vengono trasportate fino ai gangli linfatici, alla milza e ad altri tessuti. Alcune di quelle che rimangono nei bronchioli e negli alveoli (in particolare gli anfiboli) vengono ricoperte da un complesso proteine/ferro e si trasformano nei "corpuscoli dell'asbesto". Tutte le malattie da amianto insorgono a distanza di molto tempo dall'inizio dell'esposizione, dopo un periodo di latenza che può durare 20 anni o più. Questo spiega perché gli effetti delle esposizioni avvenute nel passato si manifestino ancora oggi.

Le misure di sopravvivenza dimostrando come i fattori prognostici rimangano per ora l'età e il tipo istologico (con una prognosi migliore per i soggetti più giovani e colpiti da una malattia di morfologia epitelioide), mentre gli altri fattori anagrafici ed occupazionali e di esposizione non risultano determinanti e il tempo medio di sopravvivenza rimane purtroppo ancora inferiore mediamente ad un anno (per i casi pleurici) ed ancor minore per le localizzazioni extrapleuriche.

Sulla base di un'analisi dei dati di consumo (produzione nazionale ed importazioni), sviluppata con criterio epidemiologico per la prima volta nel nostro Paese, è stato stimato l'andamento dei decessi per mesotelioma nei prossimi anni indicando intorno al 2015 l'inizio della stabilizzazione nell'incidenza (e nella mortalità) della malattia.

La misura della latenza per i casi di mesotelioma è complessa considerato come sia difficile a fronte di soggetti, in cattive e spesso drammatiche condizioni di salute, determinare con esattezza il momento di inizio dell'esposizione.

Con questo limite e nell'ambito di un disegno dello studio, come quello della sorveglianza, per sua natura di tipo trasversale, la latenza media per i casi di mesotelioma del Registro Nazionale Mesotelioma, è stata stimata superiore ai 40 anni e con un range di variazione estremamente elevato. Inoltre sembra significativa la tendenza di questa misura ad aumentare per i casi con anno di diagnosi più recente. La distribuzione dei casi di mesotelioma è stata utilizzata per stimare la dimensione della mortalità per tumore del polmone indotto dall'inalazione di fibre di amianto. Si tratta di un tema di grande rilevanza sotto numerosi profili (epidemiologico, assicurativo, prevenzionale) e per il quale sono scarsi gli studi disponibili. Sulla base della distribuzione per comune dei casi osservati per mesotelioma e tumore del polmone e nell'ambito di un complesso modello statistico di analisi, è stato stimato intorno a 1/1 il rapporto fra casi di mesotelioma e casi di tumore del polmone asbesto correlato.

III. L'AMIANTO IN ITALIA

Per la storia industriale del nostro Paese, per la dimensione dei consumi di amianto e per le caratteristiche di latenza e patogenetiche delle malattie correlate all'esposizione, malgrado il bando nel 1992 di ogni forma di lavorazione, commercializzazione, estrazione e importazione di amianto, il tema della prevenzione dei rischi e della tutela degli ammalati è ancora attuale.

L'Italia è stata uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di amianto fino alla fine degli anni '80. Dal dopoguerra al bando del 1992 sono state prodotte 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo. Il periodo tra il 1976 ed il 1980 è quello di picco nei livelli di produzione con più di 160.000 tonnellate-anno prodotte. Fino al 1987 la produzione non è mai scesa sotto le 100.000 tonnellate-anno per poi decrescere rapidamente fino al bando. Le importazioni italiane di amianto grezzo sono state pure molto consistenti mantenendosi superiori alle 50.000 tonnellate-anno fino al 1991.

Complessivamente l'Italia dal dopoguerra al 1992 ha importato 1.900.885 tonnellate di amianto. Per il costo contenuto e l'ampia disponibilità, l'utilizzo dell'amianto è avvenuto in numerosissime applicazioni industriali, sfruttando le proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento e insonorizzazione. Le acquisizioni scientifiche intorno alla cancerogenicità dell'amianto si sono progressivamente sviluppate a partire dalla metà degli anni '60 ma solo nel 1992 ogni attività di estrazione, commercio, importazione, esportazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto è stata bandita dall'intero territorio nazionale.

Nel nostro Paese il primo atto normativo di regolazione su base nazionale della sorveglianza epidemiologica dei tumori di origine professionale è contenuto nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 recante disposizioni per la protezione dei lavoratori da piombo, amianto e rumore. L'art. 36 prevedeva l'istituzione presso l'ISPESL (oggi INAIL, Settore Ricerca) del Registro nazionale dei casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.

IV. Il ReNaM

Il ReNaM (Registro Nazionale Mesoteliomi), è un sistema di sorveglianza epidemiologica istituito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 2002 che ha un'articolazione regionale. Presso ogni Regione (con la sola eccezione ad oggi del Molise e della Provincia Autonoma di Bolzano) è attivo un COR (Centro Operativo Regionale) con compiti di identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio territorio mediante un sistema di ricerca attiva e di analisi individuale della storia professionale, residenziale e ambientale dei

soggetti ammalati. Obiettivo fondamentale del Registro è identificare le modalità di esposizione ad amianto dei soggetti ammalati di mesotelioma. Il IV Rapporto riferisce dei 15.845 casi di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei COR del ReNaM con una diagnosi compresa nel periodo 1993-2008 ed un rilevamento fino al dicembre 2011.

Gli obiettivi del ReNaM sono:

- a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
- b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;
- c) contribuire alla valutazione degli effetti dell'avvenuto uso industriale dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione;
- d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.

I casi di mesotelioma sono analizzati in maniera dettagliata e approfondita, secondo diverse "chiavi di lettura" (per citare quelle più significative: la sede anatomica di insorgenza, il livello di certezza diagnostica, il genere e la classe di età, il tipo di esposizione, la categoria economica di attività e mansioni, il periodo di incidenza).

V. ALCUNI DATI

La malattia insorge a carico della pleura nel 93% dei casi; sono presenti 1.017 casi peritoneali (6,4%), 41 e 51 casi rispettivamente a carico del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. L'età media alla diagnosi è di 69,2 anni senza differenze apprezzabili per genere (70,1 anni nelle donne e 68,8 negli uomini). Fino a 45 anni la malattia è rarissima (solo il 2,3% del totale dei casi registrati) e la percentuale di casi con una età alla diagnosi inferiore a 55 anni è pari al 9,4% del totale. Il 71,6 % dei 15.845 casi archiviati è di genere maschile. Le modalità di esposizione sono state approfondite per 12.065 casi (76,1%). Nell'insieme dei casi con esposizione definita (12.065 soggetti ammalati), il 69,3% presenta un'esposizione professionale ad amianto (certa, probabile possibile), il 4,4% familiare, il 4,3% ambientale, l'1,6% per un'attività extralavorativa di svago o hobby. Per il 20,5% dei casi l'esposizione è improbabile o ignota. La percentuale di casi di mesotelioma, quindi, per i quali l'analisi anamnestica ha rilevato un'esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare, o a causa di hobby è, sull'intero set di dati, pari al 79,6%. La latenza è stata misurata per i 8.157 casi per i quali è disponibile l'anno di inizio esposizione come differenza fra questa data e l'anno di incidenza. La mediana della latenza è di 46 anni.

Considerando l'intera finestra temporale di osservazione (1993-2008) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, si conferma l'estrema ampiezza dei settori di attività economica coinvolti ed il peso non esclusivo dell'esposizione in settori per i quali è più diffusa la consapevolezza e la sensibilità dell'opinione pubblica come la cantieristica navale e l'industria del cemento amianto. I dati del Registro mostrano come l'esposizione in questi due settori di attività economica riguarda meno del 10% dei casi diagnosticati nel quadriennio 2005-2008.

La rilevazione dei casi di mesotelioma viene effettuata dai COR presso quelle strutture sanitarie, presenti sul territorio di loro competenza, che diagnosticano e trattano casi di mesotelioma (Servizi di Anatomia ed Istologia Patologica, Reparti di Pneumologia, Chirurgia Toracica, Oncologia). Controlli di esaustività e completezza della casistica raccolta vengono effettuati con l'utilizzo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), delle schede di morte ISTAT e dei dati dei Registri Tumori di popolazione nelle Regioni, o nelle porzioni di territorio, dove sono presenti. La rarità, la bassa frequenza e la complessità dei quadri istologici rende difficoltosa la diagnosi dei casi (dati Renam quarto rapporto, edizione 2012)

VI. LA NORMATIVA ITALIANA

Con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, l'Italia ha messo al bando l'amianto seguendo un programma di dismissione di durata biennale in base al quale dalla data del 28 aprile 1994 è stata vietata l'estrazione, importazione, commercializzazione e produzione di amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto.

Tale legge è considerata la norma-quadro in tema di amianto: istituisce la Commissione Nazionale Amianto e prevede specifiche disposizioni per il controllo delle imprese impegnate nell'attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento.

Stabilisce inoltre che ogni Regione approvi un Piano regionale di protezione ambientale, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto, sulla base di criteri delineati dalla normativa statale (DPR 8/8/1994).

Per i proprietari di immobili è previsto l'obbligo di notificare alle USL la presenza di amianto in matrice friabile e le USL hanno il compito di effettuare l'analisi del rivestimento degli edifici e di istituire un registro con la localizzazione degli edifici con presenza di amianto floccato o in matrice friabile.

Il DPR 8 agosto 1994 dispone poi che il censimento degli edifici con amianto libero o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti.

Per quanto attiene ai Piani regionali e delle province autonome, la legge n. 257 prevede, all' art. 10, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. I piani prevedono tra l'altro:

- a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
- b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
- c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
- d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
- e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
- f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
- g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
- h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
- i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge stessa;
- l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

I Piani Regionali devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915¹¹³, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano in oggetto, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto.

Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge sono previsti dall'art. 15 della legge n. 257. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite previsti dall'art. 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'art. 1, riguardante l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sono punite con l'ammenda fino a 50 milioni delle vecchie lire.

Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni (lire).

A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni (lire). Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni (lire). Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Per quanto riguarda gli obblighi e responsabilità del proprietario od amministratore degli edifici, in materia di amianto, l'Amministratore o proprietario di un edificio è soggetto a determinati obblighi in base al ruolo ricoperto e distinti in:

Proprietario o Amministratore dell'edificio:

- Obbligo al rispetto della legge quadro sull'amianto, D.M. 6 settembre 1994 "amianto negli edifici: gestione e manutenzione"

¹¹³ Dp.r. 10 settembre 1982, n. 915, Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

- Obbligo del committente in caso di affidamento di lavori, a quanto definito nel titolo IV del d.lgs. n. 81/2008¹¹⁴ (cantieri temporanei).

Quando il proprietario od amministratore è anche datore di lavoro oltre agli obblighi sopra citati deve rispettare quanto citato nel d.lgs. n. 81/2008 nel suo complesso. Gli obblighi a carico del proprietario o amministratore dell'immobile si configurano nelle seguenti attività e rispetto delle specifiche normative:

- censimento e mappatura, ovvero individuazione dei materiali contenenti amianto all'interno dello stabile. I riferimenti di legge che impongono l'obbligo di individuare l'amianto sono:

- localizzazione e caratterizzazione dell'amianto nelle strutture edilizie; punto 1 al d.m. 6 settembre 1994;

- individuazione della presenza di amianto, art. 248, d.lgs. n. 81/2008. Necessaria qualora l'amministratore svolga il ruolo di Datore di Lavoro negli edifici della proprietà;

- obbligo per i proprietari di immobili di comunicare la presenza di amianto floccato o in matrice friabile alle Unità Sanitarie Locali; art. 12, comma 5, legge n. 257/1992;

- la Valutazione del rischio, è necessaria quando durante la fase di censimento è emersa la presenza di materiali contenenti amianto all'interno dello stabile, come specificato dal punto 2 dell'allegato al d.m. 6 settembre 1994, "Valutazione rischio amianto per gli occupanti dell'immobile";

- nel caso in cui il proprietario od amministratore sia anche datore di lavoro la legge impone la valutazione di tutti i rischi anche se si presume che l'amianto non sia presente, dunque deve essere svolta in ogni circostanza non potendo attribuire un basso livello di rischio espositivo per gli occupanti dell'edificio senza avere la verifica che non sia presente, come specificato nell'art. 249 del d.lgs. n. 81/2008 "Valutazione rischio amianto per i lavoratori dipendenti";

- la manutenzione e il controllo, devono essere attuati quando è stato rilevato amianto nell'edificio.

Il programma di manutenzione e controllo serve a:

- definire le misure procedurali ed organizzative idonee a mantenere l'amianto in buone condizioni ed a preservare bassi livelli di rischio. Punto 4 dell'allegato al d.m. 6 settembre 1994 "Programma di controllo dell'amianto in sede";

¹¹⁴ D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- comunicare sia agli occupanti dell'edificio che ai prestatori d'opera la presenza di amianto in determinati punti dello stabile. Art. 26 comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 81/2008, "Informativa sui rischi nei contratti d'appalto". Queste le linee generali della norma-quadro nazionale in materia di amianto.

VII. LA NORMATIVA REGIONALE IN BASILICATA

La normativa regionale in Basilicata è stabilita dalla legge n. 27 dell'8 settembre 1999, "concessione di finanziamenti a sostegno degli interventi di bonifica da amianto per Soggetti Pubblici"¹¹⁵. Sulla base dei dati raccolti nella sezione "piano amianto" del Piano Regionale Gestione Rifiuti Basilicata da un censimento degli edifici pubblici o ad uso pubblico con presenza di materiali di costruzione contenenti amianto, su 199 edifici pubblici o ad uso pubblico individuati, 123 sono edifici scolastici e 54 le situazioni di maggior pericolo. Il progetto di mappatura partecipata ha portato alla individuazione di circa 5000 mc di materiale fibroso potenzialmente nocivo nel solo comune di Atella, consistente prevalentemente in pannelli ondulati posti a copertura di abitazioni e capannoni industriali.

Il d.p.r. 8 ottobre 1994 dispone che il censimento degli edifici con amianto libero o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, la legge regionale n. 27 dell'8 settembre 1999 della Regione Basilicata concernente la "Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto", prevede lo stanziamento di fondi a favore dei soggetti pubblici che intendano effettuare tali interventi su beni o siti di loro proprietà.

Tali finanziamenti sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni sono tali da aver determinato o da poter facilmente determinare rilascio di fibre. L'art. 3 prevede che il finanziamento sia concesso con riferimento all'intera spesa necessaria ad eseguire l'intervento di bonifica, sulla base dei costi medi vigenti nel settore e comunque entro un tetto massimo stabilito dalla stessa Regione.

L'art. 4 della suddetta legge indica poi le modalità di accesso al finanziamento, consistenti nella trasmissione, da parte dei Soggetti Pubblici interessati, della idonea documentazione tecnica al "Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL", nel cui ambito territoriale ricadono i beni o siti da sottoporre a bonifica da amianto.

La succitata documentazione consiste in:

¹¹⁵ Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 "Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto".

- relazione tecnica che riporti la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento di bonifica; la tipologia, quantità e stato di conservazione dei materiali; la tipologia dell'intervento proposto;
- documentazione che attesti la presenza di materiali contenenti amianto nei manufatti di cui trattasi;
- planimetria dei luoghi;
- progetto esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di bonifica proposto;
- computo metrico dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico della spesa preventiva.

In seguito alla presentazione di tale documentazione sarà il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL a procedere, per singola situazione, alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale nei siti di interesse.

L'intera documentazione dovrà poi essere trasmessa, entro 90 giorni, alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali - Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale. Le decisioni finali sull'erogazione dei finanziamenti spetteranno poi alla Commissione Regionale per le valutazioni definitive di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento e per la predisposizione della graduatoria delle priorità di bonifica da amianto e di accesso al finanziamento. La graduatoria verrà poi approvata dalla Giunta Regionale e pubblicata sul BUR. Il lavoro di mappatura partecipata è consistito nell'effettuare un censimento (mappatura, calcolo metrico e foto) degli edifici pubblici interessati dalla presenza di amianto presenti nel comune di Atella e nel sottoporlo all'amministrazione comunale, corredandolo del materiale tecnico e normativo necessario per procedere ad un inserimento nella graduatoria succitata, al fine di ottenere i finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 27.



(Prefabbricati pubblici installati dopo il terremoto del 1980, parzialmente abitati e situati nel centro storico di Atella)



(pannelli ondulati in frantumi nei pressi della SS93)
nella fiumara di Atella)



(pannelli ondulati in frantumi

VIII. GLI EDIFICI PRIVATI CENSITI SECONDO D.M. 6 SETTEMBRE 1994

Il nostro censimento ha interessato però anche gli edifici privati, di gran lunga superiori rispetto a quelli pubblici e non interessati dai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale n. 27. Mentre il d.p.r. n. 8 agosto 1994 prevede come obbligatorio il censimento degli edifici pubblici interessati dalla presenza di amianto, prevede come solamente facoltativo quello delle singole unità abitative private. La legge-quadro del 1999 ha previsto tuttavia l'emanazione di una serie di decreti di natura tecnica a cura del Ministero della Salute, rivolti a stabilire criteri di un eventuale intervento, procedure operative, metodi di valutazione del rischio, procedure di sicurezza per gli interventi di bonifica su strutture edilizie private.

Primo fra essi il d.m. 6 settembre 1994 contenente norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste dall' art. 12, comma 2, della l. 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3, della legge medesima.

Tale normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.

Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;
- il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;
- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;
- le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;
- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse.

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

- 1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- 2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- 3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.

In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

- friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

- compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

In base agli elementi raccolti per la valutazione, possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:

- Materiali integri non suscettibili di danneggiamento;
- Materiali integri suscettibili di danneggiamento;
- Materiali danneggiati.

I metodi di bonifica possono essere:

- restauro dei materiali;
- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto.



(edificio privato con copertura in amianto su Corso Papa Giovanni XXIII e sullo sfondo l'Istituto Comprensivo di Atella)



(sito privato sulla SS93, nei pressi del campo sportivo comunale di viale Aldo Moro)



(edificio privato nei pressi

IX. BONIFICA DEI MATERIALI IN AMIANTO FRIABILE

A meno di specifiche controindicazioni tecniche, di norma, la rimozione dei materiali friabili in amianto deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil-acrilici comunemente usati per l'incapsulamento).

Generalmente è sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non è possibile ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si deve comunque evitare il ruscellamento dell'acqua. La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare. A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno sigillati immediatamente. Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere

effettuato adottando idonee cautele per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro.

L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0,15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg. L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere etichettati. L'uso del doppio contenitore è fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione.

La scelta del tipo di incapsulante dipende dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento. A causa della variabilità delle situazioni che si possono presentare, prima di essere impiegato, il prodotto deve essere testato direttamente sul materiale da trattare. Se si usano incapsulanti ricoprenti bisogna verificarne l'aderenza al rivestimento; se si usano incapsulanti penetranti bisogna controllarne la capacità di penetrazione e garantirne l'aderenza al supporto del rivestimento. In tutti i casi, bisogna sempre verificare preventivamente la capacità del rivestimento di sopportare il peso dell'incapsulante.

Preliminarmente la superficie del rivestimento di amianto deve essere aspirata; devono essere rimossi tutti i frammenti pendenti del rivestimento di amianto e le parti distaccate del substrato. L'integrità del rivestimento deve essere restaurata utilizzando materiali senza amianto che presentino una sufficiente affinità con il rivestimento esistente e con il prodotto incapsulante impiegato. L'incapsulante deve essere applicato con un'apparecchiatura a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto. Il trattamento completo può richiedere l'applicazione di 2 o 3 strati successivi.

Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.

Giornalmente dovrà essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto.

X. BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO (COMPATTO)

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre. I metodi di bonifica applicabili sono:

a) Rimozione:

Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. Comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso.

b) Incapsulamento:

Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti. Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti. Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida. L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio.

c) Sopracopertura:

Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura.

L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.

La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall'interno dell'edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto.

Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi.

XI. PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA RIMOZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI

Gli elevati costi di bonifica, la cospicua procedura burocratica ed una diffusa disinformazione sull'amianto non facilitano le operazioni di corretta rimozione e smaltimento del materiale fibroso. Per questo motivo diverse amministrazioni virtuose hanno agevolato tali procedure prevedendo per i privati la possibilità di effettuare una rimozione "autonoma" di piccoli quantitativi di amianto, in

assoluta sicurezza, rispettando determinate procedure e con l'assistenza di persone autorizzate alla rimozione e smaltimento.

IL TRASPORTO DELL'ETERNIT ALL'ISOLA ECOLOGICA

⇒ **Se hai quantitativi fino a 30 kg**

puoi trasportarli da solo all'isola ecologica di HERA SPA in via Righi n° 6 dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:00 - Utilizzerai come documento accompagnatorio la copia della comunicazione dell'AUSL, che consegnerai all'addetto dell'isola ecologica. Lì è riservata una zona dove il rifiuto sarà depositato, previo verifica del corretto imballo e della presenza dell'etichetta identificativa del produttore e della provenienza.

I quantitativi superiori ai 30 Kg devono essere obbligatoriamente trasportati tramite ditta specializzata con mezzi in possesso di specifica

⇒ **Se hai quantitativi superiori a 30 kg e fino a 250 kg all'anno per abitazione**

HERA SPA provvederà al ritiro a domicilio e al trasporto gratuito presso l'isola ecologica, grazie ad un accordo con il Comune di Faenza, l'ultimo sabato del mese in cui effettui la rimozione, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, previo avviso inoltrato a cura del Comune

⇒ **Per i quantitativi eccedenti i 250 Kg**

dovrai telefonare per il ritiro ed il trasporto ad una ditta specializzata, con spese a tuo carico


Anche se la normativa vigente non prevede limiti ai quantitativi da rimuovere, per la salvaguardia della tua salute ti consigliamo di effettuare la rimozione in proprio per i pezzi di amianto con superficie inferiore a 30/40 mq e con un peso al di sotto dei 450 kg. Quando devono essere rimosse grandi quantità di materiali contenenti amianto (es. tetti di fabbricati con superficie superiore a 30/40 mq, pari ad un peso di circa 450 kg, serbatoi per liquidi di dimensioni superiori a 50 litri, coibentazioni di caldaie) o quando le lavorazioni comportano rilevanti rischi infortunistici (esempio: lavori a quote elevate) è necessario chiamare una ditta specializzata.

**TUTTI I LUNEDI'
DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:30
sarà presente un incaricato dell'AUSL
per ricevere le comunicazioni di rimozione
dell'amianto da parte dei cittadini**

Per informazioni rivolgersi a:

**Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Faenza - Piazza Nenni**
dal lunedì al venerdì mattina dalle 8:30 alle 13:30
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30

Tel. 0546 601449
E-mail comunefaenza.informazioni@racine.ra.it



Progetto per la riduzione controllata di ridotte quantità di cemento-amianto da parte dei privati cittadini nelle proprie abitazioni

**HAI "ETERNIT"
NELLA TUA ABITAZIONE?
ECCO COME ELIMINARLO
DA SOLO IN SICUREZZA**

I materiali in cemento - amianto, se deteriorati, sono pericolosi perché possono rilasciare fibre. Queste, se inalate, possono causare malattie dell'apparato respiratorio

Ricorda che l'eternit può essere presente in:

- lastre piane o ondulate per le coperture
- contenitori di raccolta per l'acqua o liquidi
- canne fumarie
- tegole
- pannelli o tramezzi
- tubazioni

Servizio Aziende e Partecipazioni comunali
Servizio Informazioni—Decentramento
Maggio 2004



Inoltre il Piano Regionale Gestione rifiuti, nella sezione "Piano amianto" prevede una procedura semplificata per la rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto di tipo compatto (facendo riferimento al documento approvato dal Gruppo Regionale Amianto ex DGR 142/ 96).

Esso prevede quanto segue: al fine di evitare l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto del tipo coperture, canne fumarie ecc., il Gruppo Regionale Amianto ex DGR 142/96 ha redatto una proposta di procedura semplificata per la rimozione di piccole quantità di particolari tipologie di materiali contenenti amianto, ritenendo che il perseguimento di tale obiettivo potesse essere ottenuto facilitando e di conseguenza rendendo meno onerose le operazioni in questione.

Si è infatti previsto che la procedura di cui è parola possa essere applicata per la rimozione di materiali contenenti amianto di tipo compatto appartenenti alle seguenti tipologie:

1. coperture in cemento-amianto;

2. canne fumarie in cemento - amianto;
3. tubi e cassoni (serbatoi) in cemento - amianto generalmente utilizzati per il trasporto e il deposito di acque;
4. altri materiali con caratteristiche analoghe a quelle dei manufatti sopra elencati.

Inoltre si è previsto sostanzialmente che:

- per poter essere trattati con procedura semplificata i materiali summenzionati debbano essere in buono stato di conservazione e in quantità non superiore ai 1200 Kg;
- la durata delle operazioni di rimozione degli stessi non debba essere superiore alle 48 ore, tempo in cui debba essere compresa l'avvenuta consegna dei materiali al trasportatore autorizzato;
- nell'edificio in cui si effettuino dette operazioni non debbano essere presenti più di 1200 Kg in toto di materiali contenenti amianto;
- i lavori debbano essere affidati comunque a ditte in possesso dei requisiti di cui alla circolare regionale n. 4164/63-C del 28/6/96;
- la ditta incaricata dei lavori possa presentare all'Organo di Vigilanza territorialmente competente un piano di lavoro redatto secondo lo schema semplificato;
- la ditta incaricata dei lavori debba comunicare successivamente e almeno dieci giorni prima all'Organo di Vigilanza territorialmente competente la data effettiva di inizio lavori e debba farlo via fax.

La semplificazione della procedura proposta per le operazioni di che trattasi consisterebbe in effetti nell'esonero dall'esecuzione dello specifico monitoraggio ambientale da parte della ditta incaricata dei lavori oltre che nella trasmissione da parte della stessa della summenzionata comunicazione in sostituzione del piano di lavoro ex art. 34 del d.lgs. n. 277/91 e nella possibilità di iniziare l'intervento dopo soli trenta giorni dall'invio di detta comunicazione.

XII. L'OMS SULL'AMIANTO

Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato intorno a 125 milioni le persone che oggi sono esposte all'amianto nei luoghi di lavoro e in circa 90.000 i decessi nel mondo ogni anno per mesotelioma, tumore del polmone correlato all'amianto e asbestosi, concludendo "the most efficient way to eliminate asbestos related diseases is to stop the use of all types of asbestos".

Tuttavia oggi l'amianto è bandito in una minoranza di Paesi. In gran parte dei Paesi a più basso livello di reddito e in molti Paesi con un tasso di crescita dell'economia estremamente sostenuto, non vi sono limitazioni reali all'utilizzo di amianto e l'esposizione dei lavoratori e della popolazione generale a questo agente cancerogeno è scarsamente controllata e prevenuta. Dopo oltre mezzo secolo dagli studi che hanno dimostrato l'estrema pericolosità per la salute dell'inalazione di fibre aerodisperse di amianto, il tema del trasferimento dei risultati della ricerca attraverso tutti canali di informazione è ancora aperto.

L'OMS ha stimato che il picco di diagnosi si registrerà tra il 2015 e il 2020: circa 15mila decessi l'anno secondo le previsioni di Istat e Ministero della Salute. C'è un solo modo per provare a rallentare la strage silenziosa, che dall'Oms viene sintetizzato in tre parole chiave: prevenzione, rimozione e informazione.

Maira Neira, direttrice del dipartimento Salute pubblica fattori sociali ed ambientali dell'OMS ha affermato "Ci vorranno anni, ma una soluzione adeguata per il removal senza ulteriori rischi per i lavoratori e la popolazione va individuata con il contributo dell'Unione Europea, in particolar modo nel campo della ricerca, dell'Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) e con l'Unep (Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente). Il tema è come smaltire, quando smaltire, che precauzioni prendere. Esempi positivi ce ne sono a livello mondiale, ad esempio la Corea del Sud. Perché a volte un intervento mal realizzato può fare più danni dell'immobilismo. L'Organizzazione mondiale della sanità è favorevole alla circolazione di dati e informazioni. Anzi, promuove il confronto tra Stati al fine della diffusione delle best practice. Perché, come detto, l'emergenza va affrontata su scala globale. Sarebbe auspicabile creare un registro europeo delle popolazioni esposte al rischio di malattie asbesto correlate.

A livello politico, è necessaria maggiore sensibilità da parte governi nazionali. Comunicare i dati e attuare la trasparenza, purché sia fatto in modo corretto, non vuol dire diffondere allarmismo, bensì mettere al corrente i cittadini di rischi che riguardano la loro salute. Questo sì che è un loro diritto".

CONCLUSIONI

Affrontare un problema come quello della bonifica dell'amianto, avvalendosi quando possibile degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione, ci pare un ottimo trampolino di lancio per la rinascita del territorio, per troppo tempo usurpato e violentato. Ci pare inoltre in linea con il disegno di legge di Istituzione del "Parco Naturale Regionale del Vulture", formalizzato dalla Giunta Regionale proprio in questi giorni, che sembra voler indirizzare quest'area del territorio lucano, comprendente anche i Laghi di Monticchio, verso la conservazione del territorio, affiancata

da una valorizzazione sostenibile. Il Parco del Vulture dovrebbe rappresentare l'occasione per preservare e conservare i sistemi naturali e la biodiversità di uno dei territori più importanti della Basilicata e per porre le condizioni di uno sviluppo economico dell'area con nuove attività legate alla valorizzazione delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali e valorizzando settori strategici, quali l'agricoltura di qualità, il turismo, le produzioni tipiche, la manutenzione del patrimonio forestale.

Fonti normative

- [Legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. \(GU n. 87 del 13 aprile 1992, Suppl. Ordinario n. 64\)](#)
- [D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277. Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. \(GU n.200 del 27 ottobre 1991 - Suppl. Ordinario n. 53\)](#)
- [D.pr. 10 dicembre 2002, n. 308. Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991. \(GU n.31 del 7-2-2003\)](#)
- [D.p.r. 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.](#)
- [D.pr. 10 settembre 1982, n. 915. Attuazione delle direttive \(CEE\) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.](#)
- [D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 . Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro](#)
- [D.M. 6 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.](#)
- [L.r. Basilicata 8 settembre 1999, n. 27 "Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto".](#)

Sitografia

- Piano Regionale Gestione Rifiuti", Regione Basilicata- Dipartimento Ambiente e Territorio.
http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_242375.pdf
- Registro Nazionale Mesoteliomi
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_085815.pdf

- Dossier Amianto Inail

http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/DossierESpeciali/p/dettaglioDossiereSpeciali/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_070917& windowLabel=newPage

LOTTIZZAZIONE NATHAN PRESSO VILLA ADRIANA

di Riccardo Giupese

I. L'INSERIMENTO DI VILLA ADRIANA NEL PATRIMONIO UNESCO

I cittadini di Tivoli, perla culturale ignorata della provincia di Roma, ne parlano dai primi anni '60 ma è solo nel 1981 che Villa Adriana, una delle tre ville storiche della città insieme a Villa d'Este e Villa Gregoriana, è minacciata dalle velleità cementificatrici di imprenditori ed amministrazioni locali.

Sorta ai piedi dei monti tiburtini (a nord-est di Roma) all'inizio del II sec. d.C., sebbene il nucleo essenziale risalga ad epoca silana (II sec. a.C.), la Villa dell'omonimo imperatore, su un area di circa 120 ettari, è l'esempio emblematico della condensazione di più stili architettonici (soprattutto greco ed egizio) ammirati durante i suoi viaggi nel vastissimo impero.



Scampata all'abbandono medievale durante il quale il sito era stato ridotto a cava di materiali di pregio e passata indenne ai bombardamenti sulla vicina Tivoli (collegamento ferroviario di primaria importanza fra Roma e la parte orientale del centro Italia) durante la Seconda Guerra Mondiale, l'area intorno al sito archeologico è stata oggetto di un piano di lottizzazione che prevedeva originariamente la cementificazione di quasi un milione di metri quadri, approvata nel silenzio generale dal Consiglio Comunale di Tivoli con delibera n. 68/1981.

Tuttavia nel 1991 il Ministero per i Beni Culturali, a seguito dell'instaurazione del vincolo di interesse storico-archeologico, sospende il n.o. paesistico di zona con la conseguenza che la Regione ha immediatamente chiesto al Comune di Tivoli l'interruzione della concessione di ulteriori provvedimenti esecutivi in merito alla lottizzazione.

Non tardano i ricorsi al T.A.R. del Lazio da parte delle imprese coinvolte (ALCEM, COMPE, CONTRI, PREO, VETTI) contro il Comune, puntualmente però rigettati (sent. n. 557 del 26 marzo 1997), con l'ulteriore effetto di bloccare l'intera lottizzazione.

Lungaggini burocratiche e difficoltà imprenditoriali hanno fatto sì che scadessero i termini contenuti nella convenzione urbanistica che per questo nel '98 è stata rinnovata, con annesse alcune varianti alla lottizzazione originale che avrebbero potuto minacciare anche l'integrità del vicino sito di Ponte Lucano.



Quella che si presentava come una controversia locale viene portata all'attenzione nazionale nel 1999, anno in cui, in occasione della ventitreesima sessione del Comitato UNESCO per il Patrimonio Mondiale dell'Umanità tenutosi a Marrakesh, viene inserita Villa Adriana nella lista dei "beni UNESCO". Questo riconoscimento è dovuto alla corrispondenza del sito con i requisiti 1-2-3 contenuti nelle

Linee Guida per l'applicazione della Convenzione del patrimonio mondiale¹¹⁶:

1. Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo;
2. Mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi nell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio;
3. Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;

Il nuovo status del sito ha portato alla designazione di due zone "intoccabili": l'area archeologica in senso proprio e una buffer zone (direttamente interessata dalla lottizzazione) che funge da "cordone di sicurezza" contro interferenze alla continuità artistica e storica dettata dal sito.

A posteriori si potrebbe ben dire che il riconoscimento UNESCO è stato quanto meno irrilevante dal punto di vista dell'afflusso al sito: i visitatori paganti dei resti della maestosa residenza dell'imperatore Adriano sono diminuiti del 33,6 per cento. Erano 154.105 nel 1999, sono stati 102.302 nel 2013. Meno di un decimo dei biglietti staccati alle rovine di Efeso, in Turchia. Incasso totale, 386.355 euro, il 55 per cento in meno rispetto agli introiti di quattordici anni prima rapportati a oggi: 854.574 euro. Questo nonostante gli esperti abbiano calcolato che il "bollino" dell'Unesco vale ovunque, per i luoghi che nel mondo hanno la fortuna di poterlo esibire, almeno il 30 per cento

¹¹⁶Ministero per i Beni e Attività Culturali, Segreteria Generale, Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO; *Criteri inserimento Patrimonio Unesco*. Disponibile su: <http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/9/>.

di aumento del fatturato turistico.

Tralasciando la cinica analisi suggerita dai numeri, probabilmente frutto di un'atavica incapacità di autovalorizzazione, torniamo alla frenetica epopea della Villa che doveva essere il luogo dell'otium imperiale.

II. LE CONCESSIONI EDILIZIE E I PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Fra il 2001 e il 2007, il M.BB.CC. ha posto il vincolo di interesse archeologico sull'intera area e la Regione Lazio, modificando il "Piano Territoriale Paesistico Regionale"¹¹⁷, l'ha classificata come "Paesaggio naturale agrario"¹¹⁸, recependo le raccomandazioni UNESCO.

Nel 2006, nella situazione di incertezza venutasi a creare per tutti i soggetti coinvolti (anche i proprietari dell'area erano stati posti in una situazione di stallo dettata dal rispetto dei vincoli istituzionali da un lato e l'ancora non annullata proposta di lottizzazione del '98¹¹⁹ dall'altro), interviene il Consiglio di Stato adito dalla Fineuropa s.p.a. (impresa riconducibile al gruppo immobiliare Mezzaroma) impugnando la sentenza del T.A.R. del 1997. La sent. n. 2316 del 2006¹²⁰ esprime non tanto un parere di merito sulla lottizzazione ma va aspramente a criticare la gestione dell'intera vicenda da parte del Comune di Tivoli:

In primis viene riconosciuto un errore di fondo dell'Amministrazione locale che, basandosi sui vincoli posti prima del '97, ritenuti dalla Corte non ostativi all'edificazione, e sulla sospensione del n.o. paesistico da parte del Ministero nel '91, ha proceduto illegittimamente all'interruzione del rilascio di atti esecutori in materia, interpretando in senso vincolante proprio quest'ultimo atto, che mirava solamente alla ridefinizione del piano di lottizzazione.

In secondo luogo il Comune, procedendo al diniego per sospensione di qualsiasi istanza relativa alla lottizzazione, ha di fatto ignorato la necessità di prendere una decisione di merito (in qualsiasi direzione) relativa all'intera lottizzazione che, ricordiamo, era ancora perfettamente valida alla luce

¹¹⁷Regione Lazio, Assessorato Urbanistica, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Pianificazione Paesistica e Territoriale.(2007). *Piano Territoriale Paesistico Regionale*, (DGR 557 del 25.7.2007)

¹¹⁸Regione Lazio, Assessorato Urbanistica, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Pianificazione Paesistica e Territoriale.(2007). *Piano Territoriale Paesistico Regionale*, (DGR 556 del 25.7.2007).

¹¹⁹Redazione Greenbuilding Rinnovabili.it, *L'Odissea senza fine della Lottizzazione Nathan di Tivoli*. Roma - 7 maggio 2014. Disponibile su: <http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/odissea-senza-fine-della-lottizzazione-nathan-di-tivoli-567/>.

¹²⁰Consiglio di Stato. Sez. IV, *Sent. n. 2316/2006*.

della delibera di rinnovazione della concessione urbanistica del '98.

Alla luce di ciò la Corte non ha potuto non rigettare il ricorso nella parte in cui la sentenza impugnata andava a giudicare nel merito il decreto di sospensione ministeriale del nulla osta paesistico, ritenendolo erroneamente un atto di annullamento; inoltre la Corte ha esortato il Comune a rendere provvedimenti decisori riguardo la lottizzazione.

Andando apparentemente contro la tendenza degli ultimi anni dettata dallo stesso Ministero e dalla Cassazione, con nota prot. n. 66197 del 2 dicembre 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio – aveva trasmesso il provvedimento prot. n. 11807 del 17 novembre 2009 con il quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio aveva espresso parere favorevole alla lottizzazione a condizione che fossero rispettate le seguenti prescrizioni inerenti al sito stesso, assoggettato a vincolo diretto e indiretto con D.M. 5 giugno 1991:

- ripulitura dell'area dalla vegetazione infestante e dal terreno di riporto finalizzata alla rimessa in luce delle strutture murarie antiche pertinenti alla villa;
- consolidamento e restauro conservativo degli elevati e dei pavimenti della villa volti a garantire la salvaguardia del patrimonio archeologico;
- eventuale ricopertura di parti della villa a rischio di degrado, da verificare in corso d'opera;
- sistemazione dell'area immediatamente contigua alle strutture della villa con la creazione di un percorso, per assicurare sia le attività di manutenzione che la visita del sito da parte del pubblico;
- recinzione dell'area suddetta, in modo da garantire un accesso controllato, a protezione da atti vandalici e da uso improprio degli spazi limitrofi alle strutture antiche;
- apposizione di supporti didattici in grado di fornire elementi utili alla comprensione del sito archeologico da parte del pubblico;
- realizzazione di strada di accesso all'area della villa, sia per le attività di manutenzione che per l'accessibilità al pubblico, che abbia caratteristiche di compatibilità con il contesto paesaggistico-ambientale della zona;
- creazione di una schermatura di verde dell'esistente cabina per la distribuzione del gas (prop. ITALGAS, situata a ridosso delle strutture della villa romana), in modo da mitigarne l'impatto visivo da e verso la villa romana; parte dell'area di rispetto della villa può essere interessata dalla

realizzazione di un'area sistemata a verde – secondo quanto concordato per le vie brevi nel corso dei sopralluoghi congiunti – provvista di affaccio sulla campagna verso Tivoli e verso il complesso monumentale di Villa Adriana;

- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area della villa e dell'area di rispetto a carico della lottizzazione, e sotto il diretto controllo della Soprintendenza Beni Archeologici Lazio.

III. IL CONFLITTO DI INTERESSI SULL'APPROVAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE

Nel 2010 sale al governo della città di Tivoli Sandro Gallotti (PdL) e la “Nathan” torna alla ribalta, tanto da arrivare l'anno successivo nell'approvazione definitiva del “Piano di lottizzazione convenzionata” con deliberazione n. 74 del 6 dicembre 2011¹²¹.

Come riportato dal portale “Vas Onlus.it” in un articolo del 24 febbraio 2014¹²², la tanto agognata definizione della questione in esame parrebbe frutto di un intreccio politico affetto dall'ombra del conflitto d'interessi. La campagna elettorale del sindaco Gallotti è stata sostenuta in prima persona da Mara Carfagna (allora Ministro per le pari opportunità) che si è anche recata a Tivoli in occasione della conclusione della campagna stessa; tuttavia l'allora ministro era la moglie di Marco Mezzaroma, figlio di Gianni Mezzaroma patron dell'IMPROME, società a cui fa capo l'intero progetto di lottizzazione. Altro aspetto che potrebbe far sorgere qualche ombra in materia secondo “VasOnlus.it” è la nomina nella Giunta Gallotti ad assessore per le politiche sociali di Federica Mondaini, già avvocato della Carfagna.

Tali dati, che allo stato delle cose possono comunque essere solamente ricondotti alla sfera delle coincidenze, lasciano in ogni caso la sensazione che nei lunghi anni di sviluppo della vicenda “Nathan” molto sia frutto di un intreccio sommerso.

Il nuovo piano, approvato in prima battuta nel 2008 e da questo momento soprannominato “Nathan”, prevede una drastica riduzione dell'area coinvolta (120.000 metri quadri) e il definito coinvolgimento di due operatori privati (proprietari dell'area), l'IMPROME s.p.a. e la “Villa Adriana '85 s.r.l.”, facenti capo al “Gruppo Mezzaroma” ed al cui progetto ha lavorato il famigerato architetto Paolo Portoghesi che, interpellato a proposito della presunta lesione della “buffer zone” sancita dall'UNESCO ha ribadito che «L'obiettivo del progetto avviato nel 2008 è stato fin da principio la correzione del margine dell'insediamento che si attesta su via Galli, un insediamento misto di costruzioni industriali e di unità residenziali che si presenta alla vista in modo disordinato, offrendo ai visitatori di Villa Adriana un'immagine degradata e confusa della città di Tivoli».

¹²¹Comune di Tivoli, *Deliberazione Consiglio Comunale n.74 del 6/12/2011*.

¹²²Redazione Vas Onlus.it, *Lanciata dal MiBAC una consultazione on line riguardo l'impatto della lottizzazione Nathan sull'area archeologica di Villa Adriana riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità – 24/02/2014-* Disponibile su: <http://www.vasonlus.it/?p=3809>.

Secondo la delibera d'approvazione del Consiglio comunale di Tivoli, il progetto del "Piano di Lottizzazione Comprensorio di Ponte Lucano" in sottozona C2-3 di PRG, località Villa Adriana - Zona Galli Ponte Lucano - Proprietà Impreme S.p.A. e Villa Adriana '85 S.r.l., o "Lottizzazione Naathan", che prevede l'edificazione di volumi per complessivi 120.182 mc, di cui 117.408 mc spettanti alle società proponenti e 2.774 mc spettanti al Comune, articolati in: 96.146 mc con destinazione residenziale (corrispondente a 80 mc/abitante), 24.036 mc con destinazione non residenziale (corrispondente a 20 mc/abitante), viene approvato senza la necessità di elaborare e presentare una Valutazione d'Impatto Ambientale (incombenza che verrà resa necessaria da un intervento ben più autorevole) purché in ossequio alle seguenti condizioni:

- gli interventi edificatori dovranno essere preceduti da indagini geologiche e geotecniche di dettaglio, con campioni presi in situ, atte a definire sui reali luoghi di imposta le caratteristiche geomeccaniche dei terreni;



- nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere

effettuate indagini geognostiche finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni ed in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare le strutture e il tipo di fondazione più idoneo;

- il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'atre, ivi comprese eventuali opere di sostegno, dovrà essere scelto ad una quota tale che , necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico;

- le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro e in nessun caso è ammesso di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto;

- tutto il sistema di smaltimento fognario dovrà essere collettato in pubblica fognatura;
- nella fase di cantiere, tenuto conto della vulnerabilità all'inquinamento del sito, dovranno essere realizzati opportuni sistemi di smaltimento delle acque nere provenienti dalle costruzioni provvisorie per l'esercizio del cantiere nel caso non sia ancora possibile l'utilizzo del sistema fognario;
- dovranno essere reimpiantate tutte le essenze arboree che a seguito dei lavori si renderà necessario estirpare;
- l'interessato s'impegna a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico.

Subito la delibera è impugnata presso il T.A.R. dalle sedi locali di associazioni quali "Italia Nostra" e "W.W.F.". A spiegare le ragioni e le finalità di tale ricorso è Luciano Meloni¹²³, esponente di "Italia Nostra-Tivoli", secondo cui la richiesta di annullamento della delibera sarebbe fondata sull'assoluta noncuranza con cui il Comune di Tivoli ha ignorato quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2006, in cui erano stati riconosciuti ai costruttori diritti d'edificazione secondo un PRG del 1993 che però nel frattempo era decaduto ex lege, lasciando il progetto di lottizzazione originario di fatto sprovvisto di qualunque previsione organica locale.

Contestualmente è sorto sul territorio anche un movimento civico articolato in diversi comitati, primi fra tutti "Salviamo Villa Adriana" e "Salviamo Ponte Lucano", che più volte ha palesato il suo dissenso verso la "Nathan" attraverso manifestazioni e iniziative pubbliche, considerata l'ennesima azione compiuta da un'amministrazione miope e noncurante della salvaguardia dell'identità storica del territorio.


Fra il 2009 e il 2012 il Mibac (parere 01/03/2012) e la Regione Lazio (pareri prot. 53366 e 128065) hanno rilasciato pareri favorevoli alla realizzazione dell'opera grazie ai quali sono approvate le operazioni per la prima fase dei lavori, seppur con prescrizioni stringenti, accompagnate

¹²³Cfr Nota n. 7

dall'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Tivoli¹²⁴.

Nel giugno 2012, nel corso dei lavori del Comitato per il patrimonio mondiale UNESCO tenutasi a San Pietroburgo, a seguito di segnalazioni pervenute all'attenzione del Comitato stesso circa la situazione pendente sul sito di Villa Adriana, è stata chiesta da quest'ultimo una dettagliata nota informativa sullo stato delle progettazioni coinvolgenti il sito e una "Valutazione di impatto ambientale" (Heritage Impact Assessment-HIA) redatta da soggetti esperti e terzi per conto dell'organismo nazionale responsabile per il sito UNESCO.

La redazione dell'HIA, affidata dalla Regione Lazio all'arch. Jane Thompson con contratto prot. 22891 del 4 dicembre 2013, viene trasmessa al Comitato per il Patrimonio Mondiale in data 7 luglio 2014. Il documento contiene una ferma condanna dell'intero progetto: "Il piano di lottizzazione per il Comprensorio di Ponte Lucano - (comprendente la zona di Villa Adriana) - avrebbe un impatto fortemente negativo [...] sul sito patrimonio dell'Umanità [...] e sull'area di rispetto (buffer zone) [...] tale da incidere sull' Eccezionale Valore Universale dell'area - (criterio di ammissione nella lista Unesco) [...] ciò comporterebbe la collocazione nella lista del "World Heritage in danger" e successiva cancellazione [...] L'unica possibilità che lo Stato italiano ha è di bloccare questo progetto di pianificazione urbanistica".



Nonostante il forte appello dell'UNESCO, rafforzato dalla redazione del "Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention"¹²⁵ (al cui art .98 viene esplicitamente sancito che: "Misure legislative e regolamentari a livello nazionale e locale dovrebbero assicurare la

sopravvivenza della proprietà e la sua protezione contro lo sviluppo e il cambiamento che potrebbe avere un impatto negativo sull'eccezionale valore universale, o l'integrità e/o l'autenticità della proprietà. Gli Stati coinvolti dovrebbero anche assicurare la piena ed effettiva attuazione di tali

¹²⁴Francesca Fiore (2013), *VILLA ADRIANA: A RISCHIO PATRIMONIO UNESCO, LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA*, ilDailySlow. Disponibile su: <http://www.dailyslow.it/villa-adriana-patrimonio-unesco-a-rischio-la-procura-apre-uninchiesta/>

¹²⁵ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2013). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*.

misure”) e il clamore delle settimane seguenti poco o nulla è cambiato: i comitati cittadini protestano, gli imprenditori coinvolti nicchiano, il Comune latita e le istituzioni superiori ancora non si pronunciano.

IV. LA PROPOSTA DI DELOCALIZZAZIONE

L'unica differenza col passato è che nell'area destinata alla lottizzazione Nathan è sorta una discarica abusiva e nella “buffer zone” sono sorte costruzioni più o meno autorizzate dal comune, fattori che hanno determinato anche un brusco sfogo di Barbara Mezzaroma (AD del Gruppo Impreme) nella recente conferenza stampa indetta per cercare quanto meno di chiarire la situazione intorno alla lottizzazione: “Il paradosso è che in tutti questi anni, pur in presenza di un diritto acquisito, il nostro gruppo non ha posato nemmeno un mattone, si è attenuto scrupolosamente a tutte le indicazioni delle autorità coinvolte e attende il via libera per iniziare lavori di un progetto che negli anni è stato molto modificato, non solo per ridurre al minimo l'impatto sul territorio, ma soprattutto per riqualificare una zona negli ultimi anni letteralmente deturpata. Noi, però, siamo accusati di essere i ‘cementificatori’! Nel frattempo all'interno della cosiddetta Buffer Zone, attorno a Villa Adriana sono sorte costruzioni di ogni tipo, molto più a ridosso del monumento rispetto a dove sorgeranno le nostre residenze”.

Un colpo di scena potrebbe portarlo il neo sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti che a marzo 2015 ha formalmente formulato una proposta¹²⁶ all'Impreme per chiudere per sempre la questione lottizzazione a Villa Adriana: delocalizzare l'intero progetto nell'area delle ex cartiere, prospiciente la splendida cornice naturalistica della Valle dell'Aniene e a pochi passi dal sito del Santuario di Ercole Vincitore risalente al III a.C. e recentemente riaperto al pubblico. La proposta infatti potrebbe riscuotere pareri favorevoli da più parti: da un lato si andrebbe a riqualificare un sito letteralmente crollato nel 2009 sotto il peso di più di un secolo di vita, i cui ultimi quarant'anni trascorsi nella più totale incuria, risolvendo un problema paesaggistico e di sicurezza ambientale, dall'altro si lascerebbe Villa Adriana libera da qualsiasi ombra e minaccia allo status Unesco. L'Impreme ha fatto sapere che sta prendendo in considerazione tutte le proposte dell'Amministrazione tiburtina ma, anche qualora l'impresa esprimesse un parere positivo, dura sarebbe la lotta per il cambiamento di destinazione d'uso di un complesso che risulta “zona

¹²⁶Veronica Altimari(2015), *Tivoli - La Nathan si sposta all'ex cartiera? Entro fine marzo la risposta di Mezzaroma*; Tiburno.tv. Disponibile su: <http://www.tiburno.tv/tivoli/item/8816-tivoli-la-nathan-si-sposta-all-ex-cartiera-entro-fine-marzo-la-risposta-di-mezzaroma>.

produttrice/industriale fin dai primi anni del Novecento.

Quello che più colpisce e dispera, al di là della possibile lesione di singoli interessi di parte, è la miopia programmatica da cui sono stati affetti in più di trent'anni tutti gli attori istituzionali coinvolti in questa grottesca vicenda, incapaci di incanalare, bilanciare e sfruttare gli interessi di molti per realizzare l'Interesse di tutti.

Bibliografia

- [Ministero per i Beni e Attività Culturali, Segreteria Generale, Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO; Criteri inserimento Patrimonio Unesco](#)
- Regione Lazio, Assessorato Urbanistica, rezione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Pianificazione Paesistica e Territoriale.(2007). Piano Territoriale Paesistico Regionale, (DGR 557 del 25.7.2007)
- Regione Lazio, Assessorato Urbanistica, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Pianificazione Paesistica e Territoriale.(2007). Piano Territoriale Paesistico Regionale, (DGR 556 del 25.7.2007)
- [Redazione Greenbuilding Rinnovabili.it, L'Odissea senza fine della Lottizzazione Nathan di Tivoli. Roma - 7 maggio 2014](#)
- Consiglio di Stato. Sez. IV, Sent. n. 2316/2006
- Comune di Tivoli, Deliberazione Consiglio Comunale n.74 del 6/12/2011
- [Redazione Vas Onlus.it, Lanciata dal MiBAC una consultazione on line riguardo l'impatto della lottizzazione Nathan sull'area archeologica di Villa Adriana riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità – 24/02/2014](#)
- [Francesca Fiore \(2013\), VILLA ADRIANA: A RISCHIO PATRIMONIO UNESCO, LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA, ilDailySlow](#)
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2013). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
- [Veronica Altimari \(2015\), Tivoli - La Nathan si sposta all'ex cartiera? Entro fine marzo la risposta di Mezzaroma; Tiburno.tv](#)
- [Ministero per i Beni e Attività Culturali \(2014\), Villa Adriana, MIBACT: vi sono presupposti per rivedere lottizzazione Nathan](#)
- Sergio Rizzo(2014), [Villa Adriana rischia di perdere il bollino UNESCO, Corriere della Sera](#)
- Fulvia Palacino (2014), [Villa Adriana, minacciata dalla lottizzazione, rischia il bollino Unesco, Artemagazin.it](#)